

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Dove e come>**Quale normativa nazionale si applica?**

Quale normativa nazionale si applica?

Qualora si sia parte in un giudizio in cui i fatti di causa non siano tutti connessi con lo stesso paese, occorre stabilire quale legge debba applicare l'organo giurisdizionale che si pronuncia sul merito.

Poiché la dimensione degli scambi internazionali e dei viaggi si allarga, aumenta anche il rischio che un'impresa o un privato possa essere parte in una controversia con elementi internazionali. Questi ultimi potrebbero essere presenti in quanto le parti hanno cittadinanza diversa o perché le parti risiedono in paesi diversi o perché si tratta di un contratto riguardante un'operazione che si svolge all'estero.


Nel caso in cui sorga una controversia, non è sufficiente stabilire quale organo giurisdizionale abbia la **giurisdizione** per trattare la causa ed emettere la sentenza; occorre anche stabilire quale legge sarà applicabile per pronunciarsi sul merito.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

La Commissione sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Qual è il diritto applicabile? - Belgio

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le fonti vincolanti del diritto interno belga sono la legislazione, i principi generali del diritto e il diritto consuetudinario. La legislazione è sempre emanata da un'autorità, i principi generali del diritto hanno forza di legge perché la società ha accettato il loro valore giuridico, mentre il diritto consuetudinario è costituito dagli usi non scritti e dalle prassi generalmente ammesse.

In Belgio non esiste un sistema giuridico basato sui precedenti giurisprudenziali: alla stregua della dottrina, la giurisprudenza è infatti solo una fonte del diritto facente testo. Le decisioni giudiziarie si applicano esclusivamente alle parti in causa e non vincolano altri giudici chiamati a deliberare in casi analoghi. Ad eccezione della *Cour constitutionnelle* (Corte costituzionale), nessuna autorità giurisdizionale può costringerne altre a seguire una determinata linea giurisprudenziale. Nemmeno una sentenza della *Cour de cassation* (Corte di cassazione) stabilisce direttive vincolanti per l'organo giurisdizionale al quale la Corte rinvia la causa per un nuovo esame. Solo quando la Corte di cassazione pronuncia una seconda sentenza nell'ambito della stessa causa, il contenuto di questa sentenza diventa vincolante per il tribunale chiamato a pronunciarsi in via definitiva.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Osservazione:


Il *service public fédéral Affaires étrangères* (servizio pubblico federale Affari esteri) dispone di una banca dati con l'elenco delle convenzioni bilaterali e multilaterali siglate dal 1987:

 <https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/>

 <https://diplomatie.belgium.be/nl/verdragen/>

 <https://diplomatie.belgium.be/de/vertrage/>

 <https://diplomatie.belgium.be/en/treaties/>

Il testo di molte convenzioni vigenti a livello nazionale è pubblicato sulla gazzetta ufficiale del Belgio, il *Moniteur Belge*, consultabile on line dal 1997:  <http://justice.belgium.be/>

La sezione intitolata "*législation consolidée*" (legislazione consolidata) del suddetto sito internet riporta il testo di molte convenzioni, anche antecedenti al 1997 (2 800 voci al 1° agosto 2004).

Il Belgio è uno Stato sovrano che ha l'autorità suprema su coloro che sono assoggettati al suo ordinamento. Tuttavia, considerata la crescente internazionalizzazione della società, il Belgio è sempre più vincolato dalla regolamentazione di organizzazioni e di istituzioni internazionali e sovranazionali. In particolare, l'Unione europea (UE), le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e il Consiglio d'Europa esercitano la loro influenza sul diritto belga, da un lato emanando trattati e regolamenti (più o meno direttamente applicabili), dall'altro imponendo direttive e tecniche di armonizzazione giuridica per costringere gli Stati membri di queste organizzazioni ad adeguare i loro ordinamenti giuridici nazionali.

Le convenzioni dei diritti dell'uomo direttamente applicabili e a noi note sono la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale europea, entrambe emanate dal Consiglio d'Europa. I testi corrispondenti al livello delle Nazioni Unite sono, rispettivamente, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

In quanto organizzazione sovranazionale, l'Unione europea (UE) influisce significativamente sui suoi Stati membri, tra cui il Belgio. I principali strumenti giuridici dell'UE sono i regolamenti direttamente applicabili e le direttive che gli Stati membri devono recepire.

Numerose sono le organizzazioni e le istituzioni che operano per lo sviluppo di tutti i rami del diritto, come il diritto internazionale privato, il diritto penale internazionale e il diritto internazionale economico e commerciale. Tra queste organizzazioni e istituzioni figurano, per citarne solo alcune: le Nazioni Unite, la CNUDCI, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, UNIDROIT, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e la Comunità europea, la Commissione internazionale dello stato civile, l'IMO (Organizzazione marittima internazionale), l'associazione del trasporto aereo internazionale IATA, il BENELUX, ecc.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non solo l'autorità federale, ma anche le autorità delle entità federate del Belgio hanno la possibilità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze materiali, di concludere convenzioni bilaterali con altri paesi e aree del mondo. Queste convenzioni sono in gran parte stipulate con paesi limitrofi o con paesi con i quali il Belgio intrattiene rapporti commerciali stretti o significativi.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge del 16 luglio 2004 contenente il codice di diritto internazionale privato (di seguito: codice DIP) è stata pubblicata sul *Moniteur belge* il 27 luglio 2004 (<http://justice.belgium.be/>). Il testo di questa legge è consultabile nello stesso sito internet, all'interno della sezione intitolata "legislazione consolidata".

Il presente fascicolo si basa sul codice DIP. Le disposizioni di questa legge relative, da un lato, alla competenza internazionale e, dall'altro, agli effetti delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici stranieri si applicano, rispettivamente, alle azioni promosse dopo l'entrata in vigore della legge e alle decisioni giudiziarie e agli atti pubblici successivi alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda i casi che non rispondono alle disposizioni transitorie del codice DIP, si applicano numerose leggi di vario tipo, oltre alla giurisprudenza e alla dottrina. I seguenti siti meritano di essere consultati:

- <http://www.law.kuleuven.be/ipr>

- <http://www.ipr.be/>

- <http://www.dipr.be/>

Il codice DIP può essere applicato solo ove non sia possibile ricorrere a convenzioni internazionali, al diritto dell'Unione europea o a particolari disposizioni di legge.

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Il giudice belga non applica soltanto il diritto nazionale, ma è spesso chiamato a pronunciare le sue sentenze in base a un diritto straniero.

Il diritto internazionale privato belga prevede che il diritto straniero sia applicato in base all'interpretazione che viene data all'estero; esso prevede inoltre che il giudice possa ricorrere alla collaborazione delle parti, qualora non riesca a stabilire autonomamente il contenuto del diritto straniero. Quando il giudice è palesemente impossibilitato a stabilire in tempi utili il contenuto del diritto straniero, viene applicato il diritto belga (cfr. articolo 15 del codice DIP).

2.2 Rinvio

Da quando è stato adottato il *Code de droit international privé* (codice di diritto internazionale privato), il rinvio non è in generale più ammesso (art. 16 del codice). Il codice prevede tuttavia un'eccezione relativa alla legge applicabile alle persone giuridiche (articolo 110) e una disposizione di possibile rinvio al diritto belga in merito alla capacità delle persone fisiche (cfr. infra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Può sorgere una situazione di conflitto quando il criterio di collegamento varia nel tempo (ad esempio la nazionalità) o nello spazio (ad esempio la residenza abituale).

Il codice di diritto internazionale privato cerca di stabilire la regola da seguire nelle situazioni più comuni di variazione del criterio di collegamento.

Ad esempio, nel caso degli effetti del matrimonio, il codice di diritto internazionale privato stabilisce come primo criterio di collegamento la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui questi effetti vengono fatti valere (cfr. articolo 48).

In materia di filiazione, il codice stabilisce che la legge applicabile è quella della nazionalità della persona di cui è in questione la paternità o la maternità al momento della nascita del bambino (articolo 62).

Per quanto riguarda i diritti reali su un bene, essi sono disciplinati dal diritto dello Stato in cui si trova il bene in questione nel momento in cui questi diritti vengono fatti valere. Il codice precisa tuttavia che l'acquisizione e la perdita di questi diritti sono disciplinate dal diritto dello Stato in cui si trova il bene nel momento in cui si verificano gli atti o i fatti invocati per fondare l'acquisizione o la perdita di tali diritti (articolo 87).

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La norma sui conflitti di legge solitamente applicabile può essere disattesa in alcuni casi indicati dal codice di diritto internazionale privato.

1. Il diritto stabilito dal codice non è applicabile in alcuni casi eccezionali quando, alla luce di tutte le circostanze, emerge chiaramente che la situazione è solo in minima parte legata al Belgio, mentre è fortemente collegata a un altro Stato. In questo caso si applica il diritto dell'altro Stato (articolo 19).

2. Restano applicabili le disposizioni imperative o di ordine pubblico del diritto belga che mirano a disciplinare una situazione internazionale indipendentemente dal diritto designato dalle norme sui conflitti di legge (articolo 20).

3. L'eccezione dell'ordine pubblico internazionale permette di non applicare alcuni aspetti della legislazione straniera nel caso in cui questi dovessero produrre effetti intollerabili per l'ordine giuridico belga (cfr. articolo 21).

2.5 Accertamento della legge straniera

Il giudice belga può ricorrere alle parti per stabilire il contenuto e la portata del diritto straniero, ma può anche applicare la Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero sottoscritta a Londra il 7 giugno 1968. Quando viene richiesta una prova autentica, la parte è invitata a presentare un *certificat de coutume* (certificato di usi e consuetudini), ovvero un documento nel quale l'autorità straniera competente fornisce la prova autentica della regolamentazione applicabile (o che era applicabile) nel proprio paese.

3 Norme sul conflitto di leggi

Quando dall'applicazione dei suddetti testi emerge la competenza del giudice belga, quest'ultimo deve valutare il diritto da applicare alla controversia e per farlo applica il diritto internazionale privato belga. Vengono quindi utilizzati vari criteri di collegamento, variabili a seconda dell'oggetto della controversia. Il codice DIP presenta una struttura tematica e indica il criterio di collegamento rilevante per tema. Alcuni di questi temi sono esaminati nel prosieguo del presente fascicolo.

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Si applica il regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008, detto "Roma I". Il codice di diritto internazionale privato estende l'applicazione della Convenzione di Roma del 1980 alle materie contrattuali che non rientravano nel suo campo di applicazione. A breve si dovrebbe assistere all'adattamento del codice alla situazione derivante dalla sostituzione della suddetta convenzione con il regolamento.

Alcune materie escluse dal campo di applicazione del regolamento sono tuttavia disciplinate da regole specifiche:

- in applicazione di convenzioni internazionali (in particolare, la Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari stipulata a Ginevra il 7 giugno 1930 e la Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques) conclusa a Ginevra il 19 marzo 1931; oppure

- in applicazione di specifiche disposizioni del codice (cfr. in particolare l'articolo 124 in materia di trust e l'articolo 111 sull'atto costitutivo di società).

Infine, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alcune convenzioni internazionali continuano ad essere applicate:

- la Convenzione di Budapest del 21 giugno 2001 concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna;

- la Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza;

- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, sottoscritte a Bruxelles il 23 settembre 1910, così come il protocollo di firma allegato alle suddette convenzioni.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Viene applicato il regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007, detto "Roma II". Il codice di diritto internazionale privato ne estende l'applicazione alle materie che sono escluse dal suo campo di applicazione.

Tuttavia alcune materie non contemplate dal regolamento sono disciplinate da disposizioni specifiche. In tal senso, l'obbligazione derivante da un atto diffamatorio o da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è disciplinata dal diritto dello Stato in cui si è verificato, o minaccia di verificarsi, a scelta del richiedente, il fatto generatore o il danno, a meno che la persona responsabile non stabilisca che le fosse impossibile prevedere che il danno si sarebbe prodotto in quello Stato (cfr. articolo 99).

Infine, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, alcune convenzioni internazionali continuano ad essere applicate, ovvero:

- la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale;
- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza penale in materia di urto fra navi e altri avvenimenti di navigazione, la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare, sottoscritte a Bruxelles il 10 maggio 1952;
- la Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza;
- la Convenzione sulla concessione di brevetti europei sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973;
- la Convenzione internazionale del 29 maggio 1933 per l'unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili;
- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, sottoscritte a Bruxelles il 23 settembre 1910, così come il protocollo di firma allegato alle suddette convenzioni.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Fatte salve deroghe nel codice DIP, il diritto applicabile nelle controversie relative allo stato e alla capacità è il diritto dello Stato di cui la persona ha la nazionalità (legge nazionale).

Per quanto riguarda la capacità delle persone fisiche, il codice di diritto internazionale privato prevede una regola di rinvio parziale, nel senso che tale capacità sarà disciplinata dal diritto belga ove il diritto straniero conduca all'applicazione di tale diritto (cfr. articolo 34 del codice DIP).

Conformemente al principio generale, il diritto applicabile alla determinazione del cognome e dei nomi è quello dello Stato di cui una persona ha la nazionalità (articolo 37).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Come regola generale per stabilire il diritto applicabile, l'articolo 62 del codice DIP prevede che la determinazione e la contestazione della paternità o della maternità di un soggetto siano regolate dal diritto dello Stato di cui questo soggetto ha la nazionalità al momento della nascita del bambino o, se tale determinazione scaturisce da un atto volontario, al momento dell'atto in questione.

3.4.2 Adozione

Le condizioni di determinazione dell'adozione sono governate dalla legislazione nazionale dell'adottante o dalla legislazione nazionale comune degli adottanti. Se gli adottanti non hanno però la stessa nazionalità, le condizioni saranno regolate dalla legislazione della loro residenza abituale o, in caso contrario, dal diritto belga.

La legislazione applicabile ai vari consensi richiesti è quella dello Stato in cui l'adottato ha la residenza abituale, ma se questa legislazione non prevede la necessità del consenso dell'adottato o non conosce l'istituto dell'adozione, il consenso dell'adottato sarà inquadrato dalla legislazione belga (articoli 67 e 68 del codice di diritto internazionale privato).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Per quanto concerne il diritto applicabile al matrimonio, il codice opera una distinzione tra:

1. la promessa di matrimonio: il diritto dello Stato in cui i futuri coniugi hanno la residenza abituale o, in caso contrario, il diritto dello Stato del quale i futuri coniugi hanno la nazionalità o ancora il diritto belga (articolo 45 del codice DIP);
2. la formazione del matrimonio: il diritto nazionale di ciascun coniuge, con l'eccezione eventualmente del matrimonio tra persone dello stesso sesso, nel senso che la disposizione del diritto straniero che vieta tale matrimonio sarà disattesa se uno dei coniugi ha la nazionalità o la residenza abituale in uno Stato il cui diritto consente tale matrimonio (articolo 46 del codice DIP);
3. le formalità: il diritto dello Stato in cui viene celebrato il matrimonio (articolo 47 del codice DIP);
4. gli effetti del matrimonio: il diritto dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale o, in caso contrario, il diritto dello Stato del quale i due coniugi hanno la nazionalità o ancora il diritto belga (articolo 48 del codice DIP).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Per quanto riguarda i partner oppure qualsiasi forma di convivenza oggetto di registrazione, il diritto belga distingue i "rapporti di vita comune" che creano tra i conviventi un legame equivalente al matrimonio da quelli che non creano tra i conviventi un legame equivalente al matrimonio.

Nel primo caso il diritto applicabile è quello del matrimonio (cfr. supra), mentre nel secondo si applica il diritto dello Stato in cui il rapporto di vita comune ha dato luogo per la prima volta a una registrazione.

Il rapporto di vita comune non registrato (unione libera) non è invece inquadrato in modo specifico.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Per quanto riguarda il divorzio e la separazione personale, si applica il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari rimanda al protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La regola generale prevede che si applichi la legge dello Stato in cui il creditore ha la residenza abituale. Esistono tuttavia regole specifiche tra genitori e figli e nei rapporti tra i minori di 21 anni e i soggetti diversi dai loro genitori, così come tra coniugi o ex coniugi o tra persone di cui è stato annullato il matrimonio. Il protocollo prevede inoltre la possibilità di stabilire una legge.

La Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli si applica inoltre nei rapporti tra il Belgio e un altro Stato che aderisce alla convenzione, ma che non ha ratificato il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I partner possono scegliere il diritto che disciplinerà il loro regime matrimoniale, ma si tratta nella fattispecie di una scelta limitata del diritto applicabile: o il diritto dello Stato della prima residenza abituale dei partner dopo la celebrazione del matrimonio o la legge nazionale di uno dei due coniugi (articolo 49 del codice DIP).

In mancanza di una scelta del diritto applicabile, il regime matrimoniale è disciplinato dal diritto dello Stato della prima residenza abituale dei partner dopo la celebrazione del matrimonio. Se queste residenze non si trovano nello stesso Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato del quale i due partner hanno la nazionalità al momento della celebrazione del matrimonio. Negli altri casi si applica il diritto dello Stato nel quale è stato celebrato il matrimonio (articolo 51 del codice DIP).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Si applica il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

3.8 Proprietà immobiliare

Anche il criterio dell'ubicazione del bene viene utilizzato per determinare il diritto applicabile (cfr. articolo 87 del codice DIP).

3.9 Insolvenza

In materia di fallimento si applica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza. Tale regolamento prevede il principio di partenza e una procedura d'insolvenza principale universale, eventualmente seguita da procedure territoriali secondarie.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Qual è il diritto applicabile? - Repubblica ceca

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato rappresenta il riferimento fondamentale a livello nazionale in materia di norme in materia di conflitto di legge.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Selezione di convenzioni internazionali multilaterali significative che disciplinano la legge applicabile

Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Varsavia 1929.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), 1956.

Convenzione di Guadalajara per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, 1961.

Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, 1963.

Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, 1971.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di viaggiatori e bagagli su strada (CVR), 1973.

Convenzione sulla prescrizione relativamente alla vendita internazionale di merci, 1974.

Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, 1978.

Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 1980.

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, Vienna 1980.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), 1980.

Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, L'Aia 1996.

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Montreal 1999.

Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, 2000.

Protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, 2007 (l'UE nel suo complesso è una parte firmataria).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Selezione degli accordi internazionali bilaterali principali che disciplinano la legge applicabile

Accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Albania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1959.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1964 (si applica a tutti gli Stati successori della ex Jugoslavia).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Mongolia sulla erogazione di assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica cubana sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1980.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1982 (si applica alla Federazione russa e a molti degli altri Stati successori della ex URSS).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista del Vietnam sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, 1982.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare, penale e di diritto del lavoro, 1987.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1989.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 1994.

Accordo fra la Repubblica ceca e l'Ucraina sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 2001.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Repubblica dell'Uzbekistan sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e penale, 2002.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale applica la legge straniera d'ufficio. La legge si applica nello stesso modo in cui essa trova applicazione nel paese in cui è in vigore. Le disposizioni della legge applicate sono quelle che sarebbero applicate per una decisione in merito al caso nel paese in cui la legge è in vigore, a prescindere dal loro ordinamento nel contesto del sistema o del loro status di diritto pubblico, a condizione che dette disposizioni non siano in conflitto con le disposizioni del diritto ceco che devono essere applicate.

L'organo giurisdizionale determina d'ufficio la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decidono nei casi disciplinati dalla legge in questione adottano tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

2.2 Rinvio

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato.

Il rinvio è accettato, ad eccezione dei rapporti basati sul diritto contrattuale e del lavoro. Laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile, le disposizioni in materia di conflitto di legge possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui ciò risulti dall'accordo tra le parti.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente accade che un dato criterio venga valutato soltanto quando un fatto giuridicamente rilevante è soggetto a valutazione. Le norme specifiche in materia di conflitto di legge possono naturalmente risolvere una questione in determinati momenti – cfr. ad esempio le norme in materia di diritti reali di cui al punto 3.8.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 24 della legge sul diritto internazionale privato.

La legge che dovrebbe essere applicata ai sensi della legge sul diritto internazionale privato non deve essere applicata in circostanze del tutto eccezionali nelle quali, in seguito alla opportuna considerazione motivata di una sintesi di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, dell'aspettativa giustificata delle parti in merito all'applicazione di un'altra legge, una simile applicazione parrebbe sproporzionata e contraria a una transazione ragionevole ed equa in relazione ai rapporti tra le parti. In queste condizioni e laddove ciò non influenzi i diritti di altre persone, la legge da applicare è quella che riflette una tale transazione.

2.5 Accertamento della legge straniera

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale determina, su propria iniziativa, la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione adotta tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione non abbia familiarità con il contenuto della legge straniera, può chiedere il parere del ministero della Giustizia al fine di determinarlo.

Se non si riesce a determinare la legge straniera entro un periodo di tempo ragionevole, oppure qualora tale determinazione sia impossibile, si applica la legge ceca.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dagli articoli 87 e 89 della legge sul diritto internazionale privato. Ciò si limita a quelle obbligazioni contrattuali o a quegli aspetti delle stesse che non rientrano nel campo di applicazione della normativa UE o degli accordi internazionali, a meno che detta normativa o detti accordi non consentano la copertura di tali obbligazioni da parte della legge sul diritto internazionale privato. Si tratta quindi di una disposizione residuale.

I contratti sono disciplinati dalla legge dello Stato con il quale il contratto è più strettamente collegato, a meno che le parti non abbiano scelto la legge applicabile. La scelta di una legge deve essere effettuata in modo esplicito o deve risultare senza ambiguità dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

I contratti assicurativi sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del titolare della polizza. Le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto assicurativo.

Nel caso di accordi assicurativi che siano soggetti al regolamento Roma I, la legge sul diritto internazionale privato utilizza l'opzione della quale dispongono gli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, che consente alle parti di scegliere qualsiasi legge applicabile nella misura consentita dal regolamento stesso.

I rapporti giuridici creati da contratti giuridici unilaterali sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 90 della legge sul diritto internazionale privato, dalla legge dello Stato nel quale la parte che stipula il contratto giuridico unilaterale ha la propria residenza abituale oppure la propria sede legale al momento della stipula del contratto, a meno che non si sia scelto di applicare un'altra legge.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

L'articolo 101 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce, principalmente in relazione al campo di applicazione del regolamento Roma II, un provvedimento in merito a un conflitto di legge soltanto per obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione di diritti privati e della personalità, ivi inclusa la diffamazione. Dette obbligazioni sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale si verifica la violazione. Il danneggiato può, tuttavia, selezionare l'applicazione della legge dello Stato nel quale: a) il danneggiato ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; b) l'autore della violazione ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; o c) la violazione ha prodotto un risultato, purché l'autore della violazione lo avesse potuto prevedere.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Questa materia è disciplinata dall'articolo 29 della legge sul diritto internazionale privato.

Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, la personalità giuridica e la capacità di agire sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale la persona risiede abitualmente. Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, è sufficiente che la persona fisica che esegue un atto giuridico abbia la capacità di eseguirlo ai sensi della legge che è applicabile nel luogo in cui la persona fisica realizza detto atto.

I provvedimenti in materia di nomi delle persone fisiche sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale la persona ha cittadinanza. La persona può, tuttavia, optare per l'applicazione della legge dello Stato nel quale risiede abitualmente.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La constatazione e la contestazione delle relazioni di filiazione sono disciplinate dall'articolo 54 della legge sul diritto internazionale privato. Questa materia è soggetta alla legge dello Stato del quale il figlio è un cittadino per nascita; laddove un figlio acquisisca più di una cittadinanza per nascita, si applica la legge ceca. Qualora ciò sia nell'interesse del figlio si applica la legge dello Stato nel quale la madre aveva la sua residenza abituale al momento della nascita del figlio. Qualora il figlio risieda abitualmente nella Repubblica ceca e laddove ciò sia nel suo interesse, l'instaurazione e la contestazione di una relazione di filiazione sono soggette alla legge ceca. Una relazione di filiazione può essere stabilita in conformità con la legge dello Stato nel quale viene fatta la dichiarazione di una relazione di filiazione. Quando una relazione di filiazione viene contestata in un altro Stato, nel contesto di un procedimento giudiziario o

extragiudiziale, in conformità con la legge di detto Stato e viene stabilita la relazione di filiazione nei confronti di un'altra persona, ciò sarà sufficiente per stabilire una relazione di filiazione nei confronti di detta persona.

La legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli in materia di alimenti è determinata in base al protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007). In altri casi concernenti i diritti e gli obblighi dei genitori e le misure volte a proteggere la persona o i beni di un minore, la legge applicabile è determinata in conformità con la convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (1996).

3.4.2 Adozione

Questa materia è disciplinata dagli articoli della legge sul diritto internazionale privato 61 e 62.

Per l'adozione è necessario che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge dello Stato del quale l'adottato ha cittadinanza e dello Stato del quale il genitore adottivo è cittadino. Laddove i genitori adottivi abbiano cittadinanza diversa, devono essere soddisfatte le condizioni dei sistemi giuridici determinate dalle cittadinanze di entrambi i genitori, nonché quelle stabilite dalla legge dello Stato di cui l'adottato è cittadino. Se, ai sensi di dette norme, sarebbe necessario applicare la legge di un altro paese che non consente l'adozione o la consente soltanto in condizioni estremamente limitate, si applica la legge ceca nella misura in cui il genitore adottivo o almeno uno dei genitori adottivi oppure l'adottato risiedono abitualmente nella Repubblica ceca.

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti coinvolte hanno cittadinanza al momento dell'adozione oppure, qualora non sia così, dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti hanno residenza abituale al momento dell'adozione oppure, laddove ciò non si verifichi, dalla legge dello Stato del quale l'adottato è cittadino.

Per i rapporti tra un genitore adottivo e un adottato, oppure tra i genitori adottivi in materia di diritti e obbligazioni dei genitori, di educazione dei figli e di alimenti, si applica la legge determinata in base agli accordi internazionali di cui al punto 3.4.1 per le relazioni di filiazione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Questa materia è disciplinata dagli articoli 48 e 49 della legge sul diritto internazionale privato.

La capacità di una persona di contrarre matrimonio, così come le condizioni per la validità di un matrimonio, sono soggette alla legge dello Stato del quale tale persona è cittadina.

La forma di un matrimonio è soggetta alla legge applicabile nel luogo presso il quale viene celebrato il matrimonio.

Un matrimonio celebrato presso un'ambasciata della Repubblica ceca in un altro paese è soggetto al diritto ceco.

I rapporti personali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, il rapporto è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

L'articolo 67 della legge sul diritto internazionale privato disciplina la legge applicabile alle unioni di fatto e alle relazioni simili, nonché agli effetti delle stesse, alla capacità di stabilire dette unioni, alle procedure per stabilire dette unioni e per scioglierle, annullarle e renderle non valide, ed anche alla risoluzione di questioni personali e patrimoniali tra i partner.

Tutte queste questioni sono soggette alla legge dello Stato nel quale si sta creando o è stata creata l'unione di fatto o una relazione simile.

Il diritto ceco non contempla alcun provvedimento in materia di conflitto di legge relativo alla convivenza.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

L'articolo 50 della legge sul diritto internazionale privato governa la legge applicabile al divorzio e all'annullamento di un matrimonio oppure alla determinazione se un matrimonio sia o meno nullo. La Repubblica ceca non partecipa a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile nei casi di divorzio e separazione personale e non è quindi vincolata dal regolamento (UE) n. 1259/2010.

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato che disciplina il rapporto personale dei coniugi al momento dell'avvio del procedimento. (I rapporti personali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono entrambi cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, tali rapporti sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.). Qualora ai sensi di questa norma in materia di conflitto di legge sia necessario applicare la legge di un altro paese che non consente il divorzio o lo fa soltanto in circostanze del tutto eccezionali, si applica la legge ceca, a condizione che almeno uno dei coniugi sia cittadino della Repubblica ceca o che almeno uno dei coniugi risieda abitualmente nella Repubblica ceca.

In caso di annullamento di un matrimonio oppure al momento di stabilire se un matrimonio sia nullo o meno, si valutano la capacità di contrarre matrimonio e la forma con la quale è stato contratto il matrimonio, ai sensi delle leggi applicabili a tali aspetti al momento della celebrazione del matrimonio stesso.

La legge ceca non prevede alcun provvedimento in materia di conflitto di legge per la separazione.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi sono disciplinate dalla legge stabilita a norma del protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Questa materia è disciplinata dall'articolo 49 della legge sul diritto internazionale privato.

I regimi patrimoniali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente; laddove non sia così, dalla legge dello Stato del quale entrambi i coniugi sono cittadini; e laddove non sia così, dalla legge ceca.

La transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi è disciplinata dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi nel momento in cui è stato stipulato l'accordo interessato. Qualora non sia così, ai fini della transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi, i coniugi possono concordare che i loro regimi patrimoniali saranno disciplinati dalla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure da quella dallo Stato nel quale uno dei coniugi risiede abitualmente, oppure dalla legge dello Stato nel quale si trova il bene immobile in questione, oppure dalla legge ceca. Qualora l'accordo sia concluso in un altro paese, si deve redigere un atto notarile dell'accordo oppure un documento analogo.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge applicabile alla successione di persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015 è disciplinata dal **regolamento (UE) n. 650/2012**.

Questa materia è disciplinata dagli articoli 76 e 77 della legge sul diritto internazionale privato. Questo provvedimento si applica in relazione alla successione di persone decedute alla data o prima del 16 agosto 2015 (a meno che la legge applicabile non sia disciplinata in maniera diversa da un accordo internazionale bilaterale).

Il regime giuridico della successione è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento del suo decesso. Se il testatore era un cittadino della Repubblica ceca e almeno uno degli eredi risiede abitualmente nella Repubblica ceca si applica il diritto ceco.

La capacità di eseguire o annullare un testamento, nonché gli effetti di difetti contenuti in un testamento e le manifestazioni dello stesso, sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento, oppure nel quale il testatore risiedeva abitualmente. Una simile determinazione della legge applicabile si effettua in relazione alla capacità di eseguire o annullare altri tipi di lasciti a causa di morte, nonché per la determinazione in merito a quali altri tipi di lasciti a causa di morte siano ammissibili.

Un testamento è valido in termini di forma qualora quest'ultima sia conforme alla legge dello Stato: a) di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento oppure al momento del suo decesso; b) nel territorio del quale è stato redatto il testamento; c) nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento dell'esecuzione del testamento o del suo decesso; d) che deve essere applicato al regime giuridico della successione oppure che si sarebbe dovuto applicare per detto regime al momento della redazione del testamento; oppure e) nel quale si trova un bene immobile interessato. Queste norme valgono anche per la forma di annullamento di un testamento. Dette norme si applicano anche *mutatis mutandis* alla forma dei patti successori e di altri lasciti a causa di morte, a condizione che il testatore sia una parte del patto successorio. Ciò vale anche per la forma dell'annullamento di un patto successorio o di altri lasciti a causa di morte.

Il testatore può specificare in un testamento, anziché la legge altrimenti applicabile, che il regime giuridico di successione sia disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiede abitualmente al momento della redazione del testamento, ivi incluso per un lascito di beni immobili; in alternativa egli può specificare che il regime giuridico di successione, anche per un lascito di beni immobili, sia disciplinato dalla legge dello Stato di cui egli è cittadino al momento della definizione del testamento. Le parti coinvolte in un patto successorio possono scegliere un regime giuridico di successione tra questi sistemi giuridici, a condizione che il testatore sia una delle parti di detto patto. Ciò si applica inoltre *mutatis mutandis* ad altri lasciti a causa di morte.

Ai sensi del regolamento sulle successioni se, in base alla legge applicabile all'eredità in conformità con il regolamento, non c'è nessun erede per uno qualsiasi dei beni, oppure un legatario in conformità con il lascito a causa di morte, oppure qualsiasi persona fisica che sia un erede, l'applicazione di una legge così determinata non esclude il diritto di uno Stato membro o di un soggetto designato da uno Stato membro a tal fine di assumere la proprietà, di diritto, di beni risultanti da una eredità che si trovano sul suo territorio, laddove i creditori abbiano diritto al pagamento dei debiti pendenti a fronte dei beni residui. Nel diritto ceco, questa materia è disciplinata dall'articolo 1634 del codice civile. In base a detto articolo, qualora non vi sia alcun erede che possa ereditare anche in base alle norme *ab intestato*, la successione passa allo Stato e lo Stato viene considerato essere il successore legale. Lo Stato ha la stessa posizione di un successore nei confronti delle altre parti, in conformità con il beneficio di inventario. Ai sensi dell'articolo 78 della legge sul diritto internazionale privato, i beni e i diritti del testatore ubicati nella Repubblica ceca passano alla Repubblica ceca qualora non vi siano successori; le decisioni in questa materia spettano alla giurisdizione degli organi giurisdizionali cechi. A tale fine, lo Stato o un'altra unità territoriale o istituzione esistente non vengono considerati come un successore, a meno che non siano definiti essere successori nel testamento stesso.

3.8 Proprietà immobiliare

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 69 a 79 della legge sul diritto internazionale privato.

La norma generale prevede che i diritti sostanziali nei confronti di beni immobili o di beni mobili materiali siano disciplinati dalla legge del luogo nel quale si trovano detti beni. È sempre in base a detta legge che viene stabilito se un bene è mobile o immobile. Per beni selezionati e per certi aspetti dei diritti reali la legge sul diritto internazionale privato contiene comunque norme speciali in materia di conflitto di legge, cfr. qui di seguito.

I diritti reali su navi e aeromobili immatricolati in un registro pubblico, nonché la costituzione e la scadenza degli stessi, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale viene tenuto detto registro.

La costituzione e la scadenza dei diritti reali su beni mobili materiali sono disciplinate dalla legge del luogo nel quale si trovavano i beni nel momento in cui si è verificato l'evento che ha portato alla costituzione o alla scadenza di tale diritto.

La costituzione e la scadenza della proprietà di beni mobili materiali che viene trasferita sulla base di un contratto sono disciplinate dalla legge che regola l'accordo che è la base per la costituzione o la scadenza della proprietà.

Qualora un procedimento legale che deve fungere da base per la costituzione e la scadenza di diritti reali su beni mobili materiali venga realizzato in seguito all'avvio della spedizione dei beni e per tutta la durata della spedizione, tale costituzione e tale scadenza di diritti sono disciplinate dalla legge del luogo dal quale i beni sono stati spediti. Se, tuttavia, la costituzione e la scadenza dei diritti reali di proprietà in questione vengono realizzate attraverso la gestione di un certificato che deve essere presentato allo scopo di cedere la proprietà e gestire la stessa, si applica la legge del luogo nel quale si trova il certificato al momento della sua gestione.

Le disposizioni relative alle iscrizioni in registri pubblici ed elenchi simili validi nel luogo nel quale si trovano i beni immobili o mobili si applicano anche quando la ragione giuridica per la costituzione, la scadenza, la limitazione o il trasferimento del diritto registrato viene valutata ai sensi di un altro sistema giuridico.

L'acquiescenza è disciplinata dalla legge vigente nel luogo nel quale i beni si trovavano all'inizio del periodo di acquiescenza. Il titolare può, tuttavia, fare riferimento alla legge dello Stato nel quale ha luogo l'acquiescenza, dove, a partire dal momento in cui i beni sono arrivati nello Stato in questione, sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'acquiescenza ai sensi della legge di detto Stato.

3.9 Insolvenza

Questa materia è disciplinata dall'articolo 111 della legge sul diritto internazionale privato. Le disposizioni in materia di conflitto di legge del regolamento relativo alle procedure di insolvenza si applicano *mutatis mutandis*, fatta eccezione per i casi soggetti a tale regolamento.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione originale in lingua [et](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Qual è il diritto applicabile? - Estonia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le questioni in materia di legge applicabile sono principalmente disciplinate dalla [legge in materia di diritto internazionale privato \(qui di seguito LDIP\)](#). La parte generale del codice civile disciplinava la determinazione della legge applicabile prima che la LDIP entrasse in vigore il 1° luglio 2002; attualmente la LDIP si applica in sostituzione del codice civile in pressoché tutti i casi soggetti alla legge sulle obbligazioni, alla parte generale del codice civile e all'articolo 24 della legge di esecuzione della LDIP.

Inoltre, si deve prendere in considerazione la priorità delle norme derivanti dal diritto dell'Unione applicabile rispetto a quelle del diritto interno, nonché il principio derivante dall'articolo 123 della costituzione della Repubblica di Estonia, secondo il quale, quando leggi o altre normative dell'Estonia sono in conflitto con un trattato internazionale ratificato dal parlamento estone, si applicano le disposizioni del trattato internazionale. L'Estonia ha inoltre sottoscritto quattro accordi in materia di assistenza giudiziaria con Russia, Ucraina, Polonia, Lettonia e Lituania che disciplinavano anch'essi questioni in materia di legge applicabile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, firmata all'Aia il 5 ottobre 1961;

convenzione sulla legge applicabile ai contratti di agenzia, firmata a Roma il 19 giugno 1980;

convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata all'Aia il 19 ottobre 1996;

protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, firmata all'Aia il 23 novembre 2007.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla [Riigi Teataja](#) (Gazzetta dello Stato).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Accordo fra la Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

accordo fra la Repubblica di Estonia e la Federazione russa concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Mosca il 26 gennaio 1993;

accordo fra la Repubblica di Estonia e l'Ucraina concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Kiev il 15 febbraio 1995;

accordo fra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla [Gazzetta dello Stato](#).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Qualora una legge, un accordo internazionale o una transazione richieda l'applicazione della legge straniera, gli organi giurisdizionali l'applicheranno a prescindere dal fatto che tale applicazione sia oggetto di richiesta o meno. In altri termini, l'obbligo da parte degli organi giurisdizionali di applicare la legge straniera non dipende dal fatto che una parte ne abbia fatto richiesta (articolo 2, comma 1, della LDIP).

Nel contesto di alcune cause civili laddove le parti erano autorizzate a concordare la scelta della legge applicabile, gli organi giurisdizionali estoni hanno applicato la legge estone, anziché quella straniera, dato che le parti avevano implicitamente rinunciato al loro diritto di scegliere la legge straniera.

2.2 Rinvio

Qualora la LDIP imponga l'applicazione della legge straniera (trasmissione), si applicano le norme del diritto internazionale privato del paese pertinente.

Qualora tali norme impongano l'applicazione della legge estone (remissione), si applicano le norme del diritto sostanziale estone (articolo 6, comma 1, della LDIP).

Pertanto, qualora la legge straniera rimandi nuovamente alla legge estone, si devono applicare le norme del diritto sostanziale estone.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale devono essere determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di detto diritto reale (articolo 18, comma 1, della LDIP). Di conseguenza, qualora l'ubicazione dei beni vari in seguito alla creazione e all'esaurimento di un diritto reale, varia anche la legge ad esso applicabile. La legge del paese di domicilio di una persona fisica si applica alla loro legittimazione passiva e attiva (articolo 12, comma 1, della LDIP). Pertanto, se il paese di domicilio di una persona cambia, muta anche la legge applicabile alla sua legittimazione passiva e attiva. Tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato prevede altresì che una variazione del domicilio non limiti una legittimazione attiva già acquisita (articolo 12, comma 2, della LDIP).

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera non si applica qualora ciò si traduca in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone (ordine pubblico). In questi casi, si deve applicare la legge estone (articolo 7 della LDIP).

Il fatto che la legge straniera preveda o meno una norma giuridica che non esiste nel diritto estone non è determinante in questi casi; piuttosto, in virtù della clausola in materia di ordine pubblico, si deve applicare la legge estone anziché la legge straniera laddove l'applicazione di quest'ultima si tradurrebbe in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone.

La normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali prevede altresì che le disposizioni del capitolo pertinente contenuto nella LDIP non pregiudichino l'applicazione delle disposizioni del diritto estone applicabili, indipendentemente dalla legge che disciplina i contratti (articolo 31 della LDIP). L'articolo 32, comma 3, della LDIP sottolinea inoltre che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese e che dette norme non possano essere derogate per contratto (norme imperative).

2.5 Accertamento della legge straniera

Sebbene il principio generale preveda che gli organi giurisdizionali debbano applicare la legge straniera nelle situazioni in cui ciò è imposto da una legge, da un accordo internazionale o da una transazione indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno una domanda in tal senso (articolo 2, comma 1, della LDIP), le autorità e gli organi giurisdizionali possono chiedere l'assistenza delle parti o delle autorità governative al fine di determinare la legge straniera da applicare.

Sebbene le parti possano presentare agli organi giurisdizionali documenti volti a determinare il contenuto della legge straniera, detti organi non sono tenuti ad aderire a tali documenti (articolo 4, comma 2, della LDIP). Gli organi giurisdizionali hanno altresì il diritto di richiedere assistenza da parte del ministero della Giustizia o del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Estonia, nonché di incaricare esperti all'uopo (articolo 4, comma 3, della LDIP).

Le parti coinvolte in un procedimento civile sono tenute soltanto a dimostrare la legge in vigore al di fuori della Repubblica di Estonia, il diritto internazionale o nella misura in cui l'organo giurisdizionale non abbia familiarità con detta legge in conformità con l'articolo 234 del codice di procedura civile. L'organo giurisdizionale può altresì utilizzare altre fonti di informazione e svolgere altre azioni al fine di determinare il contenuto della legge, così come descritto nel paragrafo precedente in riferimento all'articolo 4 della LDIP.

Il diritto degli organi giurisdizionali di richiedere informazioni per determinare il contenuto della legge da applicare si basa sul principio del contraddittorio della procedura civile. Tale principio è espresso principalmente dall'articolo 5, comma 1 e comma 2, del codice di procedura civile, il quale prevede che il procedimento relativo a un'azione legale sia condotto sulla base dei fatti e delle richieste presentate dalle parti in base alla domanda, e che le parti dispongano di pari diritti e opportunità per suffragare le loro domande e confutare o contestare le argomentazioni addotte della parte avversa. In questo modo, una parte può scegliere i fatti da presentare al fine di corroborare la propria domanda, oltre alle prove per dimostrare tali fatti.

La legge consente inoltre delle eccezioni in base alle quali la legge estone è applicabile qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera entro un arco di tempo ragionevole, nonostante tutti gli sforzi compiuti (articolo 4, comma 4 della LDIP).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Analogamente ad altre questioni in materia di diritto internazionale privato, la legge che disciplina i contratti è determinata dalla LDIP in Estonia, salvo diversamente sancito dalla normativa internazionale. La legge che disciplina un contratto può essere determinata sulla base di un accordo tra le parti oppure, laddove la LDIP non conceda alle parti il diritto di scegliere la legge applicabile, sulla base della legge applicabile determinata secondo i criteri stabiliti.

La LDIP consente alle parti di concordare la scelta della legge, a condizione che i contratti siano disciplinati dalla legge del paese decisa dalle parti; detta legge prevede altresì che le parti possano scegliere la legge che disciplina l'intero contratto o una parte dello stesso, qualora il contratto sia divisibile in maniera corrispondente (articolo 32, commi 1 e 2 della LDIP). Tuttavia, la scelta della legge effettuata tramite un accordo tra le parti non pregiudica l'applicazione delle norme imperative della legge applicabile. L'articolo 32, comma 3, della LDIP dichiara che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese alle quali non si possa derogare per contratto (norme imperative).

Qualora le parti non abbiano scelto la legge che disciplina il contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato. Se il contratto è divisibile e una parte del contratto è collegata più strettamente, in modo indipendente, a un altro paese, detta parte del contratto può essere disciplinata dalla legge di tale altro paese (articolo 33, comma 1, della LDIP).

Ai fini della determinazione del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato, la legge prevede che si presuma un contratto sia collegato più strettamente al paese nel quale la parte che deve eseguire l'obbligazione caratteristica del contratto ha, al momento della stipula del contratto stesso, il proprio domicilio oppure la propria sede, qualora si tratti di un organo di gestione. Se il contratto è concluso nel corso dell'attività commerciale o professionale della parte che deve svolgere l'obbligazione caratteristica del contratto, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese nel quale si trova la sede principale di attività di tale parte. Qualora il contratto richieda che l'obbligazione caratteristica del contratto venga svolta in un luogo di attività diverso dalla sede principale di attività, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese in cui si trova tale altro luogo di attività (articolo 33, comma 2, della LDIP).

Per i beni immobili e i contratti di trasporto, sono definite delle deroghe alla norma generale in materia di luogo di esecuzione. Se l'oggetto di un contratto è un diritto su beni immobili oppure un diritto d'uso di beni immobili, si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale si trovano detti beni; nel caso di un contratto di trasporto, si presume che il contratto sia collegato in maniera più stretta con il paese in cui si trova la sede principale di attività del trasportatore al momento della stipula del contratto. Il paese si qualifica come il luogo di attività, se anche il luogo di partenza o di destinazione o, nel caso di un contratto per il trasporto di merci, la sede principale di attività dello speditore o il luogo di carico o di scarico si trovano nello stesso paese (articolo 33, commi 4 e 5, della LDIP).

Norme speciali si applicano ai contratti stipulati con un consumatore, ai contratti di lavoro e ai contratti assicurativi (articoli 34-47 della LDIP).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge estone prevede diversi motivi per la scelta di legge a seconda della natura dell'obbligazione extracontrattuale in questione.

Le azioni promosse contro un arricchimento senza causa che derivano dall'esecuzione di un'obbligazione sono disciplinate dalla legge del paese che regola il rapporto giuridico effettivo o presunto sulla base del quale è stata eseguita l'obbligazione; le azioni promosse contro l'arricchimento senza causa che risultano dalla violazione di un diritto di un'altra persona sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificata detta violazione. In altri casi, le controversie derivanti da un arricchimento senza causa sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificato tale arricchimento senza causa (articolo 481, commi da 1 a 3, della LDIP).

Le controversie che derivano da una *negotiorum gestio* sono disciplinate dalla legge del paese nel quale il *negotiorum gestor* ha compiuto l'atto; mentre le controversie risultanti dall'esecuzione delle obbligazioni di un'altra persona sono disciplinate dalla legge che si applica a tali obblighi (articolo 49, commi 1 e 2, della LDIP).

Come regola generale, le controversie che risultano dall'aver causato illecitamente dei danni sono disciplinate dalla legge del paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia. Qualora le conseguenze non diventino evidenti nel paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia, su richiesta del danneggiato si deve applicare la legge del paese nel quale si sono verificate le conseguenze di tale evento o azione (articoli 50, commi 1 e 2, della LDIP). Tuttavia, si applica una limitazione al risarcimento dovuto per l'aver causato illecitamente i danni. Qualora una controversia derivante dall'aver causato illecitamente dei danni sia disciplinata dalla legge straniera, il risarcimento ordinato in Estonia non deve essere significativamente superiore al risarcimento sancito dalla legge estone per danni analoghi (articolo 52 della LDIP).

La LDIP consente altresì alle parti di concordare l'applicazione della legge estone in seguito al verificarsi di un evento o all'esecuzione di un'azione dai quali deriva una obbligazione extracontrattuale. La scelta della legge non pregiudica i diritti di terzi (articolo 54 della LDIP).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi del diritto estone, ai nomi di persona non si applicano norme distinte in materia di legge applicabile.

La legge estone si applica al fine di determinare il domicilio di una persona fisica (articolo 10 della LDIP). La cittadinanza di una persona fisica è determinata ai sensi della legge del paese della cittadinanza in merito alla quale si deve decidere; se una persona fisica dispone di diverse cittadinanze, si applica la cittadinanza del paese con il quale la persona presenta il collegamento più stretto; nel caso di un apolide, di una persona la cui cittadinanza non possa essere determinata o di un rifugiato, si applica invece il domicilio di detta persona anziché la sua cittadinanza (articolo 11, commi da 1 a 3, della LDIP).

La legge del paese di domicilio di una persona fisica si applica alla sua legittimazione passiva e attiva, ma una variazione del domicilio non limita la capacità di agire in giudizio già acquisita (articolo 12, commi 1 e 2, della LDIP).

Una norma speciale specifica quando una persona può chiedere l'incapacità; tuttavia, le transazioni derivanti dal diritto di famiglia o dal diritto successorio e le transazioni riguardanti beni immobili siti in un altro paese sono esentati da detta norma (articolo 12, comma 4, della LDIP). La norma generale prevede, tuttavia, che se una persona partecipa a una transazione senza disporre della legittimazione attiva o essendo soggetta a una restrizione della propria capacità di agire ai sensi della legge del proprio paese di domicilio, detta persona non è autorizzata a richiedere l'incapacità se dispone della legittimazione attiva ai sensi della legge del paese nel quale ha realizzato la transazione. La norma generale non si applica se la controparte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della carenza di legittimazione attiva di detta persona (articolo 12, comma 3, della LDIP).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

I rapporti definiti ai sensi del diritto di famiglia tra un genitore e un figlio sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del figlio (articolo 65 della LDIP). I reciproci diritti e doveri di genitori e figli derivano dalla filiazione dei figli che è determinata in conformità con la procedura prevista dalla legge; la filiazione non è soggetta a norme distinte in materia di legge applicabile.

La filiazione deve essere determinata o contestata in conformità con la legge del paese di domicilio del figlio al momento della nascita; in casi particolari, tuttavia, la filiazione può anche essere determinata o contestata a norma della legge del paese di domicilio di un genitore o del paese di domicilio del figlio al momento della contestazione (articolo 62 della LDIP).

3.4.2 Adozione

L'adozione è disciplinata dalla legge del paese di domicilio del genitore adottivo. L'adozione da parte di coniugi è disciplinata dalla legge che definisce le conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento dell'adozione (articolo 63, comma 1, della LDIP). Ciò significa che l'adozione da parte di coniugi è principalmente disciplinata dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, comma 1, della LDIP), tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio. (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Qualora l'adozione di un figlio ai sensi della legge del paese di domicilio dello stesso richieda il consenso del figlio stesso o di un'altra persona avente un rapporto con detto figlio adottivo ai sensi del diritto di famiglia, al consenso si applica la legge di quel paese (articolo 63, comma 2, della LDIP).

Se un'adozione è disciplinata dalla legge straniera o se un figlio viene adottato sulla base di una sentenza di un organo giurisdizionale straniero, la legge in materia di diritto internazionale privato specifica separatamente che una tale adozione ha lo stesso effetto in Estonia che essa ha a norma della legge ai sensi della quale il figlio è stato adottato (articolo 64 della LDIP). Va inoltre sottolineato che in sede di adozione di un figlio il cui domicilio è situato in Estonia si devono soddisfare tutte le altre condizioni per l'adozione derivanti dalla legge estone, secondo quanto sancito dalla legge del paese di domicilio dei coniugi o del figlio (articolo 63, comma 3, della LDIP).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le conseguenze giuridiche generali di un matrimonio devono essere determinate sostanzialmente dalla legge del paese di domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, comma 1, della LDIP); tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Al procedimento di matrimonio in Estonia si applica la legge estone. Un matrimonio che ha avuto luogo in un paese straniero è considerato valido in Estonia se è stato contratto in conformità con il procedimento appropriato previsto dalla legge del paese nel quale ha avuto luogo il matrimonio e se esso soddisfaceva i presupposti materiali per un matrimonio specificati dalle leggi dei paesi di domicilio di entrambi i coniugi (articolo 55, commi 1 e 2, della LDIP).

Di norma, i presupposti e impedimenti in relazione al matrimonio e alle conseguenze che ne derivano sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio dei futuri sposi (articolo 56, comma 1, della LDIP). Un precedente matrimonio di un futuro coniuge non costituisce un impedimento al contrarre un nuovo matrimonio qualora detto precedente matrimonio sia stato risolto da una decisione presa o riconosciuta in Estonia, anche qualora tale decisione non sia conforme alla legge del paese di domicilio del futuro coniuge (articolo 56, comma 3, della LDIP).

Ai cittadini estoni si applica una norma speciale in relazione alla legge applicabile ai presupposti per il matrimonio; detta norma sancisce che se un cittadino estone non soddisfa un presupposto indispensabile per il matrimonio ai sensi della legge del suo paese di domicilio, si applica la legge estone qualora la persona soddisfi il presupposto per il matrimonio sancito dalla legge estone (articolo 56, comma 2, della LDIP).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

In relazione alla convivenza o alle unioni di fatto la legge estone non definisce delle norme in materia di legge applicabile. Per determinare la legge applicabile si devono seguire le norme sancite per i rapporti giuridici più simili riportati nella LDIP. A seconda della natura della convivenza o dell'unione di fatto, possono essere appropriate le norme applicabili alle obbligazioni contrattuali o ai rapporti stabiliti dal diritto di famiglia.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

I divorzi sono concessi a norma della legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio che risulta essere applicabile al momento dell'avvio del procedimento di divorzio (articolo 60, comma 1, e articolo 57, della LDIP). Ciò significa che i divorzi sono disciplinati in primo luogo dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, comma 1, della LDIP); tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca altresì una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

In via eccezionale, si può applicare la legge estone anziché la legge straniera se il divorzio non è consentito in base alla legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio (articolo 57 della LDIP) oppure è consentito soltanto in condizioni estremamente restrittive. Questa eccezione si applica a condizione che uno dei coniugi risieda in Estonia o abbia cittadinanza estone oppure abbia risieduto in Estonia o avesse la cittadinanza estone al momento della celebrazione del matrimonio (articolo 60, commi 1 e 2, della LDIP).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Non esistono norme nazionali del diritto internazionale privato applicabili alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari e vengono forniti riferimenti alla legislazione internazionale pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro diritti di proprietà per quanto concerne i beni coniugali. Di conseguenza, se i coniugi hanno scelto la legge applicabile, verrà applicata la legge di loro scelta. Tuttavia, ai coniugi non è consentito scegliere la legge di un paese qualsiasi che essi intendano eleggere. Essi possono scegliere tra la legge del loro paese di domicilio e quella del paese di cittadinanza di uno dei coniugi. Se un coniuge ha più cittadinanze, essi possono scegliere la legge di uno qualsiasi di detti paesi di cittadinanza (articolo 58, comma 1, della LDIP).

In Estonia la scelta della legge applicabile è soggetta a requisiti formali imperativi. La scelta della legge applicabile ai diritti di proprietà dei coniugi deve essere autenticata. Qualora la legge applicabile non venga scelta in Estonia, la scelta della legge è formalmente valida se risultano soddisfatti i requisiti formali per i contratti in materia di regime patrimoniale tra i coniugi prescritti dalla legge scelta (articolo 58, comma 2, della LDIP).

Qualora i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile, i diritti di proprietà dei coniugi sono disciplinati dalla legge applicabile alle conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento della celebrazione del loro matrimonio (articolo 58, comma 3, e articolo 57, della LDIP). Le conseguenze giuridiche generali del matrimonio sono fondamentalmente disciplinate dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, comma 1, della LDIP), in assenza della quale si applica la legge del paese di cittadinanza condivisa dai coniugi, la legge del loro ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora oppure, in assenza di tutti e tre, la legge del paese con il quale i coniugi sono più strettamente collegati (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La successione è disciplinata dalla legge dell'ultimo paese di domicilio del testatore. La legge applicabile determina, in particolare, quanto segue: 1) il tipo e l'effetto delle disposizioni testamentarie; 2) la capacità di ereditare e l'interdizione dalla successione; 3) l'entità della successione; 4) i successori e i rapporti tra di loro; e 5) la responsabilità per i debiti del testatore (articoli 24 e 26 della LDIP).

3.8 Proprietà immobiliare

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale sono determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di tale diritto. È prescritta una limitazione: un diritto reale non può essere esercitato in contrasto con i principi essenziali della *lex rei sitae* dei beni (articolo 18, comma 1 e 2, della LDIP).

3.9 Insolvenza

La legge estone si applica ai procedimenti concorsuali di insolvenza che si tengono in Estonia. La base giuridica in tale contesto è la legge sui fallimenti che stabilisce che le disposizioni del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti fallimentari salvo diversamente previsto da detta legge (articolo 3, comma 2, della legge sui fallimenti); il codice di procedura civile prevede che lo svolgimento di un procedimento in materia da parte dell'organo giurisdizionale debba basarsi sul codice di procedura civile estone (articolo 8, comma 1, di detto codice).

Ultimo aggiornamento: 06/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Irlanda

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme in materia di conflitto di leggi in Irlanda hanno origine in primo luogo nella *common law* e, in quanto tali, sono soggette a modifiche ed evoluzioni. Tuttavia, poiché la giurisprudenza in questo ambito è relativamente scarsa, è difficile in diversi settori, e in particolare nel diritto di famiglia, definire con certezza quale sia la normativa applicabile. Per quanto concerne le norme di competenza giurisdizionale, le leggi tradizionali che disciplinano i conflitti di leggi sono gradualmente sostituite dalle convenzioni internazionali e della legislazione dell'UE.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non risulta che l'Irlanda sia parte di convenzioni bilaterali contenenti norme sui conflitti di leggi.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La regola generale prevede che le norme sul conflitto di leggi si applicano unicamente su richiesta di almeno una delle parti.

2.2 Rinvio

Raramente sorgono dinanzi agli organi giurisdizionali irlandesi casi che necessitino di prendere in considerazione la dottrina.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

In questa giurisdizione non è stato adottato un unico approccio.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Nonostante la mancanza di giurisprudenza su questo punto, è poco probabile che l'Irlanda applichi una legge straniera in conflitto con l'ordine pubblico irlandese.

2.5 Accertamento della legge straniera

Le autorità giudiziarie irlandesi richiedono che il contenuto della legge straniera venga provato come se fosse un fatto. Spetta alla parte che intende basarsi sulla legge straniera invocarla e dimostrarne il contenuto quale fatto in maniera soddisfacente per il giudice. In caso di conflitto tra le prove prodotte dalle parti, il giudice può sottoporre a valutazione la credibilità dei periti e può quindi procedere all'esame delle prove primarie (quali leggi e la giurisprudenza straniera), specie laddove applichino concetti familiari al giudice irlandese. Se le norme irlandesi in materia di conflitto di leggi prevedono l'applicazione della legge straniera, ma nessuna delle parti produce prove del contenuto di tale legge, in genere l'autorità giudiziaria presumerà, fino a prova contraria, che il contenuto sia identico a quello della legge irlandese.

Il contenuto della legge straniera viene generalmente provato tramite la testimonianza di periti. Non è sufficiente che le parti presentino all'autorità giudiziaria il testo di una legge, sentenza o parere di un'autorità straniera. La perizia può essere svolta da chiunque abbia un titolo che consenta di esercitare la professione legale nell'ordinamento straniero o abbia una sufficiente conoscenza di tale ordinamento. Di norma l'autorità giudiziaria non investigherà direttamente il contenuto della legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

L'Irlanda è un paese firmatario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e ha dato attuazione alla Convenzione adottando il *Contractual Obligations (Applicable Law) Act*, 1991 (la legge del 1991 sulle obbligazioni contrattuali (legge applicabile)). Le disposizioni della Convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali in tutti i casi che comportano una scelta tra le leggi di due paesi diversi. Tuttavia, alcuni tipi di contratto, quali le obbligazioni contrattuali derivanti dai vincoli familiari, non sono soggetti alla Convenzione.

È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") è direttamente applicabile in Irlanda. L'Irlanda non ha però dato il proprio consenso per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 ("Roma II") relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nelle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Nei casi concernenti il diritto di famiglia o nelle domande di divorzio, i giudici irlandesi considerano appropriato il principio della *lex fori* per la certezza che garantisce. In Irlanda non esiste una normativa sul conflitto di leggi in caso di fatti illeciti e la giurisprudenza è molto limitata. Le autorità giudiziarie irlandesi tengono conto del principio della *lex fori*, secondo cui la legge applicabile è quella del foro, nonché del principio della *lex loci delicti*, in base al quale si applica la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito. Le autorità giudiziarie possono altresì prendere in considerazione la cosiddetta "*proper law of the tort*", secondo cui è opportuno adottare un approccio flessibile che consenta al giudice di esaminare tutti i fattori di collegamento e dirimere di conseguenza il conflitto di competenza giurisdizionale in oggetto.

È opportuno ricordare che il regolamento (UE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") è direttamente applicabile in Irlanda.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Un figlio avrà il domicilio del padre se i genitori erano sposati al momento della sua nascita. In caso contrario, oppure se il padre era deceduto al momento della nascita, il domicilio del figlio coincide con quello della madre. Questa norma si applica sino ai diciotto anni del figlio, ossia al raggiungimento della maggiore età e della capacità giuridica di eleggere un domicilio di sua scelta.

Una persona può adottare un domicilio di elezione soltanto qualora risieda effettivamente nella giurisdizione interessata e abbia l'intenzione di risiedervi a tempo indeterminato o permanentemente. Se uno di questi elementi viene a mancare, si applica nuovamente il domicilio di origine. Una donna sposata adotta il proprio domicilio indipendentemente dal marito.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Lo *Status of Children Act 1987* (legge del 1987 sulla condizione del minore) ha abolito il concetto di illegittimità. A norma della suddetta legge, il rapporto tra un figlio e ciascun genitore deve essere determinato indipendentemente dal fatto che il padre e la madre siano stati sposati o meno.

Ciononostante, laddove i genitori non siano sposati al momento della nascita o del concepimento del figlio, questo ultimo non è considerato legittimo.

Tuttavia, un figlio può essere legittimato in seguito al successivo matrimonio dei genitori e non sussiste alcuna differenza tra la posizione costituzionale di un figlio legittimo e quella di un figlio legittimato. Allo stesso modo, non vi sono differenze tra i diritti di un figlio in termini di mantenimento o di eredità dai genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano stati sposati o meno.

In genere le autorità giudiziarie irlandesi applicheranno la legge irlandese ogniqualvolta abbiano competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis").

La legge irlandese è applicata altresì nei casi di adozione di cui sia competente l'autorità giudiziaria irlandese.

È opportuno notare che gli organi giurisdizionali superiori hanno una competenza intrinseca per quanto riguarda l'emanazione di provvedimenti che diano esecuzione ai diritti costituzionali di un minore con cittadinanza irlandese, indipendentemente dalla sua residenza abituale. Ogni decisione del tribunale concernente l'esercizio della propria competenza sarà determinata dall'adeguatezza o correttezza di quest'ultima date le circostanze del caso, tenendo conto della norma di diritto internazionale privato in materia di cortesia (*comity*) tra tribunali.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda il matrimonio, a norma del diritto irlandese, 34° emendamento alla Costituzione, adottato il 22 maggio 2015, due persone possono contrarre matrimonio, nel rispetto della legge, a prescindere dal sesso. Di conseguenza, chi ha capacità di contrarre matrimonio ed è libero di sposarsi, potrà farlo indipendentemente dal genere biologico a partire dall'adozione e attuazione del *Marriage Bill 2015* (legge del 2015 sul matrimonio). Un matrimonio non sarà considerato valido in Irlanda laddove una delle parti sia transessuale e il matrimonio sia avvenuto dopo il cambio di genere. In base alle norme del diritto internazionale privato, un matrimonio contratto all'estero sarà riconosciuto soltanto qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Le parti devono avere ottemperato alle formalità applicabili sul territorio in cui è stato celebrato il matrimonio (*lex loci celebrationis*), nonché possedere la capacità giuridica di contrarre matrimonio, conformemente alle norme del paese in cui erano domiciliati. I matrimoni celebrati all'estero devono essere analoghi a quanto generalmente inteso quale matrimonio in Irlanda. Ad esempio, non sarà riconosciuto un matrimonio potenzialmente poligamico.

Le ordinanze emesse a norma dell'articolo 5 del *Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010* (legge del 2010 sulle unioni civili e su determinati diritti e doveri dei conviventi) prevedono il riconoscimento di talune categorie di unioni civili registrate in Irlanda, a condizione che la coppia in questione abbia avuto la capacità giuridica di registrare un'unione civile in Irlanda.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale nel caso dei procedimenti di divorzio, separazione personale o di annullamento del matrimonio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis") è direttamente applicabile in Irlanda. Nei casi in cui nessun altro Stato membro sia competente ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, le autorità giudiziarie irlandesi saranno competenti se almeno una delle parti ha domicilio nel paese nel momento in cui è stato avviato il procedimento.

Un'autorità giudiziaria irlandese competente per il procedimento di divorzio applicherà quindi la legge nazionale al procedimento in materia di diritto di famiglia e a ogni altra questione accessoria o correlata.

Laddove il regolamento Bruxelles II bis non sia applicabile, un divorzio pronunciato all'estero è riconosciuto se concesso in un paese in cui uno dei coniugi era domiciliato al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.

3.5.1 Obbligazioni alimentari

Gli obblighi alimentari sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

In sostanza, il regolamento mira a istituire una serie di norme comuni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione, alla cooperazione e ai documenti standardizzati per facilitare l'effettivo recupero degli alimenti all'interno dell'UE. Poiché uno degli obiettivi principali del regolamento è garantire che un creditore di obbligazioni alimentari possa ottenere facilmente una decisione in uno Stato membro che sia direttamente esecutiva in un altro Stato membro, senza ulteriori formalità, il regolamento sulle obbligazioni alimentari include misure relative alla competenza, al conflitto di leggi, al riconoscimento e all'esecutività, nonché all'esecuzione e al patrocinio a spese dello Stato, ed è finalizzato a permettere la cooperazione tra autorità centrali. L'obbligo di dare esecuzione ai termini dell'ordinanza iniziale senza modifiche è definito chiaramente nelle disposizioni del regolamento e in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame nel merito nel paese dell'UE in cui sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione. Pertanto, l'effetto netto del regolamento è annullare la capacità dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro non adita per l'azione in questione di emanare una nuova ordinanza o un provvedimento associato al riguardo.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In assenza di intenzioni contrarie delle parti, una convenzione (contratto) matrimoniale tra le parti sarà determinato dalla legge del domicilio coniugale. In mancanza di tale convenzione, la legge applicabile è anch'essa determinata dal domicilio coniugale. Nel caso in cui i coniugi condividano lo stesso domicilio, quest'ultimo equivale al domicilio coniugale. In caso contrario, è possibile che il domicilio coniugale sia determinato in base alla legge applicabile con la quale le parti e il matrimonio presentano il collegamento più stretto.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In linea di principio, le successioni immobiliari sono disciplinate dalla legge del luogo in cui è situato il bene, mentre alla distribuzione e alla successione dei beni mobili si applica la legislazione del paese in cui il testatore era domiciliato al momento del decesso.

La capacità del testatore è determinata dalla legge applicabile nel suo domicilio, sebbene si ritenga che, in caso di beni immobili, debba applicarsi la *lex situs*. Nel caso in cui il domicilio del testatore cambi tra la data della redazione del testamento e quella del decesso, esistono opinioni contrastanti riguardo alla possibilità che la capacità sia verificata in base alla legge del domicilio al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso.

A norma del *Succession Act 1965* (legge in materia di successioni), un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti normative: la legge del luogo in cui il testatore ha redatto testamento, la legge del luogo della nazionalità, del domicilio o della residenza abituale del testatore al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso e, nel caso di beni immobili, la legge del luogo in cui sono situati.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto irlandese distingue tra beni mobili e immobili e applica la legge del paese in cui si trova il bene per determinare se si tratti di bene mobile o immobile. Di norma per i beni immobili la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene.

3.9 Insolvenza

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza stabilisce norme di competenza giurisdizionale per le procedure di insolvenza nell'UE[1]. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Di conseguenza, le procedure di insolvenza avviate in Irlanda saranno di competenza delle autorità giudiziarie irlandesi, in conformità alle normative nazionali che disciplinano l'insinuazione, la verifica e l'ammissione dei crediti nelle procedure di insolvenza. I testi normativi principali in materia sono il *Companies Act 2014* (legge sulle società del 2014), i *Personal Insolvency Acts 2012-2015* (leggi sull'insolvenza personale del 2012-2015) e il *Bankruptcy Act 1988* (legge fallimentare del 1988).

Link correlati

<http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0026/sec0027.html>

[1] Sostituito, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2017, dal regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Grecia

Quando un rapporto giuridico tra persone fisiche presenta elementi che lo collegano a uno o più Stati (un carattere internazionale) e sorge una controversia, gli organi giurisdizionali greci non applicano necessariamente il diritto greco, ma valutano quale legge debba essere applicata (legge applicabile) sulla base del diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è un meccanismo che opera facendo riferimento alle norme relative al criterio di collegamento, al fine di determinare la legge applicabile (vale a dire le disposizioni di legge di un paese), che potrebbe essere la legge dell'organo giurisdizionale in questione oppure quella di un altro paese. A tale fine, si prendono in considerazione uno o più criteri di collegamento per determinare la legge applicabile in conformità con le norme relative al criterio di collegamento. Quest'ultimo corrisponde al criterio di una controversia avente carattere internazionale che attiva una norma specifica del diritto internazionale privato al fine di determinare la legge applicabile nel caso in questione, vale a dire la legge greca oppure quella di uno Stato estero (conflitto di leggi).

1 Fonti del diritto vigente

Le leggi greche costituiscono la fonte essenziale alla quale si fa riferimento per la determinazione della legge applicabile. Il concetto di legge comprende anche le convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali ratificate dalla Grecia, le quali, una volta ratificate, si applicano allo stesso modo in cui viene applicato il diritto interno greco. Il concetto di legge comprende inoltre le norme prodotte dall'Unione europea, in particolare, i regolamenti. Data la crescita in essere delle transazioni private effettuate a livello internazionale, tanto in termini di numero quanto di tipo, la giurisprudenza greca e la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur non rappresentando una fonte ufficiale, svolgono un ruolo fondamentale nel colmare le lacune del diritto internazionale privato che viene utilizzato per determinare la legge applicabile.

1.1 Diritto nazionale

Le disposizioni fondamentali sono stabilite negli articoli 4-33 del codice civile, nonché in altre normative, ad esempio gli articoli 90-96 della legge 5325/1932 sulle cambiali e sui vaglia cambiari e gli articoli 70-76 della legge 5960/1933 sugli assegni.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali multilaterali interessate:

convenzione di Ginevra, del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata dalla Grecia tramite la legge 559/1977;

convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1325/1983;

convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1334/1983;

convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali bilaterali interessate:

convenzione del 17 maggio 1993 relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Albania, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2311/1995.

convenzione-trattato del 3 agosto 1951 relativa all'amicizia, al commercio e al trasporto tra la Grecia e gli USA, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2893/1954.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Qualora, in conformità con le norme relative al criterio di collegamento presenti nel diritto internazionale privato greco, la legge applicabile sia quella di un altro paese, il giudice greco ne tiene conto d'ufficio, vale a dire senza che le parti in causa debbano citare detta legge, e deve esaminare quali disposizioni della legge straniera si applichino (articolo 337 del codice di procedura civile).

2.2 Rinvio

Qualora le norme del diritto internazionale privato greco prevedano che si applichi la legge di un altro paese, si applicano le disposizioni del suo diritto sostanziale, ossia, si fa riferimento soltanto ad esse anziché alle disposizioni in materia di diritto internazionale privato di quel dato paese (articolo 32 del codice civile), il quale, a sua volta, potrebbe prevedere che si debba applicare la legge greca o la legge di un eventuale Stato terzo.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Spesso il criterio di collegamento di un rapporto giuridico cambia durante il corso del rapporto stesso, ad esempio può verificarsi un trasferimento del domicilio di un'impresa da un paese a un altro, nel qual caso cambia anche la legge applicabile. Vi sono norme che prevedono esplicitamente una soluzione in merito a quale legge si debba applicare in definitiva. In assenza di una simile definizione, l'organo giurisdizionale adito segue la legge applicabile, che era stata applicata inizialmente, prima della modifica del criterio di collegamento, o successivamente alla stessa, oppure una combinazione delle due, a seconda delle circostanze concrete del caso.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Qualora il diritto internazionale privato greco (norme relative al criterio di collegamento) stabilisca che si debba applicare la legge straniera, ma l'applicazione della stessa sia in contrasto con le concezioni morali o giuridiche fondamentali sulle quali si basa l'ordine pubblico greco (articolo 33 del codice civile), durante la valutazione del caso in questione, l'organo giurisdizionale greco non applicherà detta disposizione pertinente della legge straniera in conflitto, ma applicherà le altre disposizioni straniere (funzione negativa). Tuttavia, qualora dopo la preclusione alla sua applicazione si rilevi un vuoto giuridico nella legge straniera, quest'ultimo sarà colmato applicando il diritto greco (funzione positiva).

Una maniera per tutelare gli interessi del sistema giuridico greco consiste nell'emanare norme che si applicano direttamente. Tali norme disciplinano questioni particolarmente importanti nei rapporti giuridici interni dello Stato e vengono anche applicate direttamente dagli organi giurisdizionali greci nei casi che presentano un carattere internazionale che non vengono risolti tramite l'applicazione del diritto internazionale privato greco.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il giudice greco può utilizzare qualsiasi mezzo reputi adeguato per individuare la legge straniera da applicare. Tale determinazione può basarsi su informazioni in ambito giuridico delle quali detto giudice ha conoscenza personale; altrimenti egli può cercare le stesse all'interno di convenzioni internazionali (multilaterali e bilaterali), a norma delle quali gli Stati membri hanno assunto l'obbligo reciproco di fornire informazioni, oppure rivolgersi a organizzazioni scientifiche nazionali o estere. Qualora risulti difficile o si dimostri impossibile determinare la legge straniera applicabile, il giudice greco può persino richiedere l'assistenza delle parti in causa, senza tuttavia essere vincolato alle prove che queste possono fornire (articolo 337 del codice di procedura civile).

In via eccezionale, un giudice greco applicherà la legge greca anziché la legge straniera applicabile qualora, nonostante tutti i possibili sforzi attuati per individuare le disposizioni della legge straniera, ciò si sia rivelato essere impossibile.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Il giudice greco determinerà la legge applicabile in relazione alla maggior parte dei contratti e degli atti giuridici stipulati dal 17 dicembre 2009 in poi, sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I. Come norma generale, si applicherà la legge scelta dalle parti.

Per quanto riguarda contratti e atti giuridici stipulati a partire dal 1° aprile 1991 fino al 16 dicembre 2009, la legge applicabile è individuata sulla base della convenzione comunitaria di Roma del 19 giugno 1980, che stabilisce la stessa norma generale di cui sopra.

Per quanto riguarda tutte le categorie di obbligazioni contrattuali e atti giuridici che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento e della convenzione di cui sopra, così come quelli stipulati prima del 1° aprile 1991, la legge applicabile è individuata sulla base dell'articolo 25 del codice civile che stabilisce la stessa norma generale prevista dal regolamento.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Il giudice greco determinerà la legge applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito e alle obbligazioni derivanti da arricchimento senza causa *negotiorum gestio* e *culpa in contrahendo*, occorso l'11 gennaio 2009 o successivamente a tale data, sulla base del regolamento (CE) n. 864/2007, noto come regolamento Roma II. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale è stato commesso il torto.

Per quanto riguarda il torto che non rientra nel campo di applicazione del regolamento di cui sopra e il torto commesso prima dell'11 gennaio 2009, la legge applicabile è determinata sulla base dell'articolo 26 del codice civile, che stabilisce la stessa norma generale di quella prevista nel regolamento.

Secondo la giurisprudenza greca, la legge che si applica alla colpevolezza derivante da un arricchimento senza causa prima dell'11 gennaio 2009 è la legge dello Stato che è più adeguata alle circostanze specifiche complessive.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

- Persone fisiche

Nome, domicilio

Dato che nome e domicilio vengono utilizzati per identificare una persona fisica singolarmente, la legge che si applica a essi viene ogni volta determinata nel contesto del rapporto giuridico specifico che deve essere disciplinato. Di conseguenza, il nome e il domicilio dei coniugi sono disciplinati dalla legge che determina i loro rapporti personali ai sensi dell'articolo 14 del codice civile; per quanto concerne i figli minori, detti aspetti sono disciplinati dalla legge sul rapporto genitori-figli ai sensi degli articoli 18-21 del codice civile.

Capacità

Per quanto riguarda le questioni relative alla capacità di qualsiasi persona, sia essa un greco o uno straniero, di diventare il soggetto di diritti e obbligazioni, di effettuare atti giuridici e di essere parte nel contesto di un caso giudiziario e di prendere parte di persona a un processo, si applica la legge dello Stato di cui ha nazionalità detta persona (articoli 5 e 7 del codice civile; articolo 62, lettera a), e articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile). Qualora uno straniero non disponga della capacità di compiere atti giuridici o di partecipare di persona a un processo ai sensi delle leggi dello Stato di cui è cittadino, ma

la legge greca stabilisce che egli ha detta capacità (ad eccezione degli atti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del diritto di famiglia, del diritto successorio e del diritto di proprietà per i beni detenuti al di fuori della Grecia), si applica la legge greca (articolo 9 del codice civile e articolo 66 del codice di procedura civile).

- Persone giuridiche

In relazione a questioni relative alla capacità giuridica delle persone giuridiche, si applica la legge del luogo in cui la stessa ha il proprio domicilio, ai sensi dell'articolo 10 del codice civile. Secondo la giurisprudenza greca, il termine "domicilio" indica il domicilio effettivo non quello stabilito per legge.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Le questioni legate alla relazione genitori-figli riguardano i legami familiari tra genitori e figli, nonché i diritti e gli obblighi connessi che ne derivano.

Quando si tratta di decidere se un figlio è nato all'interno di un matrimonio oppure al di fuori dello stesso (articolo 17 del codice civile), la legge applicabile è: la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge al momento della nascita del figlio, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile;

laddove il matrimonio sia stato sciolto prima della nascita del figlio, la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge nel momento in cui il matrimonio è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

Legge applicabile alla relazione genitori-figli per i figli nati nell'ambito del matrimonio, anche se il matrimonio è stato sciolto:

il giudice greco determinerà la legge applicabile in conformità con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nel caso della legge di uno Stato che è membro della convenzione.

Legge applicabile per uno Stato non firmatario della convenzione di cui sopra o per materie che non sono disciplinate dalla convenzione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 18 del codice civile:

laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;

laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;

laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non cambi dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;

laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il minore è cittadino.

Legge applicabile ai rapporti tra la madre e il padre e un figlio nato fuori dal matrimonio (articoli 19 e 20 del codice civile):

laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;

laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;

laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non sia cambiata dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;

laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il padre o la madre hanno cittadinanza.

Legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti del figlio:

il giudice greco determinerà la legge applicabile, a partire dal 18 giugno 2011 incluso, sulla base del regolamento (CE) n. 4/2009, come specificato dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale la parte obbligata ha la sua residenza abituale.

3.4.2 Adozione

La legge applicabile alle condizioni di adozione e alla revoca di un'adozione avente carattere internazionale è la legge dello Stato di cui ciascuna persona coinvolta nell'adozione ha cittadinanza (articolo 23 del codice civile). La legge applicabile alla forma di adozione è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne disciplina il contenuto oppure la legge del luogo in cui è stata redatta, oppure la legge dello Stato del quale tutte le parti hanno cittadinanza. Laddove le persone coinvolte nell'adozione siano cittadini di Stati diversi, affinché l'adozione sia valida devono essere soddisfatte le condizioni stabilite da tutte le leggi degli Stati corrispondenti e non ci devono essere impedimenti a norma di dette leggi.

La legge applicabile alle relazioni tra i genitori adottivi e il figlio che viene adottato:

laddove essi siano cittadini dello stesso Stato dopo l'adozione: la legge di detto Stato;

laddove essi acquisiscano una nuova cittadinanza comune dopo l'adozione: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;

laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambi dopo l'adozione oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima dell'adozione, ma la cittadinanza di una delle persone coinvolte cambi al momento del perfezionamento dell'adozione: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento dell'adozione;

laddove essi non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il genitore adottivo è cittadino o, se sono i coniugi ad adottare, la legge che disciplina il loro rapporto personale.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Condizioni sostanziali

La legge applicabile alle condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone che desiderano sposarsi e agli impedimenti alle modalità del loro matrimonio è la legge dello Stato di cui sono cittadini, qualora essi siano cittadini dello stesso Stato oppure, se si tratta di cittadini di Stati diversi, la legge di uno di detti Stati (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del codice civile).

Condizioni procedurali

Affinché il matrimonio sia formalmente valido, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui le persone che intendono sposarsi sono cittadine, laddove esse abbiano cittadinanza dello stesso Stato oppure, qualora si tratti di cittadini di Stati diversi, la legge di uno dei due Stati di cui sono cittadini oppure la legge dello Stato in cui si celebra il matrimonio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del codice civile). Il sistema giuridico greco impone che vengano rispettate alcune formalità affinché sia possibile celebrare un matrimonio; le unioni di coppie che convivono ma che non sono state formalmente sposate sono riconosciute come valide in Grecia a condizione che vengano riconosciute come valide dalla legge straniera e che le persone conviventi non siano greche.

Rapporti personali tra coniugi

I rapporti personali tra i coniugi sono quelli basati sul loro matrimonio, che non hanno nulla a che fare con la proprietà, quali la convivenza e i diritti e le obbligazioni, comprese quelle alimentari.

Legge applicabile ai rapporti personali tra i coniugi (articolo 14 del codice civile), fatta eccezione per le obbligazioni alimentari:

laddove i coniugi siano cittadini dello stesso Stato dopo il matrimonio: la legge di detto Stato;

laddove i coniugi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo il matrimonio la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
se i coniugi erano cittadini dello stesso Stato durante il matrimonio e, successivamente, uno di loro è diventato un cittadino di un altro Stato: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente, a condizione che l'altro coniuge sia ancora un cittadino di tale Stato;
se i coniugi erano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambia dopo il matrimonio oppure se essi sono cittadini dello stesso Stato prima del matrimonio, ma la cittadinanza di uno di essi cambia al momento del matrimonio: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente;
se non hanno una residenza abituale comune durante il matrimonio: la legge dello Stato con cui i coniugi sono più strettamente collegati.

Obblighi alimentari

La legge applicabile è determinata a norma dell'articolo 4 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, vale a dire la legge dello Stato in cui il beneficiario ha la sua residenza abituale.

Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime patrimoniale tra coniugi si applica ai diritti di proprietà e alle obbligazioni corrispondenti create in virtù del matrimonio.

La legge applicabile è la legge che disciplina la relazione personale dei coniugi subito dopo la celebrazione del matrimonio (articolo 15 del codice civile).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Il sistema giuridico greco riconosce anche una forma di convivenza diversa dal matrimonio, come previsto dalla legge 3719/2008. Sulla base di una disposizione esplicita prevista dalla legge di cui sopra, detta legge si applica a tutte le unioni civili stabilite in Grecia o di fronte alle autorità consolari greche, indipendentemente dal fatto che le parti siano cittadini greci o stranieri, tanto in termini di forma quanto di relazioni generali delle parti. Quando un'unione civile viene istituita all'estero, la legge applicabile in materia di forma della stessa è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne governa il contenuto oppure la legge dello Stato in cui è stata istituita, o la legge dello Stato di cui tutte le parti sono cittadini; la legge applicabile in relazione ai rapporti delle parti è la legge dello Stato in cui è stata istituita l'unione civile.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La legge applicabile alle questioni riguardanti il divorzio o qualunque altra forma di separazione giudiziale è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, noto come regolamento Roma III. Come norma fondamentale, i coniugi possono decidere di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno residenza abituale al momento della conclusione del contratto; o b) la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione del contratto; o c) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione del contratto; o d) la legge dell'organo giudiziario avente competenza.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Il regolamento di cui sopra prevede esplicitamente che esso non si applichi alle obbligazioni alimentari per ex-coniugi, dato che questa materia è disciplinata dall'articolo 8 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, che specifica che la legge applicabile è la legge dello Stato in cui è stata espletata la procedura di divorzio o di separazione.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Vedere l'ultimo paragrafo del paragrafo 3.5.1 che precede.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Per quanto riguarda tutte le questioni relative a questioni di eredità, fatta eccezione per la forma utilizzata per la redazione e la revoca di un testamento, la legge applicabile è determinata sulla base del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Laddove esista un testamento, questo sarà considerato valido se realizzato nella forma prevista da una qualsiasi delle seguenti leggi (articolo 1 della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie):

la legge dello Stato in cui il defunto ha realizzato il suo testamento;

la legge dello Stato di cui il defunto era cittadino al momento della redazione del testamento o del suo decesso;

la legge dello Stato in cui il defunto era residente o domiciliato al momento della redazione del testamento o del suo decesso;

laddove il testamento sia relativo a beni: la legge dello Stato in cui si trovano detti beni.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge applicabile ai rapporti reali relativi a beni immobili è determinata dall'articolo 27 del codice civile, vale a dire che si tratta della legge dello Stato in cui si trovano i beni.

La legge applicabile ai rapporti di colpa ai sensi della legge delle obbligazioni relative agli immobili è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I, nel contesto del quale la norma generale prevede che la legge scelta dalle parti sia quella che si applicherà.

La legge applicabile alla forma delle transazioni di cui sopra è la legge dello Stato in cui si trovano i beni immobili (articolo 12 del codice civile).

3.9 Insolvenza

La legge applicabile in caso di insolvenza e dei suoi esiti è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, vale a dire la legge dello Stato in cui il relativo procedimento è stato avviato.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Qual è il diritto applicabile? - Spagna

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La maggior parte delle norme in materia di conflitto di legge sono contenute nel titolo preliminare del Codice Civile (articoli 9-12). Esistono anche disposizioni normative applicabili in alcune leggi speciali, come, ad esempio, la Legge sull'adozione internazionale.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, in Spagna sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti dell'UE:

- regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza;
- regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);
- regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II);
- regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III);
- regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

La Spagna è altresì uno Stato contraente di numerose convenzioni in materia di conflitto di leggi. Le principali convenzioni multilaterali in questo senso sono:

- Convenzione relativa alla legge applicabile ai cognomi e nomi, Monaco di Baviera, 5 settembre 1980;
- Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, L'Aia, 19.10.1996;
- protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, L'Aia, 23 novembre 2007;
- Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, L'Aia, 5 ottobre 1961;
- Convenzione sulla legge applicabile in materia d'incidenti della circolazione stradale, L'Aia, 4.5.1971;
- Convenzione sulla legislazione applicabile alla responsabilità per i prodotti, L'Aia, 2 ottobre 1973.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, è attualmente in vigore la Convenzione tra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell'Uruguay sui conflitti di legge in materia di mantenimento dei minori e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle disposizioni giudiziarie in materia di mantenimento, Montevideo, 4 novembre 1987.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12.6 del codice civile stabilisce che "i giudici e le autorità applicano d'ufficio le norme sul conflitto di legge del diritto spagnolo".

2.2 Rinvio

L'articolo 12.2 del codice civile dispone che il rinvio al diritto straniero si intende fatto alla sua legge materiale, senza tener conto del rinvio che le sue norme sul conflitto potrebbero fare a un'altra legge diversa da quella spagnola. Questo presuppone l'accettazione solo del rinvio di primo grado.

Il rinvio di secondo grado non è ammesso, tranne nel caso di cambiali tratte, assegni, pagherò cambiari, con riferimento alla capacità di assumere tali obbligazioni.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di rinvio.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto spagnolo non prevede una norma generale che risolva i casi di conflitto mobile, vale a dire di modifica delle circostanze utilizzate dalla norma sul conflitto di leggi come criterio di collegamento. L'articolo 9.1 del codice civile, in relazione alla maggiore età, stabilisce che un cambiamento del criterio di collegamento non ha effetti su una maggiore età già acquisita. Il criterio impiegato è di riferirsi alla legge applicabile nel momento in cui è sorta la fattispecie giuridica, anche laddove il criterio di collegamento sia successivamente cambiato.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di conflitto mobile.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12.3 del codice civile stabilisce che in nessun caso si applicherà la legge straniera, se contraria all'ordine pubblico. Secondo tale disposizione non si applica la legge straniera che conduca a un risultato manifestamente contrario ai principi fondamentali del diritto spagnolo. I principi costituzionalmente riconosciuti sono considerati fondamentali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto e la validità del diritto straniero devono essere provati dalle parti e il giudice può avvalersi di tutti i metodi di ricerca che ritenga necessari a tal fine. Si tratta di un sistema misto, che combina il principio della presentazione delle memorie e l'esame solo su istanza della parte con la possibilità per l'autorità giudiziaria di cooperare nell'esecuzione dei controlli. Se eccezionalmente il contenuto del diritto straniero non può essere comprovato, si applicherà il diritto spagnolo.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La questione della determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è disciplinata, in termini generali, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Roma I). I casi in cui il regolamento Roma I non è applicabile si risolvono conformemente a quanto previsto all'articolo 10.5 del Codice Civile. Quest'ultimo si basa sul riconoscimento della libertà di scelta, a condizione che la legge applicabile sia espressamente scelta e che questa legge abbia un qualsivoglia collegamento con la materia in questione. In caso contrario, si applica la legge nazionale comune alle parti; in mancanza di questa, quella del paese della loro residenza abituale comune e, in ultima istanza, la legge del luogo in cui è stato concluso il contratto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Questa materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 (Roma II). In materia di incidenti stradali e responsabilità del produttore, vengono applicate le norme sul conflitto contenute, rispettivamente, nelle Convenzioni dell'Aia del 1971 e del 1973. Le questioni non incluse in nessuna delle disposizioni di cui sopra sono a norma dell'articolo 10.9 del codice civile, secondo il quale i casi di responsabilità extracontrattuale sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si è verificato l'evento da cui derivano. La gestione di affari altrui senza mandato è disciplinata dalla legge del luogo nel quale il gestore pone in essere l'attività principale, mentre il caso di arricchimento senza causa è disciplinato dalla legge ai sensi della quale si è prodotto il trasferimento del valore patrimoniale a favore dell'arricchito.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

L'articolo 9 del codice civile stabilisce che la legge applicabile in queste questioni è determinata dalla nazionalità delle persone fisiche. Esistono disposizioni riguardanti i casi di nazionalità doppia e indeterminata. La doppia nazionalità è stabilita sulla base del fatto che si tratti di doppia nazionalità secondo il diritto spagnolo oppure di doppia nazionalità non prevista dallo stesso. Con Cile, Perù, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Repubblica Dominicana, Argentina e Colombia esistono trattati sulla doppia nazionalità. In questi casi si applicano le disposizioni dei trattati internazionali; se

questi non statuiscono in materia, si preferisce la nazionalità corrispondente all'ultima residenza abituale e, in mancanza di questa, l'ultima acquisita. Se la doppia nazionalità non è prevista dalle leggi spagnole e una delle nazionalità dell'interessato è quella spagnola, questa ha la precedenza, anche se deve essere tenuto in considerazione il principio di non discriminazione per ragioni di nazionalità laddove entrambe le nazionalità siano di paesi dell'UE. Nei confronti di coloro che hanno una nazionalità indeterminata, la legge personale è quella del luogo di residenza abituale. Nel caso degli apolidi si applica l'articolo 12 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 ai sensi della quale la legge applicabile è quella del paese del domicilio dell'apolide o, in difetto, quella del suo paese di residenza.

La legge applicabile al nome delle persone fisiche è disciplinata dall'Accordo di Monaco del 1980. I nomi e cognomi di una persona fisica sono determinati dalla legge dello Stato di cui la persona in questione è cittadino.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

L'articolo 9.4 del codice civile stabilisce che la legge applicabile per la determinazione della filiazione biologica è quella della residenza abituale del figlio al momento della costituzione del rapporto di filiazione. In assenza di una residenza abituale del figlio, o se questa legge non permette di stabilire la filiazione, sarà applicata la legge nazionale del figlio in quel momento. Se questa legge non consente di stabilire la filiazione o se il figlio non ha una nazionalità, si applicheranno le norme di diritto sostanziale spagnolo.

La legge applicabile alle adozioni è disciplinata in una norma speciale, la legge 54/2007 sulle adozioni internazionali. Conformemente all'articolo 18 di questa legge, la costituzione di un'adozione da parte dell'autorità competente spagnola sarà disciplinata dalle norme di diritto sostanziale spagnolo quando l'adottando ha la sua residenza abituale in Spagna al momento dell'adozione oppure se è stato o sarà trasferito in Spagna allo scopo di stabilirvi la residenza. La legge applicabile al contenuto della filiazione, sia essa biologica o per adozione, e all'esercizio della responsabilità genitoriale sarà determinata in conformità con la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996. L'articolo 17 della Convenzione stabilisce che l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Esistono norme per la celebrazione di un matrimonio e per i relativi effetti. Per quanto riguarda la forma della celebrazione, il codice civile dispone che nel territorio spagnolo o al di fuori di esso si possa contrarre matrimonio: 1) dinanzi al giudice, sindaco o funzionario indicato dal codice civile; 2) con il rito religioso previsto dalla legge. Parimenti si stabilisce che gli spagnoli possono contrarre matrimonio al di fuori del territorio spagnolo conformemente alla forma stabilita dalla legge del luogo di celebrazione. Se entrambi i nubendi sono stranieri, il matrimonio può essere celebrato in Spagna conformemente alla forma prescritta per gli spagnoli o alle disposizioni della legge personale a cui sono soggetti i nubendi. La capacità nuziale e il consenso sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascuno dei nubendi (articolo 9.1 del codice civile).

Ai sensi dell'articolo 9.2 del codice civile, gli effetti del matrimonio sono definiti dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione. In mancanza di una legge nazionale comune, sono definiti dalla legge personale o dalla legge della residenza abituale di uno dei nubendi, da essi scelta in un documento autentico prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale scelta si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione e, in caso di mancanza di tale residenza, la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

La separazione personale e il divorzio sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1259/2010, che stabilisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III). L'articolo 107.1 del codice civile stabilisce che l'annullamento del matrimonio è disciplinato dalla legge applicabile alla sua celebrazione.

Per quanto attiene alle coppie di fatto non esiste una norma di diritto internazionale privato spagnolo (il che implica, in linea di principio il ricorso all'analogia). Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La norma che disciplina gli effetti del matrimonio (articolo 9.2 del codice civile) include sia gli effetti personali che quelli patrimoniali. Si applica pertanto la legge personale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio; in assenza di essa, la legge personale o la legge della residenza abituale di una delle parti, scelta da entrambi gli interessati in un documento autentico posto in essere prima della celebrazione del matrimonio; in assenza di questa scelta, si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione del matrimonio e, in difetto, la legge del luogo in cui ha avuto luogo il matrimonio stesso.

I patti o accordi che istituiscono, modificano o sostituiscono il regime economico matrimoniale sono validi se conformi alla legge che disciplina gli effetti del matrimonio, a quella sulla cittadinanza o sulla residenza abituale delle parti al tempo della loro conclusione (articolo 9.3 del codice civile).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La Spagna applica le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. In base a tale regolamento, è applicabile la legge della residenza abituale del defunto al momento della morte, a meno che quest'ultimo non abbia scelto come legge applicabile quella corrispondente alla sua nazionalità.

Per quanto concerne la forma del testamento, si applica la Convenzione dell'Aia del 1961.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 101.1 del codice civile, il possesso, la proprietà e gli altri diritti sui beni immobili e la loro pubblicità sono disciplinati dalla legge del luogo in cui questi si trovano; tale legge si applica anche ai beni mobili. Agli effetti della costituzione o della cessione di diritti su beni in transito, questi ultimi si considerano situati nel luogo di spedizione, salvo che il mittente e il destinatario abbiano convenuto espressamente o tacitamente che essi si considerano situati nel luogo di destinazione. Le navi, gli aeromobili e i mezzi di trasporto su ferrovia, così come tutti i diritti che si costituiscono sopra essi, resteranno sottoposti alla legge del paese di cui battono bandiera, in cui sono immatricolati o registrati. I veicoli a motore e gli altri mezzi di trasporto su strada sono soggetti alla legge del luogo dove essi si trovano. L'emissione di titoli di credito è soggetta alla legge del luogo in cui il titolo è prodotto.

3.9 Insolvenza

I casi non rientranti nel [regolamento \(CE\) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza](#) sono disciplinati dalla [legge fallimentare n. 22/2003 del 9 luglio 2003](#). L'articolo 200 di tale legge stabilisce che, come norma generale, le procedure di insolvenza in Spagna e i relativi effetti nonché le modalità di svolgimento e conclusione di queste procedure, sono disciplinate dalla legge spagnola. La legge fallimentare contiene altresì disposizioni di diritto internazionale privato che determinano la legge applicabile ai diversi rapporti giuridici interessati dalla procedura.

Ultimo aggiornamento: 09/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Croazia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Nella Repubblica di Croazia, il diritto processuale e internazionale privato è codificato principalmente dalla *Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima* (ZRS) (legge in materia di conflitto di legge), *Narodne Novine* (NN; Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 53/91.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1954 concernente la procedura civile.

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali.

Convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Sulla base della notifica in merito alla successione, la Repubblica di Croazia è diventata parte di molti trattati internazionali bilaterali, come ad esempio i trattati di assistenza giudiziaria, convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione. Con alcuni paesi sono stati stipulati dei trattati di assistenza giudiziaria che contengono anche norme in materia di risoluzione dei conflitti di leggi:

accordo sullo scambio di mutua assistenza giudiziaria con l'Austria del 1954, Vienna, 16 dicembre 1954;

accordo sulla mutua cooperazione giudiziaria con la Bulgaria del 1956, Sofia, 23 marzo 1956;

accordo con la Repubblica ceca in merito al regolamento sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Belgrado, 20 gennaio 1964;

accordo sui mutui rapporti giuridici con la Grecia del 1959, Atene, 18 giugno 1959;

accordo sullo scambio di mutua assistenza giudiziaria con l'Ungheria del 1968.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Quando si tratta di situazioni giuridiche che presentano un carattere internazionale, i giudici applicano il diritto privato internazionale, utilizzando tre metodi, vale a dire: le norme sul conflitto, le leggi di polizia e norme sostanziali speciali.

2.2 Rinvio

Rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale privato l'articolo 6 della legge in materia di conflitto di legge il quale stabilisce che qualora, in base alle disposizioni di tale legge, si debba applicare la legge di uno Stato estero, si devono prendere in considerazione le norme in materia di conflitto di leggi di detto Stato nella scelta del diritto applicabile.

Qualora le norme di uno Stato estero sulla scelta del diritto applicabile rimandino alla legge della Repubblica di Croazia, si applicherà il diritto di quest'ultima, senza prendere in considerazione norme sulla determinazione del diritto altrimenti applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

In generale, la legge in materia di conflitto di legge non disciplina questa questione, tuttavia contiene alcune disposizioni speciali che regolano tali casi (ad esempio, l'articolo 35, paragrafo 1, stabilisce che la legge che disciplina il divorzio è la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini nel momento in cui viene avviato il procedimento di divorzio; mentre l'articolo 45, paragrafo 1, prevede che gli effetti dell'adozione siano valutati in linea con la legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono cittadini al momento dell'adozione.

Solitamente, ogni caso specifico deve essere valutato appurando se la situazione giuridica è stata risolta, è permanente oppure in evoluzione. Se una norma in materia di conflitto di leggi disciplina una situazione permanente, la sua costituzione in termini giuridici è disciplinata dal diritto applicabile che era in vigore in quel momento e, qualora ciò porti a un cambiamento di strumento, gli effetti di tale situazione legale sono valutati in linea con il nuovo diritto al momento della sua applicazione.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà e di altri diritti di proprietà, che sono valutati in conformità con la legge dello Stato in cui è situato il bene, la norma applicabile stabilisce che il diritto di proprietà acquisito a norma di uno strumento precedente resta comunque in vigore, anche se non è stato acquisito a norma del nuovo strumento. Tuttavia, se, a causa di una mancanza di *modus*, la proprietà dei beni mobili non è stata acquisita in conformità con una legge precedente, tale acquisizione si verifica nel momento in cui i beni mobili entrano nel territorio dello Stato che non richiede un *modus* per l'acquisto.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

a) ordine pubblico

L'articolo 4 della legge in materia di conflitto di legge prevede che il diritto di uno Stato estero non venga applicato qualora la sua applicazione sia in contrasto con i principi fondamentali del sistema di governo previsto dalla costituzione della Repubblica di Croazia.

Oltre all'articolo 4, che dovrebbe essere interpretato in modo da proteggere i diritti fondamentali, la libertà e i diritti umani, oltre ai diritti dei cittadini, l'ordine pubblico comprende anche soluzioni derivanti dalla convenzione del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'ordine pubblico non protegge esclusivamente il diritto interno dal diritto sostanziale estero. La giustificazione per invocare la tutela dell'ordine pubblico interno dipende, tra le altre cose, dal fatto che la controversia oggetto di giudizio sia o meno strettamente connessa con il territorio nazionale e la sua legge, vale a dire con la *lex fori*, e dal fatto che tale collegamento sussista qualora l'applicazione di una legge straniera abbia effetti più permanenti sul territorio nazionale.

b) leggi di polizia

A volte, le situazioni che presentano una dimensione internazionale sono disciplinate da speciali norme *legis fori*, che sono solitamente denominate leggi di polizia. Tali norme sono adottate nella stessa legge delle norme in materia di conflitto di leggi e, alle volte, sono contenute anche in altre disposizioni regolamentari.

2.5 Accertamento della legge straniera

Un giudice o un altro organo competente deve appurare il contenuto della legge straniera di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della legge in materia di conflitto di legge. L'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 3, della legge in materia di conflitto di legge prevedono che un giudice o un organo competente possano chiedere informazioni in merito a una legge straniera al ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia.

Tuttavia, anche le parti in causa possono presentare una dichiarazione pubblica sul contenuto della legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La fonte delle norme sul conflitto è la legge in materia di conflitto di legge.

L'articolo 19 di detta legge stabilisce che il diritto che regola un contratto è quello scelto dalle parti contraenti, salvo disposizioni contrarie contenute nella legge stessa o in un accordo internazionale.

L'articolo 20 prevede che, qualora non sia stata scelta nessuna legge applicabile e le circostanze particolari del caso di specie non suggeriscano un'altra legge, la legge da applicare sia:

- 1) per quanto riguarda la vendita di beni mobili, la legge del luogo del domicilio o della sede del venditore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 2) in relazione a un contratto per opere/lavori o a un contratto di costruzione, la legge del luogo del domicilio o della sede della persona che deve svolgere le opere/i lavori o dell'appaltatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 3) per quanto riguarda un contratto di agenzia, la legge del luogo del domicilio o della sede dell'agente al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 4) per quanto riguarda un contratto di rappresentanza, la legge del luogo del domicilio o della sede del rappresentante al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 5) per quanto riguarda un contratto di commissione, la legge del luogo del domicilio o della sede del commissario al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 6) per quanto riguarda un contratto di spedizione, la legge del luogo del domicilio o della sede dello spedizioniere al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 7) per quanto riguarda un contratto per il noleggio di beni mobili, la legge del luogo del domicilio o della sede del locatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 8) per quanto riguarda un contratto per un prestito di denaro, la legge del luogo del domicilio o della sede del prestatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 9) per quanto riguarda un contratto d'uso, la legge del luogo del domicilio o della sede del prestatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 10) per quanto riguarda un contratto di deposito, la legge del luogo del domicilio o della sede del depositario al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 11) per quanto riguarda un contratto di immagazzinamento, la legge del luogo del domicilio o della sede del magazziniere al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 12) per quanto riguarda un contratto di trasporto, la legge del luogo del domicilio o della sede del trasportatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 13) per quanto riguarda un contratto di assicurazione, la legge del luogo del domicilio o della sede dell'assicuratore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 14) per quanto riguarda un contratto per diritti d'autore, la legge del luogo del domicilio o della sede dell'autore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 15) per quanto riguarda un contratto di donazione, la legge del luogo del domicilio o della sede del donatore al momento dell'accettazione dell'offerta;
- 16) per quanto riguarda le operazioni di borsa - la legge della sede della borsa valori;
- 17) per quanto riguarda un contratto per garanzie bancarie indipendenti, la legge del luogo del domicilio o della sede del garante al momento della stipula del contratto;
- 18) per quanto riguarda un contratto per il trasferimento di tecnologia (licenze, ecc.), la legge del luogo del domicilio o della sede di colui che riceve la tecnologia al momento della stipula del contratto;
- 19) per quanto riguarda rivendicazioni patrimoniali (non reali) derivanti da un contratto di lavoro - la legge dello Stato in cui il contratto di lavoro deve essere o è stato eseguito;
- 20) per quanto riguarda altri contratti, la legge del luogo del domicilio o della sede dell'offerente al momento dell'accettazione dell'offerta.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, la legge in materia di conflitto di legge contiene disposizioni sul diritto applicabile, proprio come i trattati internazionali (convenzione del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali).

La legge in materia di conflitto di legge contiene disposizioni in materia di arricchimento senza causa, di *negotiorum gestio*, di obbligazioni extracontrattuali non derivanti da responsabilità civile e di responsabilità civile.

La legge che disciplina la responsabilità civile è la legge del luogo in cui è avvenuto l'atto oppure la legge del luogo in cui si sono verificate le conseguenze dello stesso, a seconda di quale di queste sia più favorevole per il danneggiato. Qualora un evento dal quale scaturisce una responsabilità per danni si sia verificato su una nave in alto mare o su un aeromobile, la legge dello Stato della nazionalità della nave o la legge dello Stato nel quale è registrato l'aeromobile è considerata essere la legge del luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla responsabilità per danni.

La legge che disciplina l'arricchimento senza causa è la legge applicabile al rapporto giuridico che è scaturito, che era previsto o che avrebbe dovuto scaturire, in virtù del quale l'arricchimento ha avuto luogo. La legge che disciplina la gestione di affari altrui (*negotiorum gestio*) è la legge del luogo in cui l'atto della *negotiorum gestor* è stato eseguito. La legge che disciplina gli obblighi derivanti dall'uso di beni senza *negotiorum gestio* nonché altre obbligazioni extracontrattuali che non derivano da responsabilità civile è la legge del luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto scaturire l'obbligo.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

La legge che disciplina la capacità giuridica e la capacità di agire di una persona fisica è la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino.

La persona fisica, che non avrebbe capacità di agire secondo la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino, ha capacità di agire qualora tale capacità sia conferita a detta persona dalla legge del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

La legge che disciplina i rapporti tra genitori e figli è la legge dello Stato di cui essi sono cittadini.

Se genitori e figli sono cittadini di Stati diversi, la legge dello Stato in cui sono tutti domiciliati è la legge applicabile.

Se genitori e figli sono cittadini di Stati diversi e non sono domiciliati nello stesso stato, la legge della Repubblica di Croazia viene considerata la legge applicabile se il minore o uno dei genitori è un cittadino della Repubblica di Croazia.

La legge che disciplina il riconoscimento, la determinazione o la contestazione della paternità o della maternità è la legge dello Stato di cui la persona la cui paternità o maternità viene riconosciuta, determinata o contestata era un cittadino al momento della nascita del figlio.

3.4.1 Adozione

La legge che disciplina le condizioni di adozione e di revoca dell'adozione è la legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono cittadini al momento dell'adozione.

Se l'adottante e l'adottato hanno cittadinanza in Stati diversi, le leggi che disciplinano le condizioni per l'adozione e per la sua revoca sono cumulativamente le leggi di entrambi gli Stati di cui ciascuna persona è un cittadino.

Se i coniugi adottano congiuntamente, le leggi che disciplinano le condizioni per l'adozione e la sua revoca sono, oltre alla legge dello Stato di cui l'adottato è un cittadino, le leggi degli Stati di cui ogni genitore è un cittadino.

La legge che disciplina i requisiti formali per l'adozione è la legge del luogo in cui avviene l'adozione.

La legge che disciplina l'effetto dell'adozione è la legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono cittadini al momento dell'adozione.

Se l'adottante e l'adottato hanno cittadinanza in Stati diversi, la legge dello Stato in cui sono domiciliati è la legge applicabile.

Se l'adottante e l'adottato hanno cittadinanza in Stati diversi e non sono domiciliati nello stesso stato, la legge della Repubblica di Croazia viene considerata la legge applicabile se uno di essi è un cittadino della Repubblica di Croazia.

Se né l'adottante né l'adottato sono cittadini della Repubblica di Croazia, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui l'adottato è un cittadino.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La legge che disciplina le condizioni per contrarre un matrimonio è, per ogni persona, la legge dello Stato di cui la persona ha la cittadinanza nel giorno in cui viene contratto il matrimonio.

Anche qualora la persona che desidera sposarsi innanzi all'organo competente della Repubblica di Croazia soddisfi le condizioni per contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di cui ha cittadinanza, il matrimonio non sarà consentito se, ai sensi della legge della Repubblica di Croazia, esiste un impedimento nei confronti di detta persona correlato all'esistenza di un precedente matrimonio, a un legame di parentela o all'incapacità mentale.

La legge che disciplina gli obblighi formali di un matrimonio è la legge del luogo in cui viene contratto il matrimonio.

La legge che disciplina la nullità del matrimonio (non-esistenza e annullamento) è la legge secondo la quale è stato contratto il matrimonio.

La legge che disciplina il divorzio è la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento. La legge applicabile è cumulativamente la legge degli Stati di cui ciascuno è un cittadino.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge che disciplina i rapporti patrimoniali di persone che convivono senza essere soggette ad alcuna forma di matrimonio è la legge dello Stato di cui esse hanno cittadinanza.

Se le persone non hanno la stessa nazionalità, la legge dello Stato in cui hanno il loro domicilio comune è quella da applicare.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La legge che disciplina il divorzio è la legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento. La legge applicabile è cumulativamente la legge degli Stati di cui ciascuno è un cittadino.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La legge che disciplina l'obbligazione alimentare tra consanguinei, diversi da genitori e figli, oppure l'obbligazione alimentare di altre persone legate da affinità, è la legge dello Stato del quale il parente che rivendica gli alimenti ha la cittadinanza.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La legge che disciplina i rapporti personali e il regime patrimoniale statutario tra coniugi è la legge dello Stato di cui sono cittadini.

Se i coniugi sono cittadini di Stati diversi, la legge dello Stato in cui sono domiciliati è la legge applicabile. Se i coniugi non hanno né la stessa nazionalità né domicilio nello stesso Stato, la legge dello Stato del loro ultimo domicilio comune è la legge applicabile.

Se la legge applicabile non può essere determinata in accordo con quanto sopra, la legge della Repubblica di Croazia è la legge applicabile. La legge che disciplina il contratto sul regime patrimoniale tra coniugi è quella che disciplinava i rapporti personali e il regime patrimoniale tra coniugi nel momento in cui è stato contratto il matrimonio.

Se la legge determinata in tale modo prevede che i coniugi possano scegliere la legge che disciplina il contratto sul regime patrimoniale tra coniugi, quella che essi scelgono sarà la legge applicabile.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge che disciplina la successione è la legge dello Stato di cui il defunto era un cittadino al momento del suo decesso.

La legge che disciplina la capacità di eseguire un testamento è la legge dello Stato della nazionalità del testatore al momento della redazione del testamento.

Un testamento è formalmente giuridicamente valido se lo è in base:

- 1) alla legge del luogo in cui il testamento è stato redatto;
- 2) alla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino, alla data dell'esecuzione del testamento o alla data del suo decesso;
- 3) alla legge in vigore presso il domicilio del testatore alla data di esecuzione del testamento o alla data del suo decesso;
- 4) alla legge in vigore presso la residenza del testatore alla data di esecuzione del testamento o alla data del suo decesso;
- 5) alla legge della Repubblica di Croazia;
- 6) per quanto riguarda i beni immobili, anche alla legge del luogo in cui si trovano tali beni.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge che disciplina i contratti riguardanti i beni immobili è esclusivamente la legge dello Stato in cui si trovano i beni effettivi.

3.9 Insolvenza

L'articolo 303 della legge sui fallimenti stabilisce il principio fondamentale secondo il quale la legge dello Stato nel quale vengono avviati i procedimenti disciplina gli effetti giuridici dell'apertura di una procedura di fallimento.

Ultimo aggiornamento: 12/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Italia

1 Fonti del diritto vigente

Le fonti del diritto internazionale privato sono costituite dal diritto nazionale, dai Regolamenti dell'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.

1.1 Diritto nazionale

I rapporti di diritto internazionale privato sono regolati in Italia dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Elenco completo delle convenzioni multilaterali in vigore

Per le convenzioni multilaterali in vigore in Italia, si rinvia alla [lista allegata](#) (13 Kb)  alla presente scheda.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Elenco non esaustivo delle convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai tribunali

Le convenzioni bilaterali applicate in passato ai rapporti di diritto internazionale privato tra l'Italia e i singoli Stati dell'Unione Europea devono intendersi superate dagli strumenti comunitari emanati nella stessa materia. I regolamenti che vengono più frequentemente applicati sono il Regolamento n. 1393/2007 relativo alle notificazioni negli Stati Membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 1206/2001 relativo all'

assunzione delle prove in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; il Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Per i rapporti tra l'Italia e gli Stati extracomunitari, i trattati bilaterali di più frequente applicazione sono quelli relativi alle convenzioni sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, in vigore con l'Argentina (Roma, 9-12-1987), con il Brasile (Roma, 17-10-1989), con la Federazione Russa e gli altri Stati dell'ex U.R.S.S. (Roma, 25-1-1979), con gli Stati dell'ex Jugoslavia (Belgrado, 7-5-1962), con alcuni Stati, tra cui Australia e Canada, degli ex "dominions" del Regno Unito (Londra 17-12-1930), con la Svizzera, relativamente al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali (Roma, 3-1-1933) ed al risarcimento danni da incidenti stradali (Roma, 16-8-1978) nonché con la Bulgaria (Roma 18-5-1990), con la Romania (Bucarest, 11-11-1972) e con la Turchia (Roma, 10-8-1926).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In quale misura e in quali circostanze?

Nell'ordinamento italiano l'applicazione delle norme sul conflitto di leggi, in relazione alle fattispecie esaminate, rientra tra i compiti d'ufficio del giudice, che deve individuare il diritto applicabile senza ed indipendentemente dalle richieste fatte in tal senso dalle parti (*iura novit curia*). Per la ricerca del diritto straniero, il giudice può avvalersi del supporto del Ministero della Giustizia, anche attraverso la Convenzione di Londra del 1968.

2.2 Rinvio

Può succedere che, quando le norme sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione di un altro Stato, quest'ultima rinvii, in applicazione delle proprie norme sul conflitto di leggi, ad un'altra legislazione.

Per esempio: le norme Francesi sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione Inglese per decidere in merito alla capacità di un cittadino Inglese residente in Francia. Le norme Inglese sul conflitto di leggi, tuttavia, rinviano alla legislazione del paese di residenza, cioè a quella Francese.

Cosa succede in Italia in tale ipotesi? Che cosa avviene se la legge italiana fa rinvio alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta fa rinvio alla legislazione italiana o a quella di un paese terzo?

Ogni volta che la legge italiana rinvia alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta rinvia alla legge di un ulteriore Stato, si applica tale ultimo rinvio solo nei seguenti casi:

- 1) se il diritto di tale ultimo stato accetta il rinvio;
- 2) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

Tale rinvio non opera quando la legge straniera applicabile sia stata scelta dalle parti o riguardi disposizioni concernenti la forma degli atti o in caso di obbligazioni non contrattuali.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Cosa succede se cambia il criterio di collegamento, per esempio nel caso del trasferimento di beni mobili?

Si applicano le regole di cui sopra.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Può il giudice rifiutarsi di applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico internazionale? Esistono leggi o altre norme nazionali che prevalgono sulle norme sul conflitto di leggi (disposizioni imperative, nel senso di "*lois de police*")?

La legge italiana (art. 16 legge 218/1995) non consente al giudice di potere applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono "contrari all'ordine pubblico". Quest'ultimo viene tradizionalmente inteso come "ordine pubblico internazionale". La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se, però, la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana (art. 32-ter l. 218 del 1995).

La legge italiana (art. 17 legge sopracitata) dispone che, in caso di conflitto di norme, siano prevalenti e non derogabili quelle previste dalla legge italiana, nonostante il richiamo alla legge straniera, quando ciò derivi dall'oggetto e dallo scopo delle norme della legislazione nazionale (cosiddette norme di applicazione necessaria).

2.5 Accertamento della legge straniera

Ruolo rispettivo del giudice e delle parti

L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice, che può avvalersi anche dell'aiuto delle parti, delle Università o del Ministero della Giustizia.

Quali mezzi di prova sono accettati?

Per l'accertamento della legge straniera sono utilizzabili, come mezzi di prova, gli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, le informazioni fornite dalle autorità straniere per il tramite del Ministero della Giustizia ed i pareri di esperti o istituzioni specializzate.

Cosa succede se la legge straniera non può essere accertata?

Si applica la legge richiamata mediante il ricorso ad altri criteri di collegamento previsti per il medesimo caso, se possibile. In mancanza, si applica la legge italiana.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

L'art. 57 della legge 218/1995 afferma che la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è individuata dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

Questa convenzione, in linea generale, stabilisce che la legge applicabile al contratto è quella scelta dalle parti.

In mancanza di scelta, si applica la legge dello Stato con il quale il regolamento negoziale presenta il collegamento più stretto. È fatta salva comunque l'applicazione di altre convenzioni internazionali eventualmente riferibili alla singola obbligazione (es. la Convenzione dell'Aja del 1955 in materia di vendita si applica con preferenza rispetto alla Convenzione di Roma del 1980).

In ogni caso l'applicazione della legge designata attraverso una convenzione internazionale o attraverso la volontà delle parti può essere esclusa se considerata incompatibile con l'ordine pubblico (ad esempio in caso di contrasto con norme di polizia o sicurezza).

Per effetto dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (cosiddetto Regolamento Roma I) le fattispecie contrattuali a carattere transnazionale, ove coinvolgono Stati Membri dell'UE, sono assoggettate non più alla disciplina dettata dalle convenzioni internazionali bensì alla disciplina di questo regolamento.

Il Regolamento stabilisce, quale criterio primario di individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale, la scelta delle parti. Tuttavia, la legge fissata dai contraenti non potrà precludere l'operatività di norme di applicazione necessaria dell'ordinamento con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

In assenza di scelta, il Regolamento prevede una serie di criteri di collegamento specifici per singole tipologie contrattuali. Ad esempio:

- la vendita è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del venditore;

- la locazione è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene;
- la prestazione di servizi è regolata dalla legge del luogo di residenza abituale del prestatore.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge 218/1995, già citata, individua le norme applicabili nei seguenti casi di obbligazione non contrattuale:

- promessa unilaterale (legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata);
- titoli di credito (Convenzioni di Ginevra del 1930 in materia di cambiale e vaglia cambiario, Convenzione di Ginevra del 1931 in tema di assegni bancari; per gli altri titoli di credito si applica, per le obbligazioni principali, la legge dello Stato in cui il titolo viene emesso);
- rappresentanza volontaria (legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari o in cui esercita in via principale i suoi poteri);
- obbligazioni nascenti dalla legge (legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione);
- responsabilità per fatto illecito (legge dello Stato in cui si è verificato l'evento, salva, se richiesta dal danneggiato, l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo cittadini di uno stesso Stato).

Per effetto dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 (detto Regolamento Roma II), le fattispecie a carattere transnazionale coinvolgenti gli Stati Membri dell'UE sono assoggettate a quest'ultima disciplina. Il Regolamento stabilisce che le obbligazioni da fatto illecito, da responsabilità nelle trattative contrattuali, da gestione di affari altrui e da arricchimento senza causa sono soggette alla legge del luogo in cui si verifica il danno a prescindere dal luogo in cui è avvenuto il fatto. È possibile la scelta di una legge diversa in base ad un accordo successivo al momento in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo stato e la capacità delle persone nonché l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità, compreso il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, tranne per i diritti che derivano dai rapporti di famiglia, ai quali si applicano le norme di rinvio indicate dalla legge 218/1995 caso per caso.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Nell'ambito dei rapporti genitoriali, lo stato di figlio e la cittadinanza vengono acquisiti in base alla legge nazionale dei genitori o di uno di essi al momento della nascita. Per la costituzione del rapporto di filiazione, per i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figlio ivi inclusa la responsabilità genitoriale, si fa riferimento alla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

Tuttavia, nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano inderogabilmente le norme italiane che sanciscono l'unicità dello stato di figlio (e quindi il pari trattamento dei figli nati da persone coniugate o meno), che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale, che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, che attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio.

In materia di adozione, si applica il diritto italiano (legge 184/1983) quando si tratta di adozione di un minore richiesta al giudice italiano, idonea ad attribuire al minore lo stato di figlio legittimo. La legge 184/1983, agli artt. 29 e seguenti, contiene tra l'altro una disciplina particolare per i casi di adozione di minori stranieri richiesta da persone residenti in Italia, la quale costituisce attuazione delle direttive sancite dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale.

Per le altre norme di conflitto, l'art. 38 della legge 218/1995, contiene una disciplina dettagliata delle singole ipotesi prese in considerazione.

In riferimento alla **competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.**

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

In materia matrimoniale i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale se comune; altrimenti dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

La legge applicabile ai rapporti personali si estende, in linea di massima, ai rapporti patrimoniali, ma la stessa, per questi ultimi rapporti, può essere derogata da un diverso accordo tra coniugi o in altri casi previsti espressamente dalla legge.

La legge italiana riconosce altresì le unioni tra persone dello stesso sesso (unioni civili), aventi pressoché lo stesso regime del matrimonio, escluso il diritto di adozione. Alle stesse si applica la legge dello Stato in cui l'unione è stata stipulata, salva la possibilità di una delle parti di chiedere al giudice l'applicazione della legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata. Anche ai rapporti patrimoniali si applica la legge dello Stato in cui si è perfezionata l'unione civile, ma è possibile convenire per iscritto l'applicazione della legge dello Stato in cui almeno una delle parti è cittadina o risiede.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Alla separazione personale e al divorzio nonché allo scioglimento delle unioni civili si applica il Regolamento (UE) n. 1259/2010, che prevale sulla legge 218/1995. Esso consente ai coniugi (o uniti civilmente) di scegliere la legge applicabile purché si tratti della legge dello Stato di residenza attuale di entrambi, o dell'ultima residenza comune se uno vi risiede al momento dell'accordo, oppure della legge del luogo in cui una delle parti ha la cittadinanza o della legge del foro adito. In mancanza di accordo, si applicano i suddetti criteri di collegamento in ordine di gerarchia (prevale il primo sul secondo e così via).

È possibile infine stipulare contratti di convivenza, tra persone che non siano legate da matrimonio o unione civile. Ad essi si applica la legge nazionale se comune; altrimenti si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate mediante rinvio alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973.

In riferimento alla **competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.**

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In Italia vige il principio generale della comunione legale dei beni tra coniugi.

A questi ultimi è consentito di scegliere un regime alternativo alla suddetta comunione legale, quale il regime della separazione dei beni oppure altro regime da essi disposto convenzionalmente.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Bisogna distinguere due ipotesi temporali.

Le successioni che si sono aperte prima del 17 agosto 2015 sono regolate legge nazionale del *de cuius* al momento della morte. Lo stesso *de cuius* in vita può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato in cui risiede purché continui a risiedervi al momento della morte; se si tratta di cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti dei legittimari residenti in Italia (art. 46 l. 218/1995).

Per le successioni che si sono aperte dal 17 agosto 2015, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 650/2012, che ha sostituito la disciplina sopra riportata. Tali successioni sono regolate dalla legge del luogo di residenza abituale del *de cuius* al momento della morte. Egli può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Il regolamento ha anche introdotto il Certificato Successorio Europeo, che serve a certificare la propria qualità di erede o legatario o esecutore testamentario nei vari Stati Membri.

3.8 Proprietà immobiliare

Beni immobili e mobili (in questo contesto è superfluo illustrare dettagliatamente le norme in materia di attività immateriali).

La proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Se l'immobile si trova in uno Stato UE trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cosiddetto Regolamento Bruxelles I bis), che per i diritti reali su beni immobili, attribuisce la competenza ai giudici dello Stato in cui l'immobile è situato.

3.9 Insolvenza

La legge italiana non prevede espressamente norme di diritto applicabile per i casi di conflitto in materia di fallimento.

Per le regole uniformi di conflitto tra gli Stati membri dell'Unione Europea si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 848/2015. Esso prevede che la competenza ad aprire la procedura d'insolvenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore; alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.

Lista delle Convenzioni Multilaterali di cui fa parte l'Italia

1. MATRIMONIO SEPARAZIONE DIVORZIO

Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle operazioni personali.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (Legge 27 giugno 2013, n. 77).

2. FILIAZIONE E ADOZIONE

Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e prenomi.

Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

3. MINORI

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla competenza delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e ristabilimento dell'affidamento.

Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (legge 18 giugno 2015 n. 101).

4. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA

Convenzione di New York del 24 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

5. CITTADINANZA E APOLIDIA

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relative allo statuto degli apolidi.

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

6. SUCCESSIONI

Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni.

7. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

8. COMMERCIO INTERNAZIONALE

Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali.

Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (D.N.U.) sui contratti di vendita internazionale di merci.

Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su ruota.

9. TITOLI DI CREDITO

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario e la regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 sulla legge uniforme sugli assegni e sulla regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

10. OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare con protocolli.

Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con protocollo.

11. ARBITRATO

Convenzione Di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Convenzione Europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale.

12. ASSISTENZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile.

Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile commerciale.

Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sulla assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

13. TRUST

Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le norme di diritto internazionale convenzionale, in particolare delle norme di diritto uniforme, e le corrispondenti disposizioni della legge interna di diritto internazionale privato, esso è assicurato dall'art. 2 della legge 218/1995, ai sensi del quale le situazioni e i rapporti che rientrano nell'ambito di operatività della legge interna non pregiudicano l'applicazione nella stessa materia delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Cipro

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Nei procedimenti transfrontalieri le norme sulla legge applicabile nella Repubblica di Cipro sono in primo luogo quelle previste dalla legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

In altri ambiti, gli organi giurisdizionali ciprioti si basano sulla loro giurisprudenza, non essendovi leggi nazionali pertinenti o norme codificate. In mancanza di una giurisprudenza cipriota pertinente, gli organi giurisdizionali applicano il diritto comune inglese (*common law*), come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge sul sistema giudiziario (legge 14/60).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia, del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dalla Repubblica di Cipro mediante la legge di ratifica 15(III) del 2017.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non applicabile.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'organo giurisdizionale non è tenuto ad applicare questa norma d'ufficio. La questione può essere sollevata solo da una parte del procedimento, che deve riuscire a dimostrare che la legge di un altro Stato prevale su quella di Cipro. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte, applicherà la legge di Cipro. Trattandosi di una questione di prove e procedura, tale pratica non è interessata dai summenzionati regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007.

2.2 Rinvio

I regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007 non consentono l'applicazione della norma del rinvio. Ciononostante, nei casi non disciplinati dai regolamenti, la norma del rinvio può essere applicata come segue:

il giudice che esamina un caso per cui si è deciso che debba essere applicata la legge di un altro Stato deve applicare o soltanto le disposizioni nazionali interne di quella legge o l'intera legge, incluse le disposizioni internazionali applicabili conformemente alla stessa.

La difficoltà in questo ultimo caso dipende dal fatto che le norme sulla legge applicabile previste dall'ordinamento giuridico dell'altro Stato interessato possono prescrivere al giudice di applicare il diritto di Cipro (rinvio). In tal caso il giudice ha due opzioni: da un lato accettare la norma del rinvio e applicare la legge di Cipro (teoria del "rinvio parziale") o, dall'altro, respingerla e applicare *in toto* la legge dell'altro Stato ("rinvio totale").

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Per evitare eventuali problemi che potrebbero sorgere da un cambiamento del criterio di collegamento (ad esempio, il domicilio, il luogo in cui è stato trasferito il bene mobile o il trust, ecc.), si ricorre in genere alla norma sulla legge applicabile al fine di determinare la data di rilevamento del criterio di collegamento. A titolo di esempio, si veda l'articolo 7 della convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sui trust.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge di un altro Stato non deve essere applicata, neppure se prescritto dalle norme sulla legge applicabile, se incompatibile con l'ordine pubblico della Repubblica di Cipro. Nell'ambito della giurisprudenza, per "ordine pubblico" si intende l'insieme di principi essenziali di giustizia, morale pubblica ed etica (*Pilavachi & Co Ltd contro International Chemical Co Ltd (1965) 1 CLR 97*).

La legge di un altro Stato non va inoltre applicata in materia di dazi, imposte e fiscalità.

2.5 Accertamento della legge straniera

Si applica la norma stabilita nella causa *Royal Bank of Scotland plc contro Geodrill Co Ltd e altri (1993) 1 JSC 753*, in base alla quale una parte che ritenga che al procedimento debba essere applicata una legge straniera è tenuta, in primo luogo, a presentare una domanda al riguardo e, in secondo luogo, ad addurre prove di esperti che soddisfino il giudice. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte oppure qualora nessuna delle parti avanzi tale richiesta, si applica la legge di Cipro.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) si applica a tutte le obbligazioni contrattuali e agli atti giuridici in cui è sollevata la questione della legge applicabile.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Nella maggior parte dei casi si applica il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), secondo la cui norma di base, la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno (*lex loci damni*), a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Il regolamento specifica inoltre regole su come determinare la legge applicabile per tipi specifici di obbligazioni non contrattuali, come ad esempio la concorrenza sleale e la responsabilità da prodotti.

Per quanto riguarda i trust, si applica la legge (di ratifica) applicabile ai trust e al loro riconoscimento del 2017 (legge 15(III)/2017), con cui è stata ratificata la convenzione dell'Aia del 1985. Conformemente alla legge di ratifica e alla convenzione, i trust devono essere regolamentati dalla legge scelta dai fiduciari o, in caso contrario, dalla legge con cui presentano un collegamento più stretto.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Cognome

Per l'attribuzione del cognome si applica la legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), in base alla quale il cognome dei figli è attribuito mediante dichiarazione congiunta dei genitori entro tre mesi dalla data di nascita. In mancanza di tale dichiarazione, al figlio è dato il cognome paterno. Ai figli nati fuori dal matrimonio è attribuito il cognome materno, fino all'eventuale riconoscimento da parte del padre.

Domicilio

Il domicilio di un soggetto è determinato dal capo 195 della legge sui testamenti e le successioni, secondo cui ogni persona ha il domicilio ricevuto alla nascita ("domicilio di origine") o il domicilio che ha acquisito o mantenuto per scelta ("domicilio elettivo").

Nel caso dei figli legittimi nati quando il padre è in vita, il domicilio di origine del figlio corrisponde al domicilio del padre al momento della nascita.

Nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio o dopo la morte del padre, il domicilio di origine corrisponde al domicilio della madre al momento della nascita.

Capacità

La capacità di contrarre matrimonio è disciplinata dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2013), il cui articolo 14 prevede che non dispongono della capacità di contrarre matrimonio i minori o coloro che, alla data di celebrazione del matrimonio, non siano in grado di dare il loro consenso a causa di un disturbo mentale o disabilità fisica, di una condizione mentale o di altro tipo, in caso di malattia oppure di dipendenza da sostanze, che impediscano all'interessato di capire e di agire con cognizione di causa.

Tuttavia, anche qualora entrambi i partner o uno dei due sia minorenne, si considera che le parti abbiano la capacità di contrarre matrimonio se almeno sedicenni, se i loro tutori hanno acconsentito per iscritto al matrimonio o se sussistono ragioni serie che giustificano il matrimonio. Nel caso in cui il consenso sia negato o non vi siano tutori, la questione della capacità di contrarre matrimonio di un soggetto dovrà essere risolta dal giudice di famiglia del distretto in cui risiede l'interessato.

Per quanto concerne la capacità di compiere atti giuridici, l'articolo 11 del capo 149 della legge sui contratti prevede che una persona possa concludere un contratto se sana di mente e non privata, dalla legge, della capacità di agire. In base alla legge, una persona coniugata non è privata della capacità di concludere contratti per il solo motivo di non essere maggiorenne.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Il rapporto tra genitori e figli, inclusi gli aspetti della responsabilità genitoriale, degli alimenti e della comunicazione, è regolamentato dal diritto cipriota e, nello specifico, dalla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90).

Si applicano inoltre, negli ambiti disciplinati, il regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), il regolamento (CE) n. 4/2009 e la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

3.4.2 Adozione

Laddove i procedimenti di adozione si svolgano presso un organo giurisdizionale cipriota, si applica il diritto di Cipro indipendentemente dal fatto che il caso di adozione sia di natura transfrontaliera o meno.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

A Cipro le questioni attinenti alla celebrazione e allo scioglimento del matrimonio sono regolamentate dalla legge sul matrimonio del 2003 (legge 104(I)/2003). In aggiunta, sono soggette alla convenzione delle Nazioni Unite sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni, ratificata da Cipro con la legge 16(III)/2003.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Le questioni relative al divorzio sono disciplinate dall'articolo 111 della Costituzione, dalla legge in materia di tentativi di conciliazione e scioglimento spirituale del matrimonio del 1990 (legge 22/1990), per quanto concerne i matrimoni religiosi, e dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2003).

La convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali del 1971, ratificata dalla Repubblica di Cipro dalla legge 14(III)/1983, si applica alle questioni connesse al riconoscimento di divorzi e separazioni personali.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Obbligazioni alimentari

A norma della legge sulla proprietà coniugale (legge 232/1991) modificata:

se i coniugi cessano di coabitare, il giudice può, su richiesta di un coniuge, emettere un'ordinanza in materia di obbligazioni alimentari che imponga all'altro coniuge di versare un assegno di mantenimento al coniuge richiedente.

Le obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono previste qualora uno dei due sia incapace di provvedere al proprio sostentamento con il reddito o il patrimonio di cui dispone e:

- a) se, a divorzio finalizzato o alla scadenza dei termini precisati di seguito, la sua età o stato di salute è tale da impedirgli di intraprendere o continuare un'attività professionale che potrebbe garantirgli un sostentamento;
- b) se ha in custodia un figlio minore o adulto oppure un'altra persona a carico, che sia incapace di provvedere a sé a causa di una disabilità fisica o mentale, e la persona che presenta la domanda è quindi nell'impossibilità di trovare un'occupazione adeguata;
- c) se non è in grado di trovare un'occupazione stabile e consona oppure abbia bisogno di seguire una formazione professionale, per non oltre tre anni dalla finalizzazione del divorzio;
- d) in tutti gli altri casi in cui l'erogazione degli alimenti al momento della finalizzazione del divorzio sia necessaria per ragioni di equità.

Gli alimenti possono essere negati o ristretti per ragioni importanti, in particolare laddove il matrimonio sia stato di breve durata oppure se il coniuge che potrebbe esserne beneficiario è colpevole del divorzio o della cessazione della coabitazione o è volontariamente causa della propria indigenza.

Inoltre, il diritto agli alimenti cessa oppure l'ordine che ne impone l'erogazione dovrebbe essere modificato di conseguenza laddove le circostanze lo richiedano.

Obbligazioni alimentari per figli minori

Conformemente alla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), le obbligazioni alimentari per i figli minori spettano a entrambi i genitori, in funzione delle loro risorse finanziarie. La suddetta obbligazione genitoriale può essere mantenuta, in seguito a decisione e composizione giudiziaria, anche dopo il superamento della maggiore età del figlio, se giustificata da circostanze eccezionali (ad esempio, il figlio è incapace o disabile oppure sta compiendo il servizio militare o studia presso un istituto di istruzione o di formazione).

Il diritto dei figli minori a ricevere gli alimenti dai genitori resta valido anche se proprietari di un bene.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Si applica l'articolo 13 della legge 232/1991, in base alla cui norma generale il matrimonio non modifica l'autonomia dei coniugi sotto il profilo del patrimonio. Tuttavia, l'articolo 14 della legge permette a un coniuge di reclamare il patrimonio dell'altro in caso di scioglimento o di annullamento del matrimonio, purché il coniuge che ha presentato la domanda abbia contribuito in qualche modo all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge. La parte che presenta la domanda, attraverso un'azione legale, può chiedere che le sia versata la quota dell'aumento derivante dal suo contributo.

Il contributo apportato da un coniuge all'aumento del patrimonio dell'altro coniuge è ritenuto essere di circa un terzo dell'aumento totale, a meno che non sia dimostrato un contributo inferiore o superiore.

L'incremento del patrimonio dei coniugi non include quanto acquisito per donazioni, successioni, lasciti o altri legati.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le successioni e tutte le questioni in materia di eredità, ad eccezione dei moduli per la redazione e la revoca di un testamento, sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Conformemente all'articolo 22 del suddetto regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta della legge applicabile è indicata con una dichiarazione esplicita.

Nei casi in cui è in atto un testamento si applica la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. A norma dell'articolo 1 della convenzione, una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa è conforme al diritto interno:

- a) del luogo, ove il testatore ha disposto, o
- b) di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
- c) di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
- d) per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

3.8 Proprietà immobiliare

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), secondo cui un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, si applica ai rapporti che danno origine a obbligazioni correlate ai beni immobili. In mancanza di scelta si applica l'articolo 4 del regolamento, che specifica espressamente la legge applicabile in ciascun caso.

Per quanto riguarda i contratti relativi a diritti immobiliari, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali di Cipro, il giudice applica la competenza giurisdizionale del paese in cui è situato l'immobile (*lex situs*).

3.9 Insolvenza

La legge applicabile è determinata dal regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza ed è la legge dello Stato in cui sono state avviati tali procedimenti.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Lussemburgo

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Non esiste un codice di diritto internazionale privato lussemburghese. Le norme relative ai conflitti di legge nel diritto interno sono attualmente contenute in diversi codici e leggi speciali. La materia è ampiamente disciplinata da convenzioni internazionali multilaterali nonché dagli strumenti europei di diritto derivato.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Numerose norme sui conflitti di legge derivano da convenzioni internazionali multilaterali delle quali il Lussemburgo è parte contraente. La maggior parte di queste convenzioni è stata elaborata nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

L'elenco di tali convenzioni è consultabile al seguente indirizzo: [Conferenza dell'Aia](#).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Alcune convenzioni bilaterali contengono norme sui conflitti di legge. Per informazioni dettagliate, consultare il sito internet [Legilux](#).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Nelle controversie relative allo stato delle persone, il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio la norma sui conflitti di legge, al contrario del caso in cui le parti dispongono liberamente dei diritti, come per esempio in materia contrattuale, in cui vige il principio della libera scelta delle parti sulla legge applicabile. In questo caso, il giudice applica d'ufficio la norma sui conflitti di legge solo nelle situazioni di grave frode alla legge.

Il giudice adito applicherà automaticamente la legge del foro se le parti non hanno richiesto l'applicazione di una legge straniera.

2.2 Rinvio

Negli ambiti non coperti da una convenzione internazionale o da un regolamento europeo che escludono specificatamente il rinvio, la giurisprudenza lussemburghese ammette moderatamente il ricorso al rinvio. Quando il rinvio in virtù dell'applicazione della norma sui conflitti di legge designa la legge del giudice adito, il rinvio è ammesso ma non produce effetti, essendo inteso come un rinvio alla legge sostanziale del giudice adito.

Il rinvio è escluso nelle materie per le quali le parti hanno la facoltà di scelta della legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Si crea una situazione di conflitto mobile allorché, a seguito di un cambiamento del criterio di collegamento che designa la legge applicabile, una situazione è successivamente sottoposta a due ordinamenti giuridici diversi. Esso è definito come conflitto di leggi nel tempo a causa della traslazione nel futuro nello spazio del criterio di collegamento.

In tal caso in Lussemburgo si applica la nuova legge caratterizzata dagli effetti futuri di una situazione maturata nel passato tenendo conto dei suoi effetti persistenti. Tuttavia la nuova legge indicata dalla norma sui conflitti di legge è applicabile nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche a una situazione sorta nel periodo in cui vigeva la legge previgente riconosciuta applicabile.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Esistono casi in cui (cfr. infra) il giudice adito deve applicare la legge del foro, anche se la norma sui conflitti di legge attribuisce la competenza a un'altra legge:

Impossibilità a determinare la legge straniera

In presenza di apolidi

Assenza di soluzione con la legge straniera

In caso di adozione di provvedimenti provvisori urgenti

Quando la legge straniera è contraria all'ordine pubblico dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita

Il giudice applica la legge del foro anche quando alcune misure sono di immediata applicazione:

Norme procedurali e norme in materia di organizzazione giudiziaria

Disposizioni legali sulla protezione dei lavoratori e disposizioni relative ai contratti di locazione

Tutela giuridica dei consumatori

Se l'applicazione della legge del giudice adito è stata scartata dalle parti con un obiettivo palesemente fraudolento a favore di una legge straniera resa artificiosamente competente, il giudice deve rifiutare di considerare tale legge e ristabilire l'applicazione della legge del foro.

2.5 Accertamento della legge straniera

Dal momento che per il giudice lussemburghese il diritto straniero costituisce un fatto, è di norma colui che lo invoca a dover fornire la prova. L'onere della prova spetta alle parti e soprattutto alla parte la cui istanza è soggetta alla legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Di norma le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla volontà espressa dalle parti, fatto salvo il rispetto delle norme imperative di ordine pubblico e di frode alla legge.

In assenza di una scelta delle parti, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 1980 e del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008.

In questa seconda ipotesi, il giudice applica la legge obiettivamente più adeguata.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Di norma le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dalla legge applicabile nel luogo del fatto generatore del danno o dell'obbligazione, a meno che non si applichi una convenzione internazionale o che un'altra legge non abbia relazioni più strette con i fatti in questione.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

In linea di principio lo status personale è soggetto alla legge nazionale della persona fisica, fatti salvi criteri emergenti quali la residenza abituale degli interessati e soprattutto quella dei figli interessati. Lo stesso ragionamento si applica alla formazione, alla composizione e alle condizioni di variazione del nome, in quanto parte dello stato della persona.

La capacità generale di attuare negozi giuridici, come pure la capacità di stare in giudizio sono disciplinate dalla legislazione nazionale della persona interessata. Tuttavia la legittimazione ad agire in giudizio è regolata dalla legge applicabile a questo dritto poiché essa attiene alla sostanza del diritto. In materia contrattuale, questa norma è attenuata quando la controparte in buona fede è oggetto di una causa di incapacità sconosciuta nel paese in cui l'atto è stato compiuto. In tal caso è ammesso che la legge del luogo di esecuzione prevalga sulla legge nazionale.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

In materia di filiazione legittima, si applica di norma in Lussemburgo la legge che disciplina il matrimonio, ovvero la legge nazionale comune dei genitori; in alternativa, si applica la legge del domicilio comune oppure la legge del foro.

Tutto ciò che è correlato all'accertamento del rapporto di filiazione naturale è in linea di principio disciplinato dalla legge dello Stato di appartenenza del minore.

Per quanto riguarda il tipo di prove per determinare il rapporto di filiazione, le condizioni sostanziali del riconoscimento, i termini e le decadenze per l'impugnazione della filiazione e i mezzi di difesa opponibili all'istanza, si applica la legge dello Stato di appartenenza del minore.

3.4.2 Adozione

- Requisiti per l'adozione

Ai sensi dell'articolo 370 del codice civile, i requisiti per adottare sono normalmente stabiliti dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa, si applica la legge della loro residenza abituale comune al momento della domanda. I requisiti per essere adottato sono invece di norma stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza dell'adottato. Esiste tuttavia un'eccezione a questo principio, quando per effetto dell'adozione l'adottato acquisisce la nazionalità dell'adottante. In tal caso, le condizioni sono regolate dalla legge nazionale dell'adottante.

- Effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legislazione nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa o sono apolidi oppure quando è apolide solo uno dei coniugi, si applica la legge della loro residenza abituale comune nel momento in cui l'adozione è diventata effettiva.

Nel caso delle adozioni effettuate all'estero, esiste una possibilità di conflitto tra le norme sulla competenza emanate rispettivamente dalla legge nazionale dell'adottante e da quella dell'adottato. In tal caso, l'adozione è valida se sono state rispettate le forme prescritte dalla legge dello Stato in cui è avvenuta l'adozione e se quest'ultima è stata effettuata dinanzi alle autorità competenti secondo questa legge.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

- Condizioni di validità del matrimonio

Le condizioni formali sono di norma fissate dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

Perché un matrimonio sia considerato valido, in virtù della convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni, devono essere rispettate le condizioni sostanziali imposte dalle leggi interne di ciascun coniuge. Le leggi interne sono quelle designate dalle regole di conflitti di leggi dello Stato di celebrazione. Fermo restando che almeno uno dei coniugi abbia la nazionalità di questo Stato o che vi risieda abitualmente, occorre che siano rispettate le condizioni sostanziali imposte dalla legge dello Stato di celebrazione. La legge che disciplina le condizioni di validità del matrimonio si applica anche alle condizioni sostanziali dell'azione di annullamento del matrimonio.

Per i matrimoni contratti all'estero, esiste la presunzione di validità quando viene fornito l'atto di matrimonio redatto secondo le disposizioni formali della legge del luogo di celebrazione. Il matrimonio contratto all'estero può non essere riconosciuto se è palesemente incompatibile con l'ordine pubblico nazionale del Lussemburgo.

- Effetti del matrimonio

Se i coniugi non hanno la stessa nazionalità, gli effetti del matrimonio sono di norma regolati in Lussemburgo dalla legge del domicilio comune dei coniugi, ovvero dalla legge del luogo in cui la coppia si è effettivamente stabilita.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La convivenza o unione di fatto non è oggetto di alcuna norma di conflitto di leggi, nella misura in cui nel diritto lussemburghese, i rapporti fra conviventi costituiscono una situazione di fatto.

La legge applicabile alle unioni contratte in Lussemburgo è la legge del foro.

I partner che hanno registrato la loro unione all'estero possono ottenerne l'iscrizione nel repertorio civile a condizione che entrambi i partner fossero in linea con le condizioni previste dall'articolo 4 nel momento in cui è stata contratta l'unione all'estero. Una volta che l'unione contratta all'estero sarà riconosciuta in Lussemburgo, si applicheranno gli stessi vantaggi conferiti alle unioni lussemburghesi.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Quando i coniugi hanno la stessa nazionalità, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge nazionale dei coniugi. In caso contrario, si applica la legge del loro domicilio effettivo comune. Se nessuna delle due precedenti condizioni è soddisfatta, si applica la legge del foro.

Queste norme si applicano anche all'ammissibilità del divorzio in generale, alle sue cause, ai suoi effetti e ai provvedimenti accessori.

3.5.4 Obblighi alimentari

In virtù dell'articolo 15 del regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, la legge applicabile in materia è determinata ai sensi del protocollo del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il principio è quello dell'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ma le parti possono scegliere di comune accordo di designare, per un procedimento già avviato, la legge del foro o una delle leggi seguenti:

- a) la legge di uno Stato di cui una delle parti ha la nazionalità al momento della designazione;
- b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;
- c) la legge designata dalle parti per disciplinare i loro rapporti patrimoniali o la legge effettivamente applicata a tali rapporti;
- d) la legge designata dalle parti per disciplinare il loro divorzio o la loro separazione di fatto o la legge effettivamente applicata a tale divorzio o separazione.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime matrimoniale è sottoposto alla legge interna designata dai coniugi prima del matrimonio.

Se al momento di contrarre matrimonio i coniugi non hanno scelto, la legge applicabile si determina conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni.

In virtù di detta convenzione, i coniugi possono designare una sola delle seguenti leggi:

1. la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la nazionalità al momento della designazione;
2. la legge dello Stato nel quale uno dei coniugi ha la residenza abituale al momento della designazione;
3. la legge del primo Stato nel quale uno dei coniugi stabilirà la nuova residenza abituale dopo il matrimonio.

La legge designata si applicherà a tutti i loro beni.

Tuttavia, a prescindere che i coniugi abbiano effettuato o meno la scelta di cui ai paragrafi precedenti, essi possono designare, per quanto riguarda gli immobili o solo alcuni di essi, la legge del luogo in cui tali immobili si trovano. I coniugi possono anche prevedere che gli immobili che saranno acquistati in seguito saranno sottoposti alla legge del luogo in cui tali beni sono ubicati.

Se le parti non hanno effettuato alcuna scelta, il giudice dovrà capire quale fosse la loro scelta tacita. Esiste una presunzione a favore della legge interna dello Stato nel quale i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio.

Nei casi di seguito riportati, conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, il regime matrimoniale è tuttavia soggetto alla legge interna dello Stato della nazionalità comune dei coniugi:

1. quando la dichiarazione prevista all'articolo 5 è stata effettuata dallo Stato in questione e il suo effetto non è escluso dal paragrafo 2 del suddetto articolo;
2. quando questo Stato non è parte contraente alla convenzione, quando la legge interna di questo Stato è applicabile secondo il suo diritto internazionale privato e quando i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio:

a) in uno Stato che ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 5,

oppure

b) in uno Stato che non è parte contraente alla convenzione e dove anche il suo diritto internazionale privato prescrive l'applicazione della legge nazionale dei coniugi;

3. quando dopo il matrimonio i coniugi non stabiliscono la loro prima residenza abituale nello stesso Stato.

Se i coniugi non hanno la residenza abituale nello stesso Stato o se non hanno la stessa nazionalità, il loro regime matrimoniale è soggetto alla legge interna dello Stato con il quale, considerate tutte le circostanze, sussistono i rapporti più stretti.

Sarà possibile modificare volontariamente la legge applicabile nella misura prevista dalla nuova legge scelta.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 17 agosto 2015. L'articolo 21 del regolamento designa come legge applicabile all'insieme della successione la legge dello Stato nel quale il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso.

Le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continuano a essere disciplinate dalle regole di conflitti di leggi lussemburghesi.

- Successione legittima

In Lussemburgo la successione si distingue in più masse: una massa mobiliare e una o più masse immobiliari. Per sapere se un bene è mobile o immobile, occorre applicare la legge del foro.

La successione mobiliare è di norma disciplinata dalla legge dell'ultimo domicilio del defunto nel giorno del suo decesso. Il domicilio va stabilito in base alle norme del codice civile.

La successione immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui è ubicato ogni singolo immobile.

- Successione testamentaria

In linea di principio, la capacità generale di effettuare una successione a causa di morte è disciplinata dallo status personale, mentre le incapacità specifiche rientrano nell'ambito della legge successoria. La capacità generale di beneficiare di una donazione è stabilita dalla legge personale.

3.8 Proprietà immobiliare

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del codice civile, la proprietà immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni. Lo stesso si applica al contenuto degli eventuali diritti reali su questi beni, così come alla loro creazione e trasmissione e al regime dell'usufrutto.

3.9 Insolvenza

Al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1346/2000 e 2015/848 in materia fallimentare, si applica la legge del luogo di dichiarazione del fallimento;

questo riguarda sia gli effetti di tutte le procedure concorsuali avviate in Lussemburgo, sia quelle dichiarate all'estero. Tuttavia, per quanto riguarda gli effetti particolari del fallimento di una delle parti sui diritti che possono essere invocati dalla controparte, si applica la legge dello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento.

La competenza della predetta legge si limita agli effetti specifici e non interessa tutti gli aspetti dell'operazione interessata dal fallimento.

Ultimo aggiornamento: 09/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Malta

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legislazione nazionale è costituita da leggi scritte ed è liberamente accessibile sul [sito web](#) dedicato al diritto maltese. In seguito all'adesione all'Unione europea nel 2004, l'ordinamento giuridico maltese incorpora anche le leggi e i regolamenti dell'UE che sono direttamente applicabili o recepiti nella legislazione maltese e che dovrebbero prevalere sulla legislazione interna.

Sebbene il principio del precedente non sia radicato nel diritto maltese e sia applicato in maniera non vincolante a Malta, i giudici maltesi tendono comunque, di norma, a dare peso a precedenti sentenze, in particolare nel caso di decisioni emesse dalla *Court of Appeal* (Corte d'appello) e dalla *Constitutional Court* (Corte costituzionale), entrambi considerati organi giurisdizionali di grado superiore a Malta.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

convenzione del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;
convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale;
convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
convenzione del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia;
convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento;
convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
convenzione del 16 gennaio 1992 sulla protezione del patrimonio archeologico;
convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;
convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro;
convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia;
protocollo del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Malta ha altresì ratificato una serie di trattati delle Nazioni Unite; il corrispondente stato di ratifica può essere verificato [qui](#).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non siamo a conoscenza di eventuali convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge sottoscritte da Malta.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Le norme in materia di conflitto di leggi non possono essere fatte valere *ex officio* dal giudice; tali norme sono applicabili soltanto se almeno una delle parti in causa ha eccepito l'esistenza di un conflitto di leggi. La parte che solleva tale eccezione deve provare il contenuto della legge straniera, con soddisfazione della corte. In assenza di tale eccezione oppure in assenza di una prova soddisfacente, i tribunali nazionali sono tenuti a pronunciarsi in conformità con il diritto maltese.

2.2 Rinvio

Per quanto riguarda l'applicazione della dottrina in materia di rinvio, la posizione di Malta non è chiara. Le norme codificate sulla scelta della legge sono limitate e, di conseguenza, i giudici devono ricorrere molto spesso all'applicazione di norme non codificate del diritto internazionale privato nel determinare quale legge debba essere applicata a un caso specifico. Infatti, i giudici maltesi sostengono che, in assenza di una legislazione che regoli il diritto internazionale privato, essi debbano ricorrere ai principi del diritto comune inglese. In considerazione di ciò, i giudici maltesi adottano l'applicazione inglese del rinvio. Ne consegue, quindi, che la dottrina del rinvio sarà respinta qualora si tratti di illeciti, assicurazioni e contratti. Tuttavia il rinvio si applica quando si tratta di validità di testamenti, rivendicazioni relative a beni immobili stranieri e questioni di diritto familiare.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Questo aspetto è trattato specificando, in ogni scelta della norma di legge, il momento in cui viene identificato il criterio di collegamento.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

I giudici maltesi possono rifiutarsi di applicare una legge straniera qualora essa sia contraria all'ordine pubblico maltese e qualora detta legge straniera possa caratterizzarsi come una legge straniera in materia fiscale oppure come afferente al diritto penale.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'eccezione della legge straniera deve essere dimostrata *de facto* e non *de iure*. Ai giudici maltesi sono competenti per interpretare la legislazione interna, mentre non sono autorizzati a interpretare autonomamente il contenuto di leggi straniere. Per poter essere in grado di comprendere il diritto straniero, i giudici nominano esperti in materia di leggi straniere. Le parti in causa possono anche addurre, come parte delle loro prove, relazioni redatte da esperti diversi.

L'onere della prova spetta alla parte che ha sollevato detta eccezione, vale a dire il convenuto nell'ambito della causa.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Nei casi relativi a obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi non membri dell'UE si applica la convenzione di Roma del 1980 a norma del *Rome Convention on Contractual Obligations (Ratification) Act* (legge (di ratifica) relativa alla convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali), capitolo 482, delle leggi di Malta. Su un altro fronte, le obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi dell'Unione europea sono regolate dal regolamento Roma I (regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le norme in materia di conflitto di leggi per le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dal regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (noto come Roma II).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Si acquisisce la cittadinanza maltese alla nascita, oppure nel caso in cui il proprio padre o la propria madre sia cittadino maltese.

Contrariamente alla cittadinanza, la residenza abituale può essere eletta dal singolo al momento del raggiungimento della maggiore età. La residenza abituale viene assegnata in base al luogo in cui questi risiede, assieme all'intenzione di risiedere in detta giurisdizione pertinente a tempo indeterminato oppure definitivamente.

La capacità di assumere obbligazioni particolari, come ad esempio di contrarre matrimonio, di stipulare un contratto, di avviare un'attività commerciale, di fare testamento, ecc., è determinata da norme specifiche per quella data zona.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Le responsabilità di un genitore nei confronti di un minore sono determinate dal codice civile maltese; tuttavia, la potestà dei genitori cessa *ipso iure* nel momento in cui il minore raggiunge l'età di diciotto anni. La competenza giurisdizionale dei tribunali maltesi è stabilita dal regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). Ciò è discusso ulteriormente nella [sezione pertinente](#).

3.4.2 Adozione

Anche l'adozione è regolamentata dal codice civile maltese, che trova applicazione ogni qualvolta i tribunali maltesi abbiano competenza giurisdizionale. Le adozioni straniere sono riconosciute a norma del diritto maltese, ai sensi della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La validità formale di un matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo in cui si celebra il matrimonio. A Malta, le formalità relative al matrimonio sono riportate al capitolo 255 delle Leggi di Malta ([☞ Marriage Act](#) - legge sul matrimonio). Detta legge disciplina, tra l'altro, le restrizioni in materia di matrimonio. Una delle limitazioni ivi menzionata stabilisce che "un matrimonio contratto tra due persone, l'una delle quali abbia età inferiore ai sedici anni, è da considerarsi nullo".

Il diritto applicabile a Malta è dato dal domicilio dei coniugi che viene preso in considerazione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Le unioni civili sono regolate dal capitolo 530 delle Leggi di Malta (*Civil Union Act* - legge sulle unioni civili), che a sua volta fa riferimento al capitolo 255. Di conseguenza, quando si tratta di unioni civili si devono soddisfare le formalità e i requisiti sanciti ai sensi del capitolo 255.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Un tribunale maltese avrà competenza giurisdizionale su un procedimento di divorzio soltanto ai sensi del regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella [sezione pertinente](#).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella [sezione pertinente](#).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il diritto applicabile a Malta è dato dalla legge in vigore nel luogo in cui si trova il domicilio coniugale (*situs lex*). Il codice civile, ai sensi dell'articolo 1316, prevede che qualsiasi matrimonio celebrato a Malta dia origine a un regime di comunione dei beni. Inoltre, nel caso di un matrimonio celebrato al di fuori di Malta che vede successivamente i coniugi stabilirsi a Malta, la comunione dei beni si origina tra di essi non appena stabiliscono la propria residenza a Malta, a meno che non abbiano preventivamente stipulato un accordo che escluda il regime della comunione dei beni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di testamenti e successioni, i giudici maltesi hanno adottato in maniera coerente il diritto comune. Di conseguenza, "in caso di successione intestata (ossia nella quale non vi sia testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento della sua morte; mentre alla successione di beni immobili si applica la legge della giurisdizione nella quale si trovano i beni. Nei casi in cui vi è presenza di testamento, la capacità di un testatore di fare testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un erede (legatario) avrà capacità di ricevere beni mobili, qualora questi disponga di detta capacità ai sensi del diritto del proprio domicilio oppure ai sensi del diritto del domicilio del testatore". Inoltre "un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito il testamento (ossia, solitamente, il luogo in cui viene firmato e testimoniato) nel momento in cui è stato eseguito; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento dell'esecuzione del testamento; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento del decesso. Un testamento sarà altresì formalmente valido per cedere un bene immobile qualora sia conforme con la legge della giurisdizione in cui si trova l'immobile".

3.8 Proprietà immobiliare

3.9 Insolvenza

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, così come modificato. Detto regolamento stabilisce, fra l'altro, le norme pertinenti nei procedimenti che comportino lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un curatore nel caso in cui gli interessi principali del debitore si trovino in uno Stato membro dell'UE. Nei casi che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1346/2000, la legislazione maltese si applicherà laddove l'autorità maltese abbia competenza giurisdizionale, vale a dire nei casi in cui l'azienda sia registrata a Malta.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione originale in lingua [PL](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Qual è il diritto applicabile? - Polonia

AVVISO: le risposte date qui di seguito NON SI APPLICANO alle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Legge in materia di diritto internazionale privato del 4 febbraio 2011 (Gazzetta ufficiale 2011/80, voce 432, come modificata) ("LDIP")

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 17 luglio 1905 concernente l'interdizione e le misure di protezione analoghe

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori

Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione, e la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La Polonia ha firmato una serie di accordi bilaterali in materia di negozi giuridici, che stabiliscono anche norme in materia di conflitto di legge. Tra questi si annoverano accordi tanto con Stati membri dell'UE quanto con paesi terzi. Poiché gli strumenti che vincolano gli Stati membri dell'UE e contemplano norme in materia di conflitto di legge riguardanti vari ambiti tematici hanno **priorità** rispetto agli accordi bilaterali firmati tra Stati membri, in linea di principio, soltanto gli accordi con paesi terzi hanno attualmente importanza pratica.

Tra questi ultimi vi sono accordi con Bielorussia (26 ottobre 1994), Russia (16 settembre 1996), Ucraina (24 maggio 1993), la Repubblica popolare democratica di Corea (28 settembre 1986), Cuba (18 novembre 1982), Vietnam (22 marzo 1993) e, per successione (sulla base dell'accordo con la Jugoslavia del 6 febbraio 1960), con Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Sì, l'organo giurisdizionale applica le norme in materia di conflitto di legge *ex officio*. Esso applica anche la legge straniera *ex officio* qualora una norma sul conflitto stabilisca che tale legge sia applicabile a una questione specifica.

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 5 della legge in materia di diritto internazionale privato, dalla legge polacca è consentito soltanto il rinvio indietro.

Il paragrafo 1 non si applica se la legge applicabile è stata determinata:

1) tramite scelta della legge;

2) in relazione alla forma del negozio giuridico;

3) in relazione a obbligazioni contrattuali, obbligazioni extracontrattuali o negozi giuridici unilaterali per i quali la presente legge stabilisce la legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Deroghe all'applicazione della legge stipulata nelle norme in materia di conflitto di legge relative al rapporto giuridico sono state definite negli articoli 3 e 10 della LDIP.

Articolo 3, paragrafo 1. Laddove la presente legge imponga l'applicazione della lex patriae e sia impossibile determinare la nazionalità della persona interessata, la stessa non abbia nazionalità oppure non sia possibile stabilire il contenuto della lex patriae, si applica la legge del domicilio della persona e, qualora questa non abbia domicilio, si applica la legge del paese della sua residenza abituale.

Articolo 10, paragrafo 1. Laddove non sia possibile stabilire le circostanze che determinano l'applicabilità della legge, si applica la legge con la quale il rapporto giuridico presenta il collegamento più stretto. Inoltre, la legge polacca si applica nei casi in cui non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera applicabile entro un ragionevole lasso di tempo.

Inoltre, l'articolo 67 della LDIP stabilisce che qualora non sia individuata alcuna legge applicabile nella LDIP stessa, in regolamenti specifici, negli accordi internazionali ratificati e nel diritto polacco o in quello dell'Unione applicabili, la legge che disciplina il rapporto giuridico **è la legge del paese con il quale il rapporto giuridico in questione presenta il collegamento più stretto.**

2.5 Accertamento della legge straniera

L'organo giurisdizionale individua e applica la legge straniera *ex officio* (articolo 1143 del codice di procedura civile polacco).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sancite dalla LDIP sono riportate qui di seguito.

Articolo 28, paragrafo 1. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata dal regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Le disposizioni del regolamento si applicano, se opportuno, alle obbligazioni contrattuali escluse dal suo campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di cui al paragrafo 1.

A norma dell'articolo 29, paragrafo 1 della LDIP, nel quale il diritto polacco prevede un obbligo di assicurazione, il contratto assicurativo è disciplinato dalla legge polacca.

2. Qualora la legge di uno Stato membro dello Spazio economico europeo che prevede l'obbligo di assicurazione imponga l'applicazione della legge di tale Stato membro al contratto di assicurazione, detta legge deve essere applicata.

Articolo 30, paragrafo 1. Ad eccezione dei casi previsti nel regolamento di cui all'articolo 28, la scelta della legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo in relazione ad un contratto che è strettamente collegato al territorio di almeno uno Stato membro può non privare i consumatori della tutela riconosciuta loro ai sensi della legge polacca che recepisce le seguenti direttive:

1) direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 2 pag. 288);

2) (abrogata);

3) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 4 pag. 223);

4) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16; edizione speciale in lingua polacca: capitolo 6 tomo 4 pag. 321);

5) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, e successive modifiche).

2. Qualora la legge applicabile a un contratto soggetto all'applicazione dalla direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10) sia la legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo, i consumatori non devono essere privati della tutela della quale godono a norma della legge polacca che ha recepito tale direttiva:

- 1) qualora uno qualsiasi dei beni immobili si trovi in uno degli Stati membri; oppure
- 2) per quanto riguarda un accordo che non è direttamente correlato a un bene immobiliare, qualora un operatore economico svolga la propria attività imprenditoriale o professionale in uno degli Stati membri o trasferisca in qualsiasi modo tale attività in uno degli Stati membri e il contratto rientri nell'ambito di detta attività.

Articolo 31. Una obbligazione derivante da un titolo diverso da una cambiale o un assegno è disciplinata dalla legge del paese nel quale tale titolo è stato eseguito o emesso.

Articolo 32, paragrafo 1. Una obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge scelta dalla parte che esegue il negozio. Laddove siano identificate entrambe le parti di una tale obbligazione, la legge deve essere scelta, modificata o abrogata in base a un accordo tra le parti.

2. Nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna scelta esplicita della legge, una obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge del paese della residenza abituale o della sede legale della persona che effettua il negozio. Qualora i fatti di causa suggeriscano che l'obbligazione sia collegata in maniera più stretta alla legge di un paese diverso, si applicherà la legge di tale paese.

...

A norma dell'articolo 36, gli effetti di una cessione di crediti in relazione a terzi sono determinati dalla legge del paese avente competenza giurisdizionale sui crediti ceduti.

Articolo 37. La legge applicabile all'assunzione di debito è la legge del paese avente competenza giurisdizionale sul debito assunto.

Articolo 38. L'effetto di una modifica del valore di una moneta rispetto all'ammontare di una passività è valutato in base alla legge applicabile a detta passività.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sono sancite dalla LDIP.

Articolo 33. La legge applicabile alle obbligazioni derivanti da eventi diversi dai negozi giuridici è determinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

Articolo 34. La convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali (Gazzetta ufficiale 2003/63, voce 585) determina la legge applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale verso terzi derivante da incidenti stradali.

Articolo 35. La responsabilità civile verso terzi per azioni e omissioni di organismi che esercitano poteri pubblici in un determinato paese è disciplinata dalla legge di quel paese.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge che si applicano allo status di una persona fisica.

La capacità giuridica di una persona fisica e la sua capacità di effettuare negozi giuridici sono disciplinate dalla loro *lex patriae* (articolo 11, paragrafo 1).

2. Quando una persona fisica effettua un negozio giuridico nel quadro della sua attività aziendale, è sufficiente che la stessa disponga della capacità di eseguire tale negozio a norma della legge del paese della sede legale dell'azienda.

3. Il paragrafo 1 non preclude l'applicazione della legge che disciplina il negozio giuridico qualora essa stabilisca prescrizioni specifiche per quanto riguarda la capacità di eseguire detto negozio.

Ai sensi dell'articolo 12, qualora sia stato stipulato un accordo da parti site nello stesso paese, una persona fisica che ha la capacità di firmare tale accordo in base alla legge di detto paese può invocare l'incapacità a norma di legge di cui all'articolo 11, paragrafo 1, soltanto nel caso in cui l'altra parte fosse a conoscenza di tale incapacità al momento della stipula dell'accordo oppure qualora l'altra parte non fosse a conoscenza, per negligenza, di tale incapacità in quel momento.

2. Una persona fisica che effettua un negozio giuridico unilaterale e che ha la capacità di farlo ai sensi della legge del paese nel quale viene eseguito il negozio può invocare l'incapacità a norma della legge di cui all'articolo 11, paragrafo 1, soltanto qualora ciò non pregiudichi qualsiasi persona che, agendo con la dovuta diligenza, abbia fatto affidamento sul presupposto che la persona che effettuava tale negozio giuridico avesse la capacità necessaria per procedere in tal senso.

3. Qualora una persona fisica agisca tramite un rappresentante, l'applicabilità dei paragrafi 1 e 2 è determinata dalle circostanze pertinenti riguardanti detto rappresentante.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai negozi giuridici in materia di diritto di famiglia e di tutela oppure di diritto successorio, o a eventuali normative riguardanti beni immobili siti in un paese diverso dal paese nel quale è stato effettuato il negozio giuridico.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'**incapacità giuridica** è disciplinata dalla *lex patriae* della persona fisica incapace. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla incapacità di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.

L'articolo 14, paragrafo 1, impone l'applicazione della *lex patriae* alla **presunzione o dichiarazione di morte** di una persona fisica. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla presunzione o dichiarazione di morte di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, i **diritti personali** di una persona fisica sono disciplinati dalla *lex patriae* della stessa.

Una persona fisica i cui diritti personali siano minacciati o siano stati violati può richiedere protezione ai sensi della legge del paese nel cui territorio si è verificato il fatto che ha causato tale minaccia o violazione, oppure ai sensi della legge del paese sul cui territorio si sono verificati gli effetti della violazione. Qualora i diritti personali di una persona fisica siano stati violati nei mezzi di comunicazione di massa, il diritto di replica, il diritto a una rettifica o a una misura di tutela analoga sono disciplinati dalla legge del paese in cui ha la sede legale o residenza abituale la persona che ha pubblicato o trasmesso le informazioni in questione.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge applicabili ai rapporti tra genitori e figli (LDIP).

La filiazione di un figlio può essere stabilita o contestata a norma della *lex patriae* del figlio al momento della nascita (articolo 55, paragrafo 1, della LDIP).

Qualora la *lex patriae* del figlio al momento della nascita non consenta di stabilire la paternità tramite ordinanza degli organi giurisdizionali, quest'ultima è disciplinata dalla *lex patriae* del figlio al momento del riconoscimento della filiazione del figlio. Il riconoscimento della filiazione di un figlio è disciplinato dalla

lex patriae di quest'ultimo al momento del riconoscimento. Qualora tale legge non preveda il riconoscimento di un figlio, si applica la *lex patriae* di quest'ultimo al momento della nascita, a condizione che essa consenta tale riconoscimento. Il riconoscimento di un figlio concepito ma non ancora nato è disciplinato dalla *lex patriae* della madre al momento del riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, della LDIP, la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori (GU L 151 dell'11 giugno 2008, pag. 39; Gazzetta ufficiale polacca 2010/172, voce 1158) **determina la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e ai diritti di custodia.**

Qualora il luogo di residenza abituale di un figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà le condizioni di applicazione di misure nel paese della precedente residenza abituale del figlio.

La convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori stabilisce la legge applicabile alla **tutela** dei figli (articolo 59 della LDIP).

Qualora il luogo di residenza abituale del figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà i termini di applicazione delle misure imposte nel paese della precedente residenza abituale del figlio.

3.4.2 Adozione

Ai sensi dell'articolo 57 della LDIP, l'adozione è disciplinata dalla *lex patriae* del genitore che adotta.

L'adozione congiunta da parte di coniugi è disciplinata dalla loro *lex patriae* comune. Laddove i coniugi non abbiano una *lex patriae* comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

Come indicato nell'articolo 58 della LDIP, l'adozione è impossibile senza l'applicazione della *lex patriae* del potenziale adottato in materia di consenso dello stesso, consenso del suo rappresentante legale e consenso di un'autorità competente, nonché di eventuali restrizioni all'adozione risultanti da una modifica del domicilio, trasferito in un paese diverso.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La capacità di contrarre matrimonio è determinata facendo riferimento alla *lex patriae* di ciascuna delle parti al momento del matrimonio (articolo 48 della LDIP.)

Secondo quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, la forma in cui si celebra il matrimonio è disciplinata dalla legge del paese nel quale viene celebrato. Se il matrimonio è celebrato al di fuori della Polonia, è sufficiente soddisfare i requisiti della *lex patriae* di entrambi i coniugi oppure la legge del domicilio o della residenza abituale di entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 50 della LDIP, la legge di cui agli articoli 48 e 49 si applica *mutatis mutandis* agli effetti della incapacità di celebrare il matrimonio e al mancato rispetto delle prescrizioni concernenti la forma con la quale viene celebrato il matrimonio.

I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro *lex patriae* comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una *lex patriae* comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Nessuna

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 54 della LDIP, lo scioglimento di un matrimonio è disciplinato dalla *lex patriae* comune dei coniugi al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Laddove i coniugi non abbiano una *lex patriae* comune, la legge applicabile è quella del paese nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio; qualora non abbiano un domicilio comune quando presentano detta domanda, la legge applicabile è la legge del paese in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, a condizione che essa continui a essere la residenza abituale di uno dei coniugi. La legge polacca si applica quando non vi siano circostanze che consentono di determinare la legge applicabile.

Le disposizioni di cui sopra si applicano *mutatis mutandis* alla separazione coniugale.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Ai sensi dell'articolo 63, la legge applicabile agli alimenti è determinata dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro *lex patriae* comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una *lex patriae* comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 della LDIP, i coniugi possono scegliere come legge applicabile al loro regime patrimoniale tra coniugi la *lex patriae* di uno dei coniugi oppure la legge del paese nel quale uno di loro ha domicilio o residenza abituale. La scelta della legge può essere espressa anche prima della celebrazione del matrimonio.

I contratti sul regime patrimoniale tra coniugi sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti a norma del paragrafo 1. Qualora non sia stata effettuata alcuna scelta della legge, il contratto sul regime patrimoniale tra coniugi è disciplinato dalla legge applicabile ai rapporti personali dei coniugi e al regime patrimoniale tra gli stessi al momento della stipula del contratto. Quando si sceglie la legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o un contratto matrimoniale, è sufficiente rispettare la forma richiesta per i contratti in materia di regime patrimoniale dei coniugi stabilita dalla legge scelta o dalla legge del paese nel quale è stata scelta la legge.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge applicabile alle successioni risulta dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107, e successive modifiche).

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della LDIP, i diritti di proprietà e gli altri diritti reali sono disciplinati dalla legge del paese in cui si trovano i beni. L'acquisizione e la perdita della proprietà, nonché l'acquisizione, la perdita o il cambiamento del contenuto o della priorità di altri diritti reali, sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trovano i beni in questione al momento dell'evento che ha dato origine agli effetti giuridici di cui sopra.

3.9 Insolvenza

Le norme in materia di conflitto di legge che determinano la legge applicabile ai procedimenti in materia di fallimento sono definite nella legge sui fallimenti del 28 febbraio 2003 (testo unico: Gazzetta ufficiale polacca del 2015, voce 233):

Ai sensi dell'articolo 460 della legge sui fallimenti, ai procedimenti fallimentari avviati in Polonia si applica la legge polacca a meno che le disposizioni del presente capo non stabiliscano diversamente.

Ai sensi dell'articolo 461 della legge sui fallimenti, la manodopera dei lavoratori occupati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo è disciplinata dalla legge applicata al loro contratto di lavoro.

La legge che determina se un particolare oggetto costituisce un bene immobiliare è la legge applicabile nel luogo in cui si trova l'oggetto.

Gli accordi relativi all'uso o all'acquisto di un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trova il bene immobile.

I diritti relativi a un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure relativi ad aeromobili o navi d'alto mare registrati, sono disciplinati dalla legge del paese che tiene i registri pertinenti.

Una dichiarazione di fallimento non deve violare i diritti dei creditori o di terzi che gravano sulle attività o su altri cespiti della parte fallita siti in uno Stato membro diverso dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, senza esclusione di alcuna parte organizzata dei beni e, in particolare, del diritto di disporre della proprietà a copertura di eventuali passività o del diritto di coprire le passività con i benefici apportati dai beni, dei diritti di pegno e ipoteca, del diritto di chiedere il rilascio dei beni da parte delle persone responsabili degli stessi contro la volontà della parte autorizzata oppure del diritto di utilizzare detti beni in qualità di loro fiduciario (articolo 462 della legge sui fallimenti). Ciò si applica alle rivendicazioni e ai diritti personali iscritti nei registri del catasto e delle ipoteche e in altri registri pubblici il cui esercizio o la cui rivendicazione determini la creazione dei diritti summenzionati.

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafo 1, della legge sui fallimenti, la riserva del diritto di proprietà a favore del venditore in un contratto di vendita non decade a seguito di una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale, che è l'acquirente dell'oggetto dell'accordo, se al momento della dichiarazione del fallimento l'oggetto dell'accordo era sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale che dispone di un bene non può costituire la base per il recesso dall'accordo di vendita se l'oggetto della vendita è stato trasferito prima della dichiarazione del fallimento e l'oggetto della vendita si trovava all'estero al momento della dichiarazione del fallimento.

Ai sensi dell'articolo 464, l'esercizio di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, è disciplinato dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.

Fatto salvo l'articolo 464, il diritto di riacquisto è disciplinato dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che governa l'accordo che genera il diritto in questione.

Fatto salvo l'articolo 464, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che disciplina le operazioni concluse nel mercato regolamentato si applica agli accordi firmati nel quadro di transazioni effettuate sul mercato regolamentato ai sensi della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari del 29 luglio 2005. La compensazione di cui all'articolo 467 della legge sui fallimenti è disciplinata dalla legge in materia di obbligazioni contrattuali che si applica all'accordo di compensazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4671 della legge sui fallimenti, la dichiarazione di fallimento non deve ledere il diritto del creditore di compensare il proprio debito con quello della parte fallita, laddove ciò sia consentito dalla legge applicabile al debito della parte soggetta a fallimento.

L'applicabilità e la validità di un negozio giuridico effettuato a seguito di una dichiarazione di fallimento e costituito dalla cessione di un bene immobiliare, una nave d'alto mare o un aeromobile che devono essere iscritti in un registro, oppure costituito dalla cessione di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, sono disciplinate dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.

Ai sensi dell'articolo 469 della legge sui fallimenti, le disposizioni sulla non applicabilità e sull'invalidità di un negozio giuridico effettuato a scapito di creditori non si applicano qualora la legge applicabile al negozio non permetta di considerare inapplicabili negozi giuridici effettuati a danno di creditori.

Ai sensi dell'articolo 470 della legge sui fallimenti, gli effetti di una dichiarazione di fallimento su una controversia pendente dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono essere determinati ai sensi della legge del paese in cui è pendente il procedimento.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Romania

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le fonti nazionali di diritto internazionale privato in Romania sono la Costituzione, il titolo VII del codice civile e il codice di procedura civile, nonché diversi atti speciali di diritto internazionale privato riguardanti i cittadini stranieri, le imprese, il registro commerciale e la nazionalità.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato concernenti la procedura civile, l'abolizione dell'obbligo di legalizzare gli atti, la notificazione e comunicazione degli atti, l'assunzione delle prove, la facilitazione dell'accesso alla giustizia, gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la protezione dei minori, l'adozione, la scelta del foro e le obbligazioni alimentari.

Le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di arbitrato commerciale internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, informazione sul diritto estero, adozione, status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio e nazionalità.

Le convenzioni delle Nazioni Unite riguardanti le questioni connesse ai diritti di donne e minori, l'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli, l'arbitrato, le immunità, il trasporto, la proprietà intellettuale, la responsabilità extracontrattuale, la responsabilità civile per danni da inquinamento, l'abbordaggio, la prescrizione e i contratti di compravendita.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La Romania ha concluso trattati di assistenza giudiziale in materia civile con Albania, Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Repubblica ceca, Cuba, Egitto, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Macedonia, Marocco, Moldova, Mongolia, Polonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'applicazione di una legge straniera a un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali può essere invocata d'ufficio dal giudice, così come su richiesta dalla parte interessata.

Un giudice può, avvalendosi del proprio ruolo attivo, sollevare la questione d'ufficio, portando le parti a discutere dell'applicazione di una legge straniera, laddove le norme rumene in materia di conflitto di leggi vi facciano riferimento. In aggiunta, ogni parte interessata può invocare una legge straniera dinanzi a un tribunale, conformemente al principio di disponibilità.

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni contrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.

Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.

Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.

2.2 Rinvio

La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni contrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.

Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.

Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Tra i casi in cui la vecchia legge è sempre applicabile anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dell'ultimo paese di nazionalità (decisione sulla presunta morte, assenza o scomparsa), la legge che, alla nascita di un figlio, disciplina gli effetti del matrimonio dei genitori (filiazione all'interno del matrimonio) e la legge dello Stato di nazionalità del figlio a partire dalla data della nascita (filiazione al di fuori del matrimonio).

Tra i casi in cui la vecchia legge predomina su quella nuova anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dello Stato di spedizione di un bene (bene da spedire) e la legge della residenza/della sede sociale del debitore della prestazione caratteristica alla conclusione del contratto (che istituisca i collegamenti più stretti possibili per un contratto).

Tra i casi in cui è possibile applicare sia la legge nuova che quella precedente in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge del luogo in cui è situato il bene mobile al momento del fatto giuridico che ha creato o estinto il diritto (costituzione, trasferimento o estinzione di diritti reali), la legge applicabile nel momento e nel luogo in cui sono effettuate le forme di pubblicità (beni mobili trasferiti precedentemente o da trasferire in un altro paese in un secondo momento) e la legge dello Stato in cui è situata la proprietà all'inizio del periodo di possesso o in cui è stata trasferita (usucapione).

Tra i casi in cui si applica la legge più favorevole in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano il cambiamento della nazionalità al raggiungimento della maggiore età e la filiazione al di fuori del matrimonio (figli con due nazionalità alla nascita).

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera non si applica se in conflitto con l'ordine pubblico, a norma del diritto internazionale privato rumeno (ad esempio, qualora comporti effetti incompatibili con i principi fondamentali del diritto rumeno o dell'UE e con i diritti umani fondamentali) oppure nel caso in cui sia divenuta eseguibile col ricorso a una frode al diritto rumeno. Laddove la legge straniera non venga applicata, si applica la legge rumena.

In via eccezionale, una legge può non essere attuata nei modi stabiliti dalle norme nazionali sul diritto internazionale privato, qualora il rapporto giuridico presenti un collegamento remoto con la legge in questione. In tal caso si applica la legge che presenta il collegamento più stretto con il rapporto giuridico.

La priorità è data alle disposizioni obbligatorie del diritto rumeno in materia di regolamentazione dei rapporti giuridici con un elemento internazionale. Per disciplinare un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali è possibile applicare direttamente anche le disposizioni obbligatorie previste dalla legge di un altro Stato, laddove il rapporto giuridico presenti uno stretto collegamento con la legge di quello Stato e se necessario ai fini degli interessi legittimi delle parti.

Cfr. gli articoli 2564 e 2566 del codice civile.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'autorità giudiziaria accerta il contenuto della legge straniera per mezzo delle attestazioni ricevute dagli organismi statali che l'hanno prescritta, ricorrendo al parere di un esperto o a un altro metodo appropriato. La parte che invoca una legge straniera può essere tenuta a dimostrarne il contenuto.

Cfr. l'articolo 2562 del codice civile, l'articolo 30 della legge n. 189/2003 sull'assistenza giudiziale in materia civile, la convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (Londra, 1968) e i trattati bilaterali conclusi con gli Stati elencati al punto 1.3.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La sostanza di un negozio giuridico è stabilita dalla legge scelta dalla parti o dal rispettivo autore. Le parti possono scegliere la legge applicabile all'intero negozio giuridico o a una parte di esso.

In mancanza di tale scelta, si applica la legge dello Stato con cui il negozio giuridico presenta il collegamento più stretto (lo Stato della residenza abituale o della sede legale del debitore della prestazione caratteristica o dell'autore del negozio giuridico alla data della conclusione) e, in caso non sia possibile risalire a tale legge, si applica quella del luogo in cui è stato concluso il negozio giuridico.

I requisiti formali di un negozio giuridico sono determinati dalla legge che ne disciplina la sostanza. Il negozio è considerato valido laddove soddisfi le condizioni previste da una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato redatto, la legge del luogo della cittadinanza o della residenza abituale della persona che l'ha approvato oppure la legge applicabile in base al diritto internazionale privato dell'autorità che si occupa di esaminare la validità. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base ai regolamenti del diritto dell'UE e, per le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, alle disposizioni interne sulla legge applicabile al negozio giuridico in questione, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.

Cfr. gli articoli da 2640 a 2646 del codice civile.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base alle disposizioni normative del diritto dell'UE e, nelle questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, alla legge che disciplina la sostanza del precedente rapporto giuridico tra le parti, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.

I ricorsi basati sulle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità sono disciplinati, a seconda della scelta della parte lesa, dalla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale, dello Stato in cui si è verificato l'evento lesivo oppure in cui l'autore del danno ha la residenza abituale o la sede sociale. Il diritto di replica contro le violazioni della personalità è retto dalla legge dello Stato in cui è uscita la pubblicazione o è stato trasmesso il programma.

Cfr. gli articoli 2641 e 2642 del codice civile.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Il nome di una persona è regolamentato dalla legge nazionale. L'attribuzione del nome a un minore al momento della nascita è disciplinata, in base alla scelta effettuata, dalla legge dello Stato di cui genitori e figlio hanno la nazionalità comune oppure dalla legge dello Stato in cui il figlio è nato e vive dalla nascita.

Il luogo di residenza di una persona è retto dalla legge nazionale.

Lo stato civile e la capacità di una persona sono disciplinati dalla rispettiva legge nazionale. Incapacità particolari relative a uno specifico rapporto giuridico sono soggette alla legge applicabile a tale rapporto giuridico. Il principio e la fine della personalità sono determinati dalla legge nazionale di ciascun individuo. L'erogazione di assistenza a una persona dotata di piena capacità giuridica è soggetta alla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale alla data di costituzione della tutela o di adozione di altre misure di protezione.

Cfr. l'articolo 2570 e gli articoli da 2572 a 2576 e da 2578 a 2579 del codice civile.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La filiazione all'interno del matrimonio è soggetta alla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio dei genitori al momento della nascita del figlio.

Nel caso in cui il matrimonio dei genitori termini o sia sciolto prima della nascita del figlio, si applica la legge che governava gli effetti del matrimonio stesso al momento della conclusione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ciò vale anche per i casi di disconoscimento della paternità di figli nati all'interno del matrimonio e di acquisizione del nome da parte dei figli.

La filiazione al di fuori del matrimonio è disciplinata, a partire dalla nascita, dalla legge dello Stato di nazionalità del bambino, che si applica al riconoscimento della filiazione e ai relativi effetti, nonché all'opposizione al riconoscimento. Qualora il figlio abbia altre cittadinanze oltre a quella rumena, si applica la legge del paese di cittadinanza che gli è più favorevole.

Cfr. gli articoli da 2603 a 2606 del codice civile.

3.4.2 Adozione

Le condizioni sostanziali necessarie per portare a termine un'adozione sono definite dalla legge nazionale dell'adottante e del minore da adottare, che devono inoltre soddisfare le condizioni necessarie per entrambi i regimi, secondo quanto previsto dalle due leggi nazionali. Le condizioni sostanziali necessarie per le adozioni congiunte da parte di entrambi i coniugi oppure per l'adozione da parte di un coniuge del figlio dell'altro coniuge sono stabilite dalla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio.

Gli effetti dell'adozione, i rapporti tra adottante e adottando e lo scioglimento dell'adozione sono disciplinati dalla legge nazionale dell'adottante e, in caso di adozione da parte di entrambi i coniugi, dalla legge che regola gli effetti generali del matrimonio.

La forma dell'adozione è soggetta alla legge dello Stato in cui è conclusa.

Cfr. gli articoli da 2607 a 2610 del codice civile.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

I requisiti sostanziali necessari per la celebrazione di un matrimonio sono definiti dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi al momento del rito matrimoniale.

La forma della celebrazione del matrimonio è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è celebrato.

La legge che disciplina i requisiti giuridici per la celebrazione del matrimonio si applica anche all'invalidità del matrimonio e ai relativi effetti.

Gli effetti generali del matrimonio sono disciplinati dalla legge della residenza abituale comune dei coniugi e, in mancanza di essa, dalla legge dello Stato della nazionalità comune dei coniugi. In difetto di una nazionalità comune, si applica la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

Cfr. gli articoli da 2585 a 2589 del codice civile.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La Romania applica il regolamento Roma III.

In base al diritto nazionale, i coniugi possono scegliere di comune accordo una delle seguenti leggi da applicare al divorzio: la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune alla data dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, se almeno uno dei coniugi vi risiede ancora al momento dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi è cittadino, la legge dello Stato in cui hanno vissuto per almeno tre anni oppure la legge rumena.

L'accordo sulla scelta della legge applicabile al divorzio può essere concluso o modificato entro la data di rinvio all'autorità cui compete decidere in merito al divorzio. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può prendere atto dell'accordo dei coniugi non oltre la prima udienza del processo cui le parti sono state debitamente chiamate a comparire.

Nel caso in cui i coniugi non scelgano nessuna legge, al divorzio si applica la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in mancanza di una residenza abituale comune, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune se almeno uno dei due coniugi vi risiede ancora abitualmente al momento della domanda di divorzio. In mancanza di un'ultima residenza comune, si applica la legge della

nazionalità comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in difetto anche di una stessa nazionalità, la legge dello Stato dell'ultima nazionalità comune dei coniugi qualora almeno uno dei due abbia mantenuto la nazionalità di tale Stato alla data della domanda di divorzio. In tutti gli altri casi si applica la legge rumena.

La legge che disciplina il divorzio si applica, come del caso, anche alla separazione.

Cfr. gli articoli da 2597 a 2602 del codice civile.

3.5.4 Obblighi alimentari

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata in base alle norme del diritto dell'UE (articolo 2612 del codice civile).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La legge applicabile al regime matrimoniale è la legge scelta dai coniugi (la legge della residenza abituale di uno dei coniugi alla data della scelta, la legge della nazionalità di uno dei coniugi al momento della scelta oppure la legge della prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio). Tale legge regola le misure in materia di pubblicità e di esecutività nei confronti di terzi e disciplina, in alternativa alla legge del luogo della conclusione, le formalità necessarie per la conclusione della convenzione matrimoniale.

L'accordo sulla scelta della legge applicabile al regime matrimoniale patrimoniale può essere concluso prima o in occasione della celebrazione del matrimonio oppure nel corso del matrimonio stesso.

Le condizioni formali sono quelle previste dalla legge scelta per disciplinare il regime matrimoniale o dalla legge del luogo in cui è stato concluso l'accordo.

Se i coniugi non hanno scelto alcuna legge da applicare al rispettivo regime matrimoniale, questo è soggetto alla legge applicabile agli effetti generali del matrimonio.

Cfr. gli articoli da 2590 a 2596 del codice civile.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La Romania applica il regolamento (UE) n. 650/2012.

In base alla legislazione nazionale, le successioni sono disciplinate dalla legge dello Stato della residenza abituale del defunto al momento del decesso.

Una persona può scegliere come legge applicabile alla propria successione la legge dello Stato di cui ha la nazionalità. In caso di scelta della legge applicabile, la legge scelta disciplina l'esistenza e la validità del consenso espresso al momento della dichiarazione circa la scelta della legge applicabile.

L'elaborazione, la modifica o la revoca del testamento saranno considerate valide qualora l'atto soddisfi i requisiti formali applicabili alla data in cui è stato elaborato, modificato o revocato oppure al decesso del testatore, in base alla legge nazionale del testatore, alla legge del luogo di residenza abituale, alla legge del luogo in cui l'atto è stato elaborato, modificato o revocato, alla legge del luogo dei beni immobili oppure alla legge dell'autorità giudiziaria o dell'organismo che si occupa della procedura di trasferimento dei beni ereditati.

Qualora in base alla legge applicabile alla successione l'eredità sia vacante, la proprietà situata nel territorio rumeno è trasferita allo Stato rumeno come previsto dalla legge nazionale sull'assegnazione delle proprietà in caso di eredità vacante.

Cfr. gli articoli da 2633 a 2636 del codice civile.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge del luogo in cui si trova la proprietà (*lex rei sitae*) disciplina aspetti quali il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui beni immobili, garanzie incluse, (all'inizio del periodo di proprietà) l'usucapione, (nel momento in cui si è verificato il fatto giuridico che ha generato, modificato o estinto tale diritto) la creazione, la trasmissione o l'estinzione di diritti reali su un bene di cui si è cambiata la localizzazione, (alla conclusione del contratto di credito ipotecario su beni mobili) le condizioni di validità, la pubblicità e gli effetti di un credito ipotecario su beni mobili, le forme di pubblicità e gli elementi che stabiliscono diritti su determinati beni immobili e (al momento del furto/esportazione o al momento della rivendicazione) la rivendicazione di beni rubati o esportati illegalmente. Le proprietà in trasferimento sono soggette alla legge dello Stato da cui provengono.

La creazione, il trasferimento o l'estinzione dei diritti reali relativi a un mezzo di trasporto sono disciplinati dalla legge del paese di bandiera della nave o di registrazione dell'aeromobile e dalla legge applicabile allo status organizzativo della società di trasporto per i veicoli stradali e su rotaia facenti parte dell'eredità.

L'emissione di azioni od obbligazioni, nominative o al portatore, è disciplinata dalla legge applicabile allo status organizzativo della persona giuridica che le emette.

L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti d'autore per un'opera di creazione intellettuale sono soggette alla legge dello Stato in cui l'opera è stata resa pubblica la prima volta.

L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalla legge dello Stato del deposito o della registrazione oppure in cui è stata presentata la domanda di deposito o registrazione.

Cfr. gli articoli da 2613 a 2632 del codice civile.

3.9 Insolvenza

Le disposizioni sulla legge applicabile sono contenute nella legge n. 85/2014 relativa alle procedure di insolvenza e di prevenzione dell'insolvenza, che contribuisce all'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000.

Ultimo aggiornamento: 13/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Qual è il diritto applicabile? - Slovenia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge fondamentale che stabilisce le norme generali del diritto internazionale privato è la *Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku* (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato), abbreviata come ZMZPP, *Uradni list RS* (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 56/99). I conflitti di legge specifici sono disciplinati da leggi concernenti vari temi (come, ad esempio, la *Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju* (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Le convenzioni che vengono ratificate e pubblicate nella Repubblica di Slovenia sono direttamente applicabili e prevalgono sulle leggi nazionali. Le norme in materia di conflitto di legge sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che interessa gli Stati membri vincolati dalle modifiche alla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento n. 864/2007 (Roma II) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Le norme in materia di conflitti di legge sono altresì contenute nelle convenzioni multilaterali adottate dalla [Convenzione dell'Aia](#) in materia di diritto internazionale privato, delle quali la Repubblica di Slovenia è firmataria.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Le norme in materia di conflitto di leggi sono contenute inoltre in convenzioni bilaterali in materia di assistenza giudiziaria concluse con Austria, Bulgaria, Federazione russa, Francia, Mongolia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. L'elenco delle convenzioni è disponibile sulle [pagine web del Ministero](#).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Un giudice è vincolato dalla legge che disciplina il conflitto di leggi, tuttavia le parti sono libere di concordare quale legge desiderano disciplinare il loro rapporto giuridico. In tal caso, si applica la legge scelta dalle parti. Inoltre, la legge che si applicherebbe normalmente in conformità con la legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica quando, sulla base di tutte le circostanze, appare evidente che non vi è alcun collegamento significativo con la legge da applicare nel contesto del rapporto giuridico del caso di specie, bensì esiste un collegamento più stretto con qualche altra legge.

2.2 Rinvio

La dottrina del rinvio è sancita dall'articolo 6 della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato che stabilisce che, nel decidere quale legge applicare, qualora le norme di uno Stato estero rimandino al diritto sloveno, vada applicato quest'ultimo senza tener conto delle disposizioni slovene in merito a quale legge si debba applicare. Questa disposizione non si applica laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente una norma specifica sulla scelta della legge che disciplina i criteri di collegamento variabili definisce anche il momento in cui tale norma debba applicarsi. Alcuni criteri di collegamento includono tale indicazione temporale che è determinante nella scelta della legge applicabile sancita nella norma sul conflitto (ad esempio: la nazionalità di un testatore al momento della redazione di un testamento), mentre in altre circostanze la variazione della circostanza di collegamento può significare che si applica la legge di un sistema giuridico diverso. In caso di relazioni permanenti è necessario applicare il principio del riconoscimento dei diritti già acquisiti.

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge determinata dalla legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica laddove l'effetto della sua applicazione sarebbe contrario all'ordinamento giuridico sloveno. Il concetto di ordine pubblico costituisce una norma giuridica espressa attraverso la giurisprudenza. Nella maggior parte dei casi si basa sulle norme costituzionali dello Stato, sui principi fondamentali delle leggi nazionali e sui principi morali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Un organo giurisdizionale o un'altra autorità competente determina, di propria iniziativa, il contenuto della legge straniera da applicare utilizzando una notifica di una legge straniera del ministero responsabile per la giustizia oppure ne esamina il contenuto tramite qualche altro metodo adeguato. Le parti possono presentare un documento pubblico o un altro documento di una autorità o istituzione straniera competente sul contenuto della legge straniera. Qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera in un caso specifico, si applica la legge slovena.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In relazione agli Stati membri, il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) è applicabile nella Repubblica di Slovenia e sostituisce le leggi nazionali che disciplinano il diritto sostanziale. Per questioni in merito alle quali non trova applicazione il regolamento, si applicano le convenzioni bilaterali, ove pertinenti. Laddove non esistano convenzioni bilaterali, si applica la legge nazionale che disciplina il conflitto di legge nei rapporti contrattuali (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato).

Norma generale sul conflitto di leggi

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che la legge scelta dalle parti contraenti si applichi al loro contratto a meno che una legge o una convenzione internazionale non disponga diversamente. Si può indicare espressamente la volontà delle parti in merito alla scelta della legge, oppure le disposizioni contrattuali o altre circostanze possono indicare chiaramente la scelta di una data legge. La validità del contratto viene quindi esaminata in conformità con la legge scelta. Se le parti non hanno scelto quale legge applicare, allora si applica la legge che risulta più strettamente associata alla fattispecie. Qualora le circostanze non rimandino a un'altra legge, si applica la legge dello Stato in cui ha la sua residenza permanente o la sua sede principale di attività la parte che ha l'obbligo di eseguire gli elementi essenziali del contratto.

La legge dello Stato nel quale un lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro disciplina i contratti di impiego. Accettando l'applicazione di una legge diversa in un contratto di lavoro, le parti non possono escludere disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei diritti dei lavoratori contenute nella legge dello Stato che si sarebbe applicata qualora le parti non avessero scelto una legge diversa.

Un contratto stipulato con un consumatore è un contratto per il trasferimento di beni, diritti e/o servizi a un consumatore. Un consumatore è una persona che acquista beni, diritti e servizi, prevalentemente per uso personale o domestico. Un contratto stipulato con un consumatore non include un contratto di trasporto o un contratto per la fornitura di servizi a un consumatore quando il contratto viene eseguito completamente al di fuori dello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente. Fatte salve le disposizioni della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato, un contratto stipulato con un consumatore è disciplinato dalla legge dello Stato in cui risiede il consumatore, laddove il contratto sia stato concluso a fronte di un'offerta o di una pubblicità in tale Stato o qualora il consumatore abbia compiuto le azioni necessarie per concludere il contratto in tale Stato, oppure laddove il consumatore sia un cocontraente o un suo rappresentante ottenga l'ordine del consumatore in tale Stato, oppure qualora il contratto di vendita sia stato concluso in un altro Stato o il consumatore abbia dato l'ordine in un altro Stato, oppure qualora un venditore abbia organizzato una trasferta con l'intenzione di promuovere la conclusione di tale contratti.

Negli scenari di cui sopra, le parti contraenti non possono concordare sull'applicazione di una legge che escluda le disposizioni obbligatorie in materia di diritti di tutela dei consumatori che sono applicabili nello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente.

Ai contratti legati a beni immobili, si applica sempre la legge dello Stato in cui è situato il bene immobile.

Se le parti contraenti non hanno concordato diversamente, alle parti contraenti si applica la norma generale in materia di conflitto di leggi, anche per decidere a partire da quale momento l'acquirente di un bene mobile vanta un diritto sui proventi generati dallo stesso, nonché per decidere il momento a partire dal quale l'acquirente ha accettato i rischi riguardanti il bene stesso.

Inoltre, qualora le parti contraenti non decidano diversamente, il metodo di consegna del bene e le misure necessarie in caso di rifiuto di consegna sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui il bene doveva essere consegnato.

Per quanto riguarda l'effetto di una cessione di un credito o dell'assunzione di un debito: lo status giuridico di eventuali debitori o creditori non direttamente coinvolti nella cessione o nell'assunzione è disciplinato dalla stessa legge che norma l'assegnazione o l'assunzione in sé.

La legge applicabile alla transazione principale si applica a una transazione ausiliaria a meno che non sia stato deciso diversamente.

La legge dello Stato di residenza permanente del debitore o della sua sede si applica a un negozio giuridico unilaterale.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali non disciplinate da una convenzione internazionale o dal regolamento n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), le norme in materia di conflitto di leggi prevedono che si applichi il diritto nazionale.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che alle obbligazioni extracontrattuali si applichi la legge dello Stato in cui ha avuto luogo un atto. La legge dello Stato in cui si verifica la conseguenza si applica qualora tale legge sia più favorevole alla vittima, a condizione che quest'ultima avesse dovuto o potuto prevedere il luogo delle conseguenze. Qualora tale legge non abbia uno stretto collegamento con il rapporto, bensì esista un collegamento con un'altra legge, allora si applica tale altra legge.

Qualora un evento per il quale si ravvisa la responsabilità per il risarcimento danni sia avvenuto a bordo di una nave in mare aperto o su un aeromobile, si presume che la legge applicabile sia quella dello Stato in cui la nave o l'aeromobile sono registrati.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Qualora un cittadino della Repubblica di Slovenia sia anche un cittadino di un altro Stato, tale persona è considerata essere soltanto un cittadino sloveno ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato. Nel caso di una persona che non ha cittadinanza della Repubblica di Slovenia ma è cittadina di due o più Stati, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza permanente. Laddove una persona non abbia una residenza permanente in uno degli Stati di cui ha la cittadinanza, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato con il quale la persona ha il collegamento più stretto.

Qualora una persona non abbia nazionalità oppure non sia possibile determinarne la cittadinanza, si applica la legge dello Stato della sua residenza permanente. Se una persona non ha una residenza permanente oppure se non è possibile determinarla, si applica la legge dello Stato della sua residenza temporanea. Qualora non sia possibile individuare nemmeno una residenza temporanea, si applica il diritto sloveno.

Alla modifica di un nome di persona si applica la legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza.

La legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza si applica alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti. Si presume che una persona fisica, che ai sensi della legge dello Stato del quale ha cittadinanza non ha la capacità di stipulare contratti, abbia invece tale capacità qualora la stessa gli sia riconosciuta dalla legge dello Stato nel quale è sorta l'obbligazione. La perdita o le limitazioni alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona ha cittadinanza.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La nomina o la revoca di una tutela e di rapporti tra un tutore e la persona soggetta a tutela (persona che necessita di assistenza) sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona soggetta a tutela ha la cittadinanza. Le misure sanitarie temporanee erogate a favore di un cittadino straniero o apolide nella Repubblica di Slovenia sono disciplinate dalla legge slovena e restano in vigore fino a quando uno Stato competente non emette una decisione in merito alla specifica misura o non la annulla, a seconda dei casi. Questa norma vale anche per la tutela dei beni di un cittadino straniero o apolide che si trovano nella Repubblica di Slovenia.

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

La procedura per il riconoscimento, la determinazione e la contestazione della paternità o della maternità sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

L'obbligo di erogare alimenti a parenti consanguinei, escludendo quelli dai genitori verso i figli, e l'obbligo di erogare alimenti ai parenti per affinità (ossia ai parenti non consanguinei) sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale ha cittadinanza la persona che richiede detto sostentamento.

Il processo per la legittimazione di un figlio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui i genitori sono cittadini o dalla legge dello Stato del genitore per il quale l'adozione deve essere valida, qualora i genitori non siano cittadini di uno stesso Stato. L'accettazione di una legittimazione da parte di un figlio, un'altra persona o un organismo nazionale è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.4.2 Adozione

Le condizioni per l'adozione e la revoca della stessa sono determinate dalla legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono cittadini. Quando un adottante e un adottato sono cittadini di Stati diversi, le condizioni per l'adozione e la revoca della stessa sono disciplinate congiuntamente dagli Stati di cui sono cittadini. Laddove i coniugi adottino insieme, le condizioni per l'adozione e la sua revoca sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui l'adottato è cittadino ed anche dalla legge degli Stati di cui uno e l'altro coniuge sono cittadini. La forma dell'adozione è dettata dalla legge dello Stato in cui si è verificata l'adozione. L'effetto dell'adozione è disciplinato dalla legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato erano cittadini al momento della concessione dell'adozione. Qualora un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui l'adottato è cittadino.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le condizioni per contrarre un matrimonio sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui ogni persona ha la cittadinanza al momento della celebrazione del matrimonio. La forma del matrimonio è dettata dalla legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio. La nullità del matrimonio è disciplinata dalla legge in base alla quale detto matrimonio è stato contratto, tramite applicazione delle norme sul conflitto di leggi di cui sopra.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie conviventi/non sposate. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di coppie conviventi/non sposate sono le stesse di quelle del matrimonio, potrebbe accadere che le disposizioni che disciplinano il matrimonio si applichino anche alle coppie conviventi/non sposate.

I rapporti patrimoniali tra due persone conviventi/non sposate che vivono nell'ambito di un'unione di fatto sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui queste hanno la cittadinanza. Qualora dette persone non abbiano la stessa nazionalità, si applica la legge dello Stato nel quale esse hanno la loro residenza comune. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali contrattuali tra persone conviventi/non sposate che vivono nell'ambito di una unione di fatto, la legge che si applica è quella applicabile al loro rapporto patrimoniale al momento della conclusione del contratto.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie di fatto conviventi/non sposate dello stesso sesso e le loro condizioni. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle del matrimonio, possono applicarsi le disposizioni che disciplinano il matrimonio.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento del deposito della richiesta di divorzio. Laddove i coniugi siano cittadini di Stati diversi al momento del deposito della richiesta di divorzio, tale procedura è disciplinata congiuntamente dagli Stati di cui essi sono cittadini. Qualora il divorzio non possa avere luogo ai sensi delle norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dal diritto sloveno, se uno dei coniugi aveva la sua residenza permanente nella Repubblica di Slovenia al momento del deposito della richiesta di divorzio. Qualora uno dei coniugi sia un cittadino sloveno, ma non abbia una residenza permanente in Slovenia e il divorzio non possa avvenire in conformità con le norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dalla legge slovena.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti la cessazione di unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, considerando che le conseguenze delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle in caso di matrimonio, possono applicarsi le stesse disposizioni che disciplinano il divorzio.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Regimi personali e patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i coniugi siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove i coniugi non abbiano la stessa nazionalità né residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza comune. Nei casi in cui non sia possibile determinare la legge applicabile secondo queste norme, si applica la legge con la quale essi hanno il collegamento più stretto.

I regimi patrimoniali contrattuali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato che governava il loro rapporto personale e patrimoniale al momento della conclusione del contratto. Qualora detta legge preveda che i coniugi possano scegliere una legge che disciplini i loro accordi patrimoniali, si applica la legge scelta dagli stessi.

Quando un matrimonio viene annullato o sciolto, in relazione ai regimi personali e patrimoniali comuni trovano applicazione le stesse norme in materia di conflitto di leggi che si applicano ai regimi personali e patrimoniali tra coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge dello Stato di cui un defunto era cittadino al momento del decesso disciplina l'eredità. La capacità di testare è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento dell'esecuzione del testamento.

La forma del testamento è valida se è valida secondo uno dei seguenti sistemi giuridici: la legge dello Stato in cui è stato redatto il testamento; la legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge dello Stato in cui un testatore aveva la sua residenza permanente al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge slovena; oppure la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile per quanto riguarda i beni immobili.

Una forma di revoca di un testamento è valida se è valida secondo una qualsiasi delle leggi ai sensi delle quali la redazione del testamento sarebbe valida, così come spiegato.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai rapporti patrimoniali e ad altri diritti su beni si applica la legge dello Stato in cui si trovano i beni. Ai rapporti patrimoniali riguardanti beni in fase di trasporto si applica la legge dello Stato di destinazione. Ai rapporti patrimoniali in materia di veicoli di trasporto, si applica la legge dello Stato in cui detti veicoli si trovano, a meno che la legge slovena non disponga diversamente.

3.9 Insolvenza

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza si applica direttamente in Slovenia alle questioni che rientrano nella sua applicabilità e negli Stati membri dell'UE. Qualora il regolamento non si applichi, la legge applicabile è il diritto nazionale sloveno, vale a dire la *Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju* (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP, UL RS, ZFPPIPP-UPB7, n. 63/2013).

In tale legge, il capitolo intitolato "Procedure di insolvenza con natura internazionale" contiene norme generali relative alle procedure di insolvenza con natura internazionale, disciplina l'accesso dei creditori e degli amministratori stranieri a un tribunale nazionale e disciplina la cooperazione con i tribunali stranieri e gli amministratori stranieri. Esso disciplina inoltre il riconoscimento di misure temporanee e procedure di insolvenza straniere, misure parallele dovute all'insolvenza e la legge da applicare alle conseguenze di una procedura di insolvenza.


Un giudice nazionale che ha giurisdizione su procedure di insolvenza nazionali può decidere in merito al riconoscimento di una procedura estera e alla cooperazione con tribunali stranieri. I tribunali nazionali locali competenti della gestione delle procedure di insolvenza nazionali sono: 1. nel caso in cui un debitore, che è una persona giuridica, o un imprenditore nazionale abbia sede nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui ha sede il debitore; 2. nel caso in cui un debitore, che è una persona straniera, abbia una filiale nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui la filiale del debitore ha la sua sede principale di attività; 3. negli altri casi: il *Okrožno sodišče v Ljubljani* (tribunale distrettuale di Lubiana).

Per quanto riguarda la legge applicabile alle conseguenze giuridiche delle procedure di insolvenza, la norma generale prevede che si applichi la legge dello Stato in cui si tengono le procedure, a meno che la legge non disponga diversamente per un caso particolare. La legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio contiene norme in materia di legge applicabile in relazione a contratti concernenti l'uso di beni immobili acquisiti, come quella che statuisce che si applica la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile. Norme speciali sulla legge sui diritti registrati in un registro (legge dello Stato la cui autorizzazione è quella di gestire il registro) si applicano in riferimento alla legge sull'applicazione di sistemi di pagamento e mercati finanziari (legge dello Stato applicata a tali sistemi di pagamento/mercati finanziari) per quanto riguarda la legge da applicare per compensare contratti e riacquistare contratti e la legge che disciplina i contratti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

In Svezia il diritto internazionale privato, in cui si combinano legislazione e giurisprudenza, è codificato solo in parte. Il quadro legislativo è destinato principalmente a garantire l'applicazione delle convenzioni internazionali cui la Svezia aderisce. Le principali disposizioni giuridiche sono le seguenti:

Matrimonio e figli

Capo 3, articoli 4 e 6 della *Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap*, nota anche con l'abbreviazione svedese "IÄL" (legge (1904:26 s. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela).

Articoli 9, 12 e 13 del *Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap*, "NÄF" (ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela).

Articolo 2 della *Lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption*, "IAL" (legge (1971:796) sulle relazioni giuridiche internazionali connesse con l'adozione).

Articoli 2, 3 e 6 della *Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor*, "IFL" (legge (1985:367) su questioni di paternità internazionali).

Articoli da 3 a 5 della *Lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden*, "LIMF" (legge (1990:272) su determinate questioni internazionali relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi).

Articolo 1 della *Lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention* (legge (2012:318) relativa alla convenzione dell'Aia del 1996) e articoli da 15 a 22 della stessa convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Successione

Articoli 20-38 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Contratti e acquisti

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (di seguito il "regolamento Roma I).

Articoli 79-87 della *Växellagen 1932:130* (legge (1932:130) sui titoli cambiari).

Articoli 58-65 della *Checklagen 1932:131* (legge (1932:131) sugli assegni bancari).

La *Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker*, "IKL" (legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali).

Articoli 25bis, 31bis e 42bis della *Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet*, "MBL" (legge (1976:580) sulla codecisione nel campo del lavoro).

La *Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal* (legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi).

Capo 13, articolo 4, e capo 14, articolo 2, del *Sjölagen 1994:1009* (codice della navigazione marittima).

Articolo 14 della *Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden* (legge sui contratti stipulati con i consumatori).

Capo 1, articolo 4, della *Lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt* (legge 2011:914 sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine).

Capo 3, articolo 14, della *Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler* (legge sulle vendite a distanza e a domicilio).

Articolo 48 della *Konsumentköplagen 1990:932* (legge (1990:932) sulle vendite ai consumatori).

Responsabilità civile per danni

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("regolamento Roma II")

Articoli 8, 14 e 38 della *Trafikskadelagen 1975:1410* (legge (1975:1410) sugli infortuni stradali).

Articolo 1 della *Lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning* (legge (1972:114) in relazione con la convenzione del 9 febbraio 1972 sottoscritta da Svezia e Norvegia sul pascolo delle renne).

Articolo 1 della *Lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige* (legge (1974:268) in relazione con la convenzione del 19 febbraio 1974 sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sulla protezione dell'ambiente).

Diritto fallimentare

Gli articoli 4, da 8 a 11, 14, 15, 28 e 43 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ("il regolamento sulle procedure di insolvenza") (il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una modifica del regolamento, entrata in vigore nell'estate del 2015).

Articoli 1, 3 e da 5 a 8 della *Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge* (legge (1934:67) che stabilisce norme intese a disciplinare i casi di insolvenza riguardanti beni situati in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia).

Articoli 1, da 4 a 9 e 13 della *Lag (1934:68) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge* (legge (1934:68) relativa agli effetti comportati da casi di insolvenza in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia).

Articoli 1, da 3 a 8 e 12 della *Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land* (legge (1981:6) sui casi di insolvenza relativi a beni situati in un altro paese nordico).

Articoli 1, da 4 a 9, 13 e 14 della *Lag (1981:7) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land* (legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

La Svezia ha aderito alle convenzioni internazionali multilaterali indicate in appresso che contengono disposizioni riguardanti il diritto applicabile. La Svezia assume un approccio "dualistico" in relazione ai trattati internazionali; ciò significa che le convenzioni multilaterali sono state anche riprese nell'ordinamento nazionale (vedasi sopra).

Società delle nazioni

Convenzione del 1930 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di cambiali e vaglia bancari.

Convenzione del 1931 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di assegni.

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Convenzione del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali.

Convenzione del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Unione europea

Convenzione del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (il regolamento Roma I sostituisce la convenzione per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009).

Convenzioni tra paesi nordici

Convenzione del 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia recante disposizioni di diritto internazionale privato in tema di matrimonio, adozione e tutela (modificata da ultimo dalla convenzione del 2006).

Convenzione del 1933 tra Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia in materia di insolvenza (di seguito la "convenzione nordica in materia di insolvenza").

Convenzione del 1934 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia in materia di successioni, atti testamentari e amministrazione del patrimonio (modificata da ultimo dalla convenzione del 2012).

Convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La *1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning* (Convenzione del 1972 tra Svezia e Norvegia in materia di pascolo delle renne).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d'ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Non esiste una norma in Svezia che imponga ad un tribunale l'applicazione d'ufficio delle disposizioni giuridiche previste dal diritto di altri paesi. La questione è stata disciplinata principalmente nella giurisprudenza che opera una distinzione tra cause su questioni che le parti possono comporre in via amichevole (*dispositiva mål*) e cause su questioni su cui può statuire solo un'autorità giudiziaria (*indispositiva mål*). Nei contenziosi civili in cui le parti possono giungere a un accordo tra loro, la legge straniera sarà applicata soltanto se invocata da una delle parti. Esistono numerosi precedenti con una chiara componente di estraneità, in cui la legislazione svedese è stata applicata d'ufficio perché nessuna delle parti ha invocato il diritto straniero. Al contrario, nelle controversie in cui non sarebbe stata possibile una composizione amichevole, ad esempio quelle in materia di accertamento della paternità, vi sono stati casi in cui il tribunale ha applicato d'ufficio la legge straniera.

2.2 Rinvio

In generale il diritto internazionale privato in Svezia non accetta la dottrina del rinvio. È prevista tuttavia una deroga all'articolo 79, secondo comma, della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58, secondo comma, della legge sugli assegni bancari per quanto riguarda la facoltà dei cittadini stranieri di sottoscrivere impegni che implicano l'emissione di cambiali o di assegni. Ciò si spiega con il fatto che tali disposizioni si basano su convenzioni internazionali. Un'altra eccezione è prevista all'articolo 9, secondo comma, della legge sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico. Per quanto riguarda infine la validità formale del matrimonio, il rinvio è riconosciuto all'articolo 1, comma 7, della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto internazionale privato svedese non prevede norme generali per le conseguenze di un cambiamento del criterio di collegamento: la questione è disciplinata specificamente da ogni singola legge. Ad esempio, l'articolo 4, primo comma della legge su talune questioni internazionali connesse con il regime patrimoniale tra coniugi o conviventi sancisce che "se il diritto applicabile non è stato stabilito per contratto, sarà applicata la legge dello Stato in cui i coniugi hanno stabilito la loro residenza abituale (*hemvist*) all'atto del matrimonio"; anche l'articolo 4, secondo comma, della stessa legge stabilisce che "se, in un secondo momento, entrambi i coniugi hanno trasferito la loro residenza abituale in un altro Stato ed hanno vissuto sul territorio di questo per almeno due anni, si applica la legge di tale Stato".

2.4 Eccezioni all'applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Secondo un principio generale del diritto internazionale privato svedese una disposizione di diritto straniero non va applicata qualora la sua applicazione sia manifestamente incompatibile con i fondamenti dell'ordinamento giuridico svedese. Disposizioni in tal senso figurano in diverse normative del diritto internazionale privato. Da ciò non si può tuttavia concludere che una restrizione per motivi di ordine pubblico debba essere contenuta in un atto normativo. Sono numerose le sentenze che stabiliscono che la legge straniera non può essere applicata per ragioni di ordine pubblico. Spetta di norma alla magistratura determinare quali norme del diritto svedese siano vincolanti a livello internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Se un tribunale ritiene applicabile una legge straniera, ma ignora le disposizioni sostanziali del sistema giuridico straniero, può scegliere tra due soluzioni: o condurre egli stesso un'indagine o chiedere a una delle parti di produrre le necessarie informazioni. Sceglierà la soluzione più conveniente. Se il tribunale decide di indagare coi propri mezzi sulla questione può contare sull'appoggio del ministero della Giustizia. Il tribunale in genere svolgerà un ruolo più attivo nelle vertenze su cui solo un'autorità giudiziaria può decidere (cfr. sopra), mentre per quelle in cui le parti sono libere di trovare un accordo tra loro, può lasciare che le parti interessate si occupino degli accertamenti.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La Svezia è parte firmataria della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali. In determinati ambiti si applicano altre norme di legge. Il regolamento Roma I sostituisce la convenzione per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

La **vendita di beni mobili materiali** è disciplinata dalla legge sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali con la quale è stata recepita nel diritto interno la convenzione dell'Aia del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali. Tale legge prevale sulle disposizioni del regolamento Roma I. Essa non contempla tuttavia i contratti stipulati con i consumatori. Secondo l'articolo 3 l'acquirente e il venditore possono accordarsi sulla legge applicabile. L'articolo 4 stabilisce che se le parti non hanno stabilito il diritto applicabile, si applica la legge del paese in cui risiede abitualmente il venditore. Deroga a tale norma il venditore che ha accettato l'ordine nel paese di residenza abituale dell'acquirente e gli acquisti in borsa o in un'asta pubblica.

Costituiscono un'altra deroga alle norme del regolamento Roma I taluni **contratti stipulati con i consumatori**. L'articolo 48 della legge sulle vendite ai consumatori, l'articolo 14 della legge sui contratti stipulati con i consumatori, il capo 1, articolo 4, della legge sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine e il capo 3, articolo 14, della legge sulle vendite a distanza e a domicilio prevedono norme speciali volte a proteggere il consumatore dalle clausole sulla legge applicabile. Secondo tali norme in determinate circostanze va applicata la legge di un paese membro del SEE qualora essa garantisca al consumatore un livello di protezione più elevato.

Per quanto riguarda **titoli di cambio e assegni** sono previste norme specifiche agli articoli 79-87 della legge sui titoli cambiari e agli articoli 58-65 della legge sugli assegni bancari. Tali norme si basano sulla convenzione di Ginevra del 1930 per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiali e vaglia cambiari e sulla convenzione di Ginevra del 1931 per regolare taluni conflitti di legge in materia di assegni bancari.

Alcuni contratti di **assicurazione per la responsabilità civile** sono disciplinati dalla legge sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La questione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è disciplinata dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Nel diritto internazionale privato svedese il criterio di collegamento decisivo per stabilire lo statuto personale era considerato tradizionalmente la nazionalità. Oggigiorno esistono tuttavia numerosi esempi in cui la nazionalità, in quanto principale criterio di collegamento, è sostituita dalla residenza abituale al punto che è in dubbio se si possa parlare ancora di un unico fattore di collegamento principale per stabilire lo statuto personale. Nel diritto privato internazionale svedese il concetto di "statuto personale" implica prevalentemente questioni inerenti alla capacità delle persone fisiche e al nome.

Secondo il capo 1, articolo 1, della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela, la **capacità di contrarre matrimonio** di fronte ad un'autorità svedese è in linea di massima da stabilirsi conformemente alla legge svedese, se una delle due parti è cittadino svedese o residente abitualmente in Svezia. Norme simili si applicano nei paesi nordici in virtù dell'articolo 1 dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Norme speciali in materia di **tutela dei minori e amministrazione fiduciaria** sono previste ai capi 4 e 5 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela e agli articoli 14-21bis dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Per quanto riguarda la questione della legge applicabile alla **capacità contrattuale**, una risposta parziale è fornita dall'articolo 13 del regolamento Roma I. Il diritto di contrarre impegni che prevedano l'emissione di cambiali o assegni è disciplinato da norme speciali di cui all'articolo 79 della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58 della legge sugli assegni bancari.

Una norma speciale che disciplina la **capacità di essere parte in giudizio** figura al capo 11, articolo 3 del *rättegångsbalken* (codice di procedura giudiziaria). Secondo tale norma il cittadino straniero che nel proprio paese non può intentare un'azione giudiziaria può farlo in Svezia se il diritto svedese gliene conferisce la facoltà.

Per il diritto internazionale privato svedese le **questioni relative al nome** appartengono alla legislazione sullo statuto personale. Ciò significa, ad esempio, che l'assunzione del cognome del coniuge non è classificata come una questione che rientra negli effetti giuridici del matrimonio nella sfera personale. Secondo l'articolo 50 della *namnlagen* 1982:670 (legge sui nomi personali), le disposizioni non si applicano ai cittadini svedesi abitualmente residenti in Danimarca, Norvegia o Finlandia. Da ciò si può concludere *a contrario* che essa si applica agli altri cittadini svedesi. Secondo l'articolo 51 le disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri che risiedono abitualmente in Svezia.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Il diritto sostanziale svedese non distingue tra **figli legittimi e illegittimi** e il diritto internazionale privato svedese non prevede norme specifiche sui conflitti di legge per determinare se un figlio sia da considerare nato entro o al di fuori del matrimonio o se un figlio possa essere successivamente legittimato.

Per quanto riguarda la legge applicabile all'accertamento della **paternità**, esistono norme diverse in materia di presunzione di paternità e per il riconoscimento della paternità da parte della giustizia. La presunzione di paternità è disciplinata dall'articolo 2 della legge sulle questioni di paternità internazionali. Secondo tale legge un uomo che è sposato o è stato sposato con una donna che ha un figlio è considerato il padre di questo, per effetto della legge dello Stato in cui il figlio risiede abitualmente dalla nascita o, qualora tale legge non attribuisca la paternità a nessuno, per effetto della legge dello Stato di cui il minore è divenuto cittadino per nascita. Se tuttavia la residenza abituale del bambino al momento della nascita era la Svezia, la questione sarà sempre regolata nei termini della legislazione svedese. Se la paternità va stabilita in via giudiziale, si applica la legge del paese in cui il bambino risultava abitualmente residente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

A norma dell'articolo 2, primo comma, della legge sulle relazioni giuridiche internazionali connesse con l'adozione, in caso di domanda di **adozione** il tribunale svedese applica il diritto svedese. L'articolo 2, comma 2, della stessa legge stabilisce tuttavia che, qualora la domanda riguardi un minore, occorre verificare se il richiedente o il minore abbiano legami con un altro paese per nazionalità, residenza abituale o altro, e se ciò possa creare difficoltà al bambino nel caso in cui l'adozione non sia riconosciuta in tale paese.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici dell'adozione, se una decisione di adozione straniera è valida in Svezia, il figlio adottato è considerato figlio del genitore adottivo nell'ambito di un matrimonio svedese agli effetti della custodia, della tutela e del mantenimento. In caso di successione la legge in materia prescrive parità di trattamento di figli adottivi e di figli nati dal matrimonio solo se l'adozione ha avuto luogo in Svezia. Se l'adozione ha avuto luogo al di fuori della Svezia il diritto all'eredità del figlio adottivo è disciplinato dalla legge che disciplina normalmente il diritto di successione, vale a dire la legge del paese di nazionalità.

La questione della legge applicabile al **mantenimento dei figli** è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Di norma le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il figlio ha la residenza abituale. Nel caso in cui il figlio non riceva gli alimenti dalla parte tenuta per legge a versarli, la legge da applicare è quella del paese in cui si trova l'autorità giudiziaria. Se il figlio non riceve gli alimenti dalla parte tenuta a versarli in base a una delle suddette leggi ed entrambe le parti hanno la cittadinanza dello stesso Stato, la legge da applicare è quella dello Stato in questione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto concerne la **capacità di contrarre matrimonio**, si veda il precedente punto 3.3. La norma generale prevede che il matrimonio sia considerato valido quanto alla forma se è valido nel paese in cui è stato celebrato (capo 1, articolo 7 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela).

Gli **effetti giuridici del matrimonio** possono essere suddivisi in due categorie principali, quelli della sfera personale e quelli connessi con il regime patrimoniale dei coniugi (cfr. punto 3.6 di seguito). Sotto il profilo personale, l'effetto principale del matrimonio è il dovere di mutua assistenza dei coniugi. Nel diritto internazionale privato svedese questioni come il diritto successorio dei coniugi, l'acquisizione del cognome dell'altro o l'obbligo di mantenimento dei figli del coniuge non sono considerate effetti giuridici del matrimonio e la legge applicabile è determinata dalle norme in materia di conflitti di legge che disciplinano la successione, i nomi personali, ecc..

La questione del diritto applicabile al **mantenimento del coniuge** è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Secondo la norma generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale della parte cui spetta l'obbligo di mantenimento. Se uno dei coniugi si oppone all'applicazione di tale legge e la legge di un altro Stato presenta un collegamento più stretto con il matrimonio (in particolare la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno avuto la più recente residenza abituale comune), si applica la legge dell'altro Stato.

Nelle questioni di **divorzio**, il capo 3, articolo 4, comma 1 della legge su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela stabilisce l'applicazione da parte del tribunale svedese del diritto interno. Il secondo comma dello stesso articolo prevede una deroga nel caso in cui entrambi i coniugi siano cittadini stranieri e né l'uno né l'altro abbiano risieduto abitualmente in Svezia per almeno un anno.

Il diritto sostanziale svedese non contempla gli statuti giuridici della **separazione legale** o dell'**annullamento del matrimonio**, né esistono norme generali in materia di conflitti di legge applicabili in tali casi. Per quanto riguarda le relazioni giuridiche tra i paesi nordici, l'articolo 9 dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela stabilisce che in casi di separazione legale il giudice deve applicare la legge nazionale.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Le questioni relative al diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sono disciplinate dalla legge su determinate relazioni internazionali connesse con il regime patrimoniale tra coniugi o conviventi. L'articolo 3 di tale legge consente alle persone sposate o ai futuri coniugi di concludere un accordo scritto secondo il quale il loro regime patrimoniale deve essere disciplinato dalla legge del paese in cui uno di loro è residente abituale o cittadino al momento della conclusione dell'accordo.

Se i coniugi non hanno concluso un accordo valido in materia di legge applicabile, l'articolo 4 di tale legge dispone che la legge applicabile sia quella del paese che essi hanno scelto come residenza abituale dopo il matrimonio. Se in un secondo momento entrambi i coniugi si stabiliscono abitualmente in un altro paese e vi abitano per almeno due anni, si applicherà la legge di quest'ultimo paese. Ma se entrambi da sposati hanno già risieduto abitualmente in tale paese o ne sono cittadini, si applicherà la legge di tale Stato dal momento in cui essi hanno stabilito la loro residenza abituale sul suo territorio.

L'articolo 5 della stessa legge stabilisce che un accordo in materia di legge applicabile è valido se coerente con la legge applicabile in materia di regime patrimoniale dei coniugi al momento in cui è intervenuto l'atto. Se concluso prima delle nozze, l'accordo è valido se conforme alle disposizioni applicabili al momento del matrimonio. Un accordo in materia di legge applicabile è formalmente valido se soddisfa i requisiti di forma della legge dello Stato sul cui territorio è stato concluso o nel quale i coniugi risiedono abitualmente.

Nelle relazioni tra cittadini nordici vigono norme speciali previste dell'ordinanza su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La questione dei conflitti di legge riguardanti testamenti e successioni è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Le norme in materia di conflitti di legge contenute nel regolamento si applicano indipendentemente dall'esistenza di un collegamento internazionale con un determinato Stato membro o un altro Stato.

Tuttavia, per quanto concerne la validità di un testamento quanto alla forma, esistono disposizioni speciali nel capo 2, articolo 3 della *Lagen (2015:417) om arv i internationella situationer* (legge (2015:417) sulla successione nei casi internazionali), che recepisce nella normativa nazionale la convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Un testamento è considerato valido per quanto riguarda la forma se conforme alla legge del luogo in cui è stato redatto oppure del luogo di cui il testatore aveva la residenza abituale o era cittadino al momento della redazione del testamento o del decesso. Una disposizione testamentaria riguardante beni immobili è considerata valida quanto alla forma se conforme alla legge del luogo in cui si trovano i beni. Lo stesso vale per l'annullamento delle ultime volontà. L'annullamento è valido anche se conforme a una delle leggi in base ai cui termini il testamento era considerato valido sotto il profilo della forma.

3.8 Proprietà immobiliare

Nell'ambito del diritto di proprietà esistono norme scritte in materia di conflitti di legge solo per determinati casi riguardanti navi e aerei, strumenti finanziari e beni culturali sottratti illecitamente, nonché per talune situazioni disciplinate dalla convenzione nordica sul fallimento e dal regolamento sulle procedure di insolvenza.

Gli effetti in termini di diritto di proprietà, ad esempio dell'acquisto o dell'ipoteca di beni mobili o immobili, sono da determinare in conformità alla legislazione del paese in cui la proprietà è situata al momento dell'acquisto o dell'ipoteca. Tale legge determinerà la natura di eventuali diritti reali, il loro inizio e la loro fine, i requisiti formali da rispettare nonché i diritti che si possono opporre a terzi in forza del diritto reale.

Per quanto riguarda le garanzie straniere, la giurisprudenza stabilisce che, qualora al momento della costituzione della garanzia il venditore fosse stato a conoscenza del fatto che la proprietà sarebbe stata trasferita in Svezia (e che in Svezia la garanzia non fosse valida), egli avrebbe dovuto costituire al suo posto una garanzia conforme alle prescrizioni della legislazione svedese. Inoltre la garanzia straniera non produce effetti giuridici se è trascorso un certo periodo dal momento in cui il bene è stato trasferito in Svezia. Si ritiene che il creditore straniero aveva tempo sufficiente per ottenere una nuova garanzia o recuperare il suo credito.

3.9 Insolvenza

In un procedimento di fallimento svedese si applica la legislazione svedese sia al procedimento stesso che ad altre questioni pertinenti, ad esempio alle condizioni per istruire un procedimento.

Nei casi che interessano un altro paese nordico, la legge applicabile è determinata in base a disposizioni specifiche, basate sulla convenzione nordica in materia di insolvenza del 1933 e recepite nella legislazione svedese con una legge adottata nel 1981. Tuttavia, nei casi riguardanti la Finlandia si applica il regolamento sulle procedure di insolvenza (cfr. di seguito) mentre in quelli relativi all'Islanda norme contenute in una normativa precedente, risalente al 1934. In base alla norma generale della convenzione nordica in materia di insolvenza, una procedura di insolvenza in uno dei paesi contraenti interessa anche i beni del debitore situati in altri paesi contraenti. Aspetti quali il diritto del debitore di controllare i propri beni e di decidere cosa includere nella massa fallimentare sono in genere disciplinati dalla legge dello Stato della procedura di insolvenza.

Il regolamento sulle procedure di insolvenza prevede norme speciali applicabili a situazioni che riguardino altri Stati membri dell'UE.

Ultimo aggiornamento: 13/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.